187

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	Pag.	3
Commissioni riunite (II e X)	»	9
Commissioni riunite (XI e XII)	»	23
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
interni (I)	»	27
GIUSTIZIA (II)	»	31
Affari esteri e comunitari (III)	»	46
Difesa (IV)	»	48
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	49
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	58
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	65
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	85
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	89
Affari sociali (XII)	»	92
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	95

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 34.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: (Misto-RRP).

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica	Pag.	96
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività il- lecite connesse al ciclo dei rifiuti	»	98
INDICE GENERALE	,,,	99

3

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Giovedì 11 giugno 2009. — Presidenza del presidente Lino DUILIO.

La seduta comincia alle 9.05.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1441-*ter/B*, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

(Parere alla Commissione X).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Antonino LO PRESTI, relatore, fa presente che l'ampiezza e la complessità del provvedimento hanno avuto riflesso sulla proposta di parere da lui predisposta, che conseguentemente risulta alquanto articolata.

Il disegno di legge all'esame tocca questioni particolarmente delicate, tra le quali desidera segnalare in particolare l'introduzione – all'articolo 49 – al Senato di una nuova disciplina in materia di « azione

di classe ». Su tale aspetto, a suo avviso, occorre porre particolare attenzione, trattandosi di una normativa processuale che riguarda la tutela di importanti posizioni soggettive e, in quanto tale, deve essere definita con assoluta precisione in tutti i suoi elementi, circostanza che non ravvisa nel caso di specie. Il rischio è dunque che si vengano a creare problematiche di non poco conto in sede di futura applicazione processuale. Dopo aver ricordato che, antecedentemente all'approvazione da parte del Senato della norma in questione, in qualità di relatore aveva promosso un approfondito lavoro istruttorio in Commissione Giustizia al fine di elaborare un compiuto testo legislativo in materia di azione risarcitoria collettiva, nella sua proposta di parere ha, in particolare, evidenziato l'esigenza di una più puntuale definizione delle posizioni soggettive tutelabili e della legittimazione ad agire in giudizio, nonché dei criteri che presiedono alla valutazione del giudice in ordine alla capacità del proponente dell'azione giudiziaria di « di curare adeguatamente l'interesse della classe».

Inoltre, ricorda che vi è già una puntuale disciplina della *class action* la cui entrata in vigore (più volte rimandata) dovrebbe avvenire il prossimo 30 giugno. Anche su questo punto occorre riflettere, dato che l'iter del provvedimento in esame

potrebbe arrivare a compimento successivamente al suddetto termine, con conseguenze pregiudizievoli sulle esigenze di certezza del diritto. Infine, segnala come la disciplina diverga dai principi espressi dalla legge n. 15 del 2009 in materia di class action esercitabile nei confronti dei concessionari di servizi pubblici, sia per quanto riguarda il criterio del giudice competente che relativamente alla tipologia di azioni esperibili.

Con riguardo a tali ultime questioni – a suo giudizio meritevoli finanche di essere segnalati, oltre che all'organo referente, anche alla stessa Presidenza della Camera – si è orientato nel senso di formulare una specifica raccomandazione, affinché siano adottate, ovviamente in sedi diverse dal procedimento legislativo in esame, i correttivi necessari ad evitare le problematiche evidenziate.

Lino DUILIO, presidente, nel sottolineare l'evidente difficoltà che sembra incontrare l'introduzione nell'ordinamento italiano di una « azione di classe », alla luce della rilevanza delle questioni evidenziate dal relatore esprime il proprio rammarico per l'assenza del rappresentante dell'Esecutivo, evenienza peraltro ricorrente, riservandosi di affrontare la questione nel corso dell'audizione programmata con il Ministro per i rapporti con il Parlamento. In quella sede si potrà riflettere in termini generali su come migliorare l'interlocuzione tra Comitato e Governo nelle sue diverse forme.

Antonino LO PRESTI, *relatore*, illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1441ter/B, limitatamente alle parti modificate dal Senato, e ricordato che sul medesimo disegno di legge il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 15 ottobre 2008:

rilevato che:

nel corso dell'esame al Senato, il provvedimento in esame ha visto ampliato

il suo contenuto originario, attualmente composto da 64 articoli che, senza alcuna partizione in titoli e/o capi, trattano temi riconducibili, in linea di massima, al titolo del provvedimento stesso; in particolare, risultano introdotte 4 nuove deleghe, finalizzate al riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese (articolo 5), alla semplificazione della disciplina delle attività di « ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche » (articolo 27, comma 26), a garantire la « competitività dei clienti industriali finali dei settori dell'industria manifatturiera italiana caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas » (articolo 30, comma 6) ed alla riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (articolo 53).

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento – per le parti introdotte dal Senato – reca numerose modifiche non testuali alla disciplina vigente e procede alla novellazione di norme di recentissima approvazione, (sia l'articolo 1 che l'articolo 43, comma 3, novellano il decreto-legge n. 5 del 2009), circostanza che costituisce una modalità di produzione normativa non pienamente conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente;

il provvedimento incide all'articolo 20 ed all'articolo 30, comma 29, su disposizioni contenute in provvedimenti ministeriali (nel primo caso peraltro si tratta di una disposizione già introdotta con fonte primaria); inoltre l'articolo 36, comma 3, modifica parzialmente una delibera del CIPE e l'articolo 27, comma 15, interviene in una materia già regolata da una recente delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, integrando così una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il disegno di legge introduce una nuova disciplina della « azione di classe » che sostituisce quella attuale, prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo e la cui efficacia è stata posticipata al prossimo 30 giugno, determinando così il rischio che la suddetta nuova disciplina entri in vigore poco tempo dopo l'inizio dell'operatività della precedente;

esso reca talune disposizioni destinate ad incidere in settori su cui è stata di recente conferita un'apposita delega legislativa al Governo, configurando così un possibile intreccio di fonti normative; in particolare, il principio di delega dell'articolo 3, comma 2, lettera 1), è analogo a quello già fissato nella recente legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale; l'articolo 34 modifica in più punti il decreto legislativo n. 152 del 2006, cosiddetto codice ambientale, per il quale l'articolo 12 della legge recante « Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile » (A.S. 1082-B), approvata in via definitiva dal Senato il 26 maggio 2009 (e non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale), consente l'esercizio della delega di tipo integrativo e correttivo: infine, l'articolo 49, nel dettare una ulteriore disciplina della class action, ne consente la proponibilità anche nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, circostanza già oggetto di disciplina ai sensi dell'articolo 4 della recente legge n. 15 del 2009 che – in materia di mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che violano gli standard qualitativi ed economici fissati o gli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi o le norme preposte al loro operato - reca una delega, da esercitarsi nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore delle citata legge, in parte ispirata a principi divergenti, in particolare per quanto riguarda il criterio del giudice competente;

il provvedimento adotta espressioni imprecise ovvero dal significato tecnicogiuridico di non immediata comprensione (ad esempio, l'articolo 10, comma 6, prevede che le cooperative a mutualità prevalente comunichino annualmente « le notizie di bilancio »; l'articolo 38, comma 2,
lettera b), utilizza l'espressione « futuri
reattori di potenza », che potrebbe intendersi riferita sia alla costruzione di nuovi
reattori sia al grado di sviluppo tecnologico da essi conseguito nel senso, quindi,
di « reattori di potenza di nuova generazione »);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si coordini la previsione dell'articolo 3, comma 2, lettera l) — che delega il Governo a prevedere forme di fiscalità di sviluppo, disponendo altresì che l'attuazione di tale criterio sia condizionata al previo reperimento con legge ordinaria delle risorse necessarie — con la disposizione dell'articolo 2, comma 2, lettera mm) della legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale, che contiene un principio di delega analogo;

si sopprimano il comma 29 dell'articolo 30 e il comma 3 dell'articolo 36, entrambi diretti ad incidere su atti non aventi rango di fonte primaria - segnatamente su un regolamento adottato con decreto ministeriale e su una determinazione del CIPE - in quanto, in relazione all'obiettivo di modificare provvedimenti di rango subordinato non appare congruo l'uso dello strumento della fonte normativa primaria; in alternativa alla soppressione, potendo quest'ultima limitarsi ad autorizzare l'Esecutivo ad adottare le relative modifiche alla normativa regolamentare, si proceda a riformulare in tal senso l'articolo 30, comma 29; invece, con riguardo all'articolo 36, comma 3, che modifica la delibera del CIPE n. 69/2000, si verifichi se su tale aspetto essa sia ormai già stata superata dal disposto dell'articolo 18-bis, comma 3, del recente decreto-legge n. 185 del 2008, e si valuti conseguentemente se riformulare la disposizione in esame come novella al citato articolo 18-bis, comma 3;

analogamente, all'articolo 27, comma 15, si verifichi l'esigenza di adottare con la fonte legislativa una disposizione che indirettamente incide su una deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (segnatamente la delibera ARG/elt 34/09 del 27 marzo 2009), verificando altresì se sia chiara la portata normativa delle formulazioni in esso adottate, sia con riguardo al riferimento al « segno zonale » (la citata delibera parla invece di « segno dello sbilanciamento zonale ») sia con riguardo alle rettifiche « effettuate in corso d'anno » (senza specificare a quale anno intenda riferirsi);

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si effettui un coordinamento tra l'articolo 27, comma 21, e l'articolo 30, comma 12 – entrambi volti a differire il termine per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 20 del 2007 – valutando l'opportunità di sopprimere la prima disposizione in commento e di riformulare la seconda in termini di novella del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 20.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 25, comma 2, lettera *p*) – che indica tra i principi e criteri direttivi della delega conferita in materia di energia nucleare anche la « previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti legislativi » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire la na-

tura delle sanzioni ed eventuali parametri di fissazione dei limiti minimi e massimi;

all'articolo 36 - che al comma 1 stabilisce ulteriori requisiti per le richieste di rimodulazione presentate dai patti territoriali entro il 31 dicembre 2008, mentre al comma 2 differisce il termine per la presentazione delle domande di rimodulazione dei patti territoriali (e dei contratti d'area) al 31 dicembre 2009 - dovrebbe chiarirsi se si intenda attribuire alla disposizione di cui al comma 1 efficacia retroattiva, con la conseguenza che potrebbero essere escluse le richieste di rimodulazione già presentate entro il 31 dicembre 2008 in base alla disciplina allora vigente, ovvero se si intenda stabilire nuovi requisiti per le domande di rimodulazione da presentare entro il nuovo termine del 31 dicembre 2009:

all'articolo 45, comma 1 - che eleva l'aliquota di prodotto (rectius: valore dell'aliquota del prodotto) che il titolare di ogni concessione per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma è tenuto a corrispondere annualmente, con effetto dall'esercizio finanziario in corso - dovrebbe procedersi alla riformulazione della disposizione al fine di precisare che essa opera in deroga all'articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), in base al quale « relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono », così da renderla conforme al principio sancito dall'articolo 1 della medesima legge n. 212, secondo cui « le disposizioni della presente legge (...) possono essere derogate o modificate solo espressamente »:

all'articolo 53, comma 3 – secondo cui sul decreto legislativo attuativo della delega ivi prevista è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari – dovrebbe valutarsi l'integrazione della disposizione con la precisazione del termine per l'invio dello schema di decreto

legislativo al Parlamento (ed eventualmente del termine per l'espressione del parere), nonché con la disciplina dell'ipotesi in cui il parere non venga reso nei termini previsti;

dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le seguenti disposizioni in termini di novella delle relative norme sulle quali incidono e che risultano modificate in modo non testuale:

- a) l'articolo 18, commi 5 e 6, in quanto essi incidono in maniera non testuale sull'articolo 20 della legge n. 13 del 2007, integrandone i contenuti in materia di oneri di comunicazione dei frantoi oleari nei confronti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- *b)* l'articolo 27, comma 32, capoverso 81, in quanto esso interviene a modificare in modo implicito l'allegato II del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- c) l'articolo 27, comma 39, che modifica in maniera non testuale la temperatura convenzionale dei reflui di cui all'articolo 1 della legge n. 896 del 1986;
- d) l'articolo 45, comma 1, che modifica in modo non testuale l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 625 del 1996, elevando l'aliquota dovuta per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma;
- e) l'articolo 56, in materia di contributi all'editoria, che dispone al comma 1 in ordine all'entrata in vigore del regolamento di delegificazione previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008 senza incidere direttamente sulla relativa disposizione;
- f) l'articolo 59, in materia di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, che pone alcune limitazioni alla disciplina dettata dal decreto legislativo n. 188 del 2003, senza incidere in maniera testuale su quest'ultimo;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 4, comma 1 – che affida ad un decreto ministeriale *di natura non regolamentare* l'adozione « delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del regolamento comunitario » – dovrebbe verificarsi la congruità dello strumento giuridico prescelto in relazione all'ambito di intervento ad esso demandato:

dovrebbe procedersi ad un coordinamento del comma 4 dell'articolo 29, secondo periodo – secondo cui l'Agenzia per la sicurezza nucleare presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza alimentare – con il comma 8 del medesimo articolo, non modificato dal Senato, che pure prevede una relazione al Parlamento sulla sicurezza nucleare predisposta dall'Agenzia, da trasmettere a cura del Governo;

all'articolo 49 - ove si novella la disciplina della «azione di classe» già prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, introdotto dall'articolo 2, comma 446, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) - dovrebbe precisarsi l'area delle situazioni giuridiche soggettive tutelabili con lo strumento della class action, atteso che il comma 1 si riferisce ai « diritti individuali omogenei dei consumatori ». mentre al comma 2 la lettera a) richiama i « diritti contrattuali di un pluralità di consumatori ed utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica», e le lettere b) e c) utilizzano invece l'espressione « diritti identici», che appare collegata con quanto statuito al comma 6 in merito alla ammissibilità della domanda (»la domanda è dichiarata inammissibile quando (...) il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2 »); dovrebbe inoltre chiarirsi quale sia la legittimazione processuale, dal momento che nel testo non si specifica quale sia il soggetto legittimato a stare in giudizio, ma solo che «consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore » (comma 3); infine dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare l'espressione recata dal comma 6 secondo cui « la domanda dichiarata inammissibile è quando (...) il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe», che appare formulata in termini generici;

dovrebbe infine verificarsi la congruità di alcuni termini che potrebbero risultare eccessivamente ravvicinati rispetto alla data di approvazione e di entrata in vigore del provvedimento, ed in particolare:

- a) l'articolo 9, comma 3, che impone ai consorzi agrari la presentazione degli atti relativi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa entro il 30 settembre 2009;
- *b)* l'articolo 19, comma 15, che reca una delega al Governo in scadenza il 31 dicembre 2009;
- c) l'articolo 27, comma 10, lettera a), che, novellando l'articolo 2, comma 152, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) differisce il termine ivi previsto dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009, peraltro qualificando la nuova scadenza come « termine non prorogabile ».

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

rinviando a quanto detto in premessa in ordine all'articolo 49, si abbia cura di adottare le misure opportune:

- a) per coordinare i termini di entrata in vigore della nuova disciplina delle azioni di classe con quelli già fissati per la disciplina recata dal testo attuale del citato articolo 140-bis del codice del consumo, evitando che sul punto possa venire a determinarsi una successione di leggi nel tempo in un lasso temporale estremamente ristretto;
- b) per coordinare la suddetta disciplina - nella parte che consente la proponibilità dell'azione nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità – con quanto sarà statuito in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 15 del 2009, che alla lettera l) consente di agire in giudizio anche collettivamente nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché dei concessionari di servizi pubblici, prevedendo altresì la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nonché specifiche condizioni di ammissibilità del ricorso e peculiari modalità di esecuzione delle sentenze ».
- Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.30.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Riforma delle professioni. C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti C. 1590	
Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano e C. 2239 Mantini (Esame e rinvio)	ç
Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di gestione delle crisi aziendali.	
C. 1741 Governo (Esame e rinvio)	16

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 giugno 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia 13.50.

Riforma delle professioni.

C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553Vietti C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077Formisano e C. 2239 Mantini.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, *presidente*, invita i deputati Faenzi e Siliquini a svolgere le rispettive relazioni.

Monica FAENZI (PdL), relatore per la X Commissione, illustra le disposizioni in materia di professioni non regolamentate, contenute principalmente nelle proposte di legge C. 1934 e C. 2077. Le due proposte, sostanzialmente identiche, sono volte all'istituzione di un sistema di regole in materia in grado di garantire un doppio

livello di tutela a vantaggio sia delle professioni – che attraverso il riconoscimento statale potranno operare come soggetti giuridici e garantire standard qualitativi migliori - sia dei consumatori. Aggiunge che ulteriori disposizioni relative alle professioni non regolamentate sono contenute nella proposta C. 1590 e precisamente al Capo VI (articoli 26-31), disciplinante il riconoscimento delle associazioni delle suddette professioni; nelle proposte C. 3 e C. 1553, recanti disposizioni sul riconoscimento delle nuove professioni nonché sulle associazioni delle professioni riconosciute (con particolare riferimento all'iscrizione nel relativo registro); nella proposta C. 2239, che interviene solamente su specifici profili delle associazioni professionali.

Illustra, in primo luogo, il contenuto delle proposte C. 1934 e C. 2077, richiamando anche il contenuto della proposta C. 1590 ed evidenziandone le differenze rispetto alle altre proposte in esame. Fa presente che, nella parte relativa alle associazioni professionali, farà riferimento anche alle norme contenute nelle proposte di legge C. 3 e C. 1553, nonché nella proposta di legge C. 2239.

Osserva che, sulla consistenza delle professioni non regolamentate in Italia, la relazione che accompagna le proposte di legge C. 1934 e C. 2077, citando l'ultimo rapporto del Censis, riferisce il dato di 3,5 milioni di lavoratori - autonomi e dipendenti - che attualmente esercitano attività professionali, senza essere iscritti in ordini o albi professionali. Si tratta delle cosiddette professioni non protette, che non hanno ottenuto il riconoscimento legislativo, diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad collegio professionale per poter essere esercitate e che, nella quasi totalità dei casi, hanno dato vita ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico.

L'articolo 1 definisce l'oggetto che attraverso un criterio residuale, è costituito da tutte le professioni, intellettuali e non, per le quali non sia stata prevista espressamente la riserva di legge a favore delle professioni intellettuali ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da leggi in vigore. La disciplina introdotta dai provvedimenti in esame si applica, pertanto, alle cosiddette attività professionali non regolamentate. Viene precisato inoltre che, ai fini delle proposte di legge in esame, per professione si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere in favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il suo concorso, sulla base dei principi deontologici e delle tecniche proprie della medesima attività professionale.

L'articolo 2 introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. Si prevede, inoltre, la facoltà del professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione, riconoscendone l'esercizio in forma sia individuale sia associata o societaria. L'esercizio della professione può altresì

prefigurarsi come lavoro dipendente. In questo caso, la legge predispone apposite garanzie volte ad assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio nonché l'assenza di conflitto di interessi anche in caso di lavoro a tempo parziale.

L'articolo 3 disciplina la procedura di riconoscimento delle professioni non regolamentate spettante al ministro della giustizia. Il ministro vi provvede con uno o più decreti, su proposta del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di concerto con i ministri competenti per materia. Il riconoscimento riguarda le professioni aventi connotazione tipica di interesse diffuso, che dovrà risultare da uno specifico fondamento teorico-pratico, dalla diffusione nell'ambito del mercato nazionale e dalla rilevanza di carattere economica e sociale. Nella relazione illustrativa si sottolinea che la disciplina delle professioni introdotta dalle proposte in esame tiene conto della ripartizione di competenze tra Stato e regioni in materia di professioni (competenza concorrente). La competenza statale, nel riconoscimento e nell'individuazione delle professioni non regolamentate e il rinvio alle regioni per l'emanazione di norme di dettaglio, si pone in linea con il riparto di competenze previsto dalla Costituzione. L'atto di riconoscimento delle professioni non regolamentate deve essere sempre motivato in maniera analitica e deve indicare espressamente le ragioni e gli interessi la cui valutazione sta alla base della decisione. L'atto deve, altresì, stabilire i requisiti necessari per l'esercizio della professione, dopo avere sentito le forme aggregative delle associazioni, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 7 delle due proposte in esame. Il suddetto riconoscimento non costituisce motivo di riserva della professione, mentre, per il riconoscimento della professione si rinvia anche alle modalità individuate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5.

L'articolo 4 disciplina le associazioni professionali garantendone la libertà di costituzione e individuandole quali soggetti giuridici di diritto privato, fondati su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni sono tenuti a garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza dei principi deontologici. Le associazioni sono inoltre tenute a garantire la formazione permanente, l'adozione di un codice deontologico, la vigilanza sul comportamento degli associati e la definizione di sanzioni disciplinari nei confronti degli associati per le violazioni del codice deontologico. A tale fine, la norma impone a ciascuna associazione l'attivazione di uno sportello di riferimento per i consumatori, che vi possono ricorrere in caso di contenzioso con i professionisti.

Disposizioni di analogo tenore sono contenute anche all'articolo 26 della proposta di legge C. 1590, che non contiene alcuna previsione di attivazione del suddetto sportello di riferimento per i consumatori.

L'articolo 5, al comma 1, definisce i requisiti necessari per il riconoscimento delle associazioni, di seguito indicati: a) costituzione da almeno quattro anni per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, ovvero per altra idonea documentazione ufficiale; b) adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento democratico, l'assenza dello scopo di lucro, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e dell'attività dei relativi organi, nonché l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica che consenta l'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione; c) tenuta di un elenco degli iscritti, da aggiornarsi con cadenza annuale e contenente l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; d) individuazione di elementi di deontologia; e) precisa identificazione delle attività professionali caratterizzanti la professione di riferimento dell'associazione, nonché dei titoli di studio e delle esperienze formative necessari al relativo esercizio; f) previsione dell'obbligo della formazione permanente; g) ampia diffusione sul territorio nazionale, con sedi in almeno dieci regioni; h) mancata pronuncia di condanna, passata in giudicato, nei confronti dei suoi legali rappresentanti, in relazione ad attività professionali o riferibili all'associazione medesima. Il riconoscimento delle associazioni in possesso dei suddetti requisiti spetta al ministro della giustizia che vi provvede con proprio decreto, sentito il CNEL e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. È richiesto inoltre il concerto con il ministro per le politiche europee e con il ministro competente per materia o settore prevalente di attività. I successivi commi disciplinano la procedura di riconoscimento delle associazioni cui non corrisponde alcuna professione già riconosciuta secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 3. In tal caso, si stabilisce che la richiesta di riconoscimento dell'associazione costituisce anche richiesta di riconoscimento della professione di riferimento. A completamento della procedura di riconoscimento delle associazioni richiedenti, il comma 5 impone alle medesime l'adeguamento dei relativi statuti alle disposizioni del suindicato decreto (relative alle connotazioni tipiche della professione riconosciuta), entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto stesso. A questo proposito, si segnala che la sola proposta di legge C. 1934 prevede l'inefficacia del riconoscimento in caso di mancato adeguamento. Spetta al ministro della giustizia procedere con proprio decreto, ogni due anni, alla ricognizione delle professioni allo scopo di favorire l'aggiornamento di quelle esistenti, promuovere il riconoscimento di nuove professioni e procedere a eventuali accorpamenti. Infine, il comma 7 fa divieto alle associazioni di adottare e usare denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

Disposizioni analoghe a quelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 delle proposte di legge C. 1934 e C. 2077 e sono contenute anche nell'articolo 27 della proposta di legge C. 1590. I requisiti richiesti per il riconoscimento delle associazioni coincidono sostanzialmente, l'unica differenza è costituita dalla mancata previsione del requisito della precisa identificazione delle attività professionali caratterizzanti la professione di riferimento dell'associazione, nonché dei titoli di studio e delle esperienze formative necessari al relativo esercizio. Inoltre, per quanto riguarda l'adozione del decreto del Ministero della giustizia di riconoscimento delle professioni, la proposta di legge C. 1590 non richiede il previo parere della Conferenza Stato-regioni. Essa, inoltre, reca espressamente il divieto, per i professionisti iscritti alle associazioni professionali, sia di svolgere le attività professionali riservate dalla legislazione vigente a specifiche categorie sia di adottare ed utilizzare denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi professionali (articolo 30). Analogamente, la proposta di legge C. 2239 dispone che i professionisti iscritti alle associazioni riconosciute, ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 2007 e del decreto del ministro della giustizia 28 aprile 2008, non possono esercitare attività professionali riservate dalla legislazione vigente a specifiche categorie o comunque adottare ed utilizzare denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi professionali (articolo 26, commi 1 e 2).

L'articolo 6 demanda alle regioni, sentite le associazioni professionali o le aggregazioni di associazioni professionali riconosciute e presenti a livello regionale, la definizione delle modalità di organizzazione territoriale delle associazioni riconosciute. Consente, inoltre, alle regioni di stabilire, per le attività professionali, requisiti aggiuntivi rispetto a quelli indicati dai decreti di riconoscimento di cui all'articolo 5, in relazione alle caratteristiche del proprio territorio. Compete sempre alle regioni definire i percorsi di formazione necessari per conseguire i requisiti

aggiuntivi e per l'aggiornamento delle competenze già acquisite dagli associati.

L'articolo 7 consente la costituzione da parte delle associazioni di forme di aggregazione, con una consistenza di almeno 10 associazioni, aventi funzioni di rappresentanza e di controllo delle associazioni medesime. Le forme aggregative, soggetti autonomi rispetto alle associazioni aderenti che rappresentano, si caratterizzano per l'indipendenza e l'imparzialità di azione. Vi possono partecipare anche le associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo).

L'articolo 8 istituisce il Registro delle associazioni professionali presso il Ministero della giustizia, cui spetta fissare forme e modalità per renderlo ampiamente consultabile, trattandosi di un registro pubblico. Nel Registro sono automaticamente iscritte, all'atto dell'emanazione del relativo decreto di riconoscimento. le associazioni professionali, mentre le forme aggregative sono iscritte su richiesta. L'istituzione del registro è prevista anche dalla proposta di legge C. 1590 (articolo 28), che si limita a consentirne l'iscrizione alle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 27, comma 2.

Le proposte C. 3 e C. 1553 hanno contenuto analogo e disciplinano al Titolo III (articoli da 30 a 33 della proposta C. 3; articoli da 33 a 36 della proposta C. 1553) le associazioni delle professioni riconosciute.

L'articolo 9 istituisce l'attestato di competenza, comprovante :il possesso dei requisiti professionali richiesti; l'esercizio abituale della professione; il costante aggiornamento professionale; la conformità del comportamento alle norme di corretto svolgimento della professione. L'attestato è istituito conformemente alla direttiva 2005/36/CE, allo scopo di garantire la tutela dei consumatori. L'attestato - che non è requisito vincolante ai fini dell'esercizio della professione - può essere rilasciato sia dalle singole associazioni professionali, sia dalle forme aggregative oltre che dagli organismi di certificazione delle persone, accreditati dal Sistema nazionale

per l'accreditamento degli organismi di ispezione, certificazione e SINCERT. Spetta alle associazioni definire i requisiti per il rilascio dell'attestato di competenza, tra i quali rientrano, in particolare: l'individuazione di livelli di qualificazione professionale, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o di specifici percorsi formativi; la definizione dell'oggetto della professione e dei relativi profili professionali; la determinazione di standard qualitativi da rispettare nell'esercizio della professione. Ai fini del rilascio dell'attestato di competenza è inoltre richiesto agli associati il possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale. I soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di competenza devono essere accreditati presso il SINCERT. Lo scopo è quello di evitare il condizionamento, in fase di rilascio, da parte di situazioni di conflitto di interessi e di garantirne il riconoscimento nei Paesi UE. L'attestato di competenza ha validità triennale; è rilasciato a tutti gli iscritti alle associazioni che ne fanno richiesta e che dimostrano di essere in possesso dei requisiti su illustrati. Disposizioni analoghe relative all'attestato di competenza sono contenute anche nell'articolo 29 della proposta di legge C. 1590, che però attribuisce la competenza del suo rilascio esclusivamente alle associazioni professionali e non reca la relativa all'accreditamento previsione presso il SINCERT dei soggetti abilitati al rilascio. Una norma relativa all'attestato di competenza, seppur molto più succinta, è contenuta anche nella proposta di legge C. 2239.

L'articolo 10 delle proposte di legge C. 1934 Froner e C. 2077 Formisano reca, sebbene con differenti principi e criteri direttivi, deleghe per la disciplina delle forme di tutela previdenziale delle professioni non regolamentate. In particolare, entrambe le proposte di legge prevedono lo « scorporo » della tutela previdenziale dei soggetti professionali in questione dalla Gestione separata INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dove sono iscritti ai sensi della normativa vigente. Tuttavia, mentre la

proposta di legge C. 1934 dispone la costituzione di un'apposita gestione autonoma (presso l'INPS), la proposta di legge C. 2077 prevede due canali alternativi consistenti, rispettivamente, nella fluenza nelle casse previdenziali delle professioni ordinistiche già esistenti, corrispondenti per materia e contenuti professionali, o nell'istituzione di una o più casse previdenziali autonome. Più specificamente, la proposta di legge C. 1934 prevede la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi al fine di istituire specifiche forme di tutela previdenziale dei soggetti che esercitano le professioni oggetto del provvedimento in esame, appunto scorporando questi ultimi dalla gestione separata INPS. Ai fini dell'esercizio della delega, il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: costituzione, presso l'INPS, di una gestione autonoma esclusivamente destinata alle professioni riconosciute; carattere interprofessionale della gestione; determinazione della contribuzione previdenziale tale da rispettare la stabilità della gestione, nonché il riconoscimento della peculiarità della contribuzione propria di attività abitualmente remunerate attraverso parcelle professionali.

Anche la proposta di legge C. 2077 prevede una delega al Governo da esercitare negli stessi termini temporali, istituendo specifiche forme di tutela previdenziale dei soggetti che esercitano professioni non regolamentate mediante scorporo dalla gestione separata INPS, ma sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, in alternativa tra loro: possibilità, per i soggetti richiamati, di confluire nelle casse di previdenza delle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile corrispondenti per materia e per contenuti professionali; possibilità di istituire una o più casse previdenziali autonome, destinate alle professioni disciplinate dal provvedimento in esame.

L'articolo 11 attribuisce al Ministero della giustizia la vigilanza sull'operato delle associazioni professionali, svolta di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, per verificare il rispetto e il mantenimento dei requisiti previsti dalle proposte di legge in esame. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni previste, viene disposta la cancellazione dal Registro delle associazioni professionali.

Disposizioni analoghe sono contenute anche nell'articolo 31 della proposta di legge C. 1590 e nell'articolo 27 della proposta di legge C. 2239, in cui si precisa altresì che la cancellazione dal Registro – disposta allorché si ravvisino irregolarità nell'operato delle stesse associazioni, la perdita dei requisiti necessari o protratta inattività – comporta la revoca dell'autorizzazione a rilasciare attestati di competenza.

L'articolo 12 dispone in merito all'entrata in vigore delle norme recate dai provvedimenti in esame, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Maria Grazia SILIQUINI (PdL), relatore per la II Commissione, sottolinea come le proposte di legge all'esame delle Commissioni riunite sono volte a stabilire l'ordinamento delle professioni intellettuali, delineando una differente disciplina a seconda che la professione sia strutturata in ordini professionali – in presenza di preminenti interessi pubblici – ovvero in associazioni professionali.

In particolare, la struttura associativa viene prevista per le professioni attualmente definite « professioni non regolamentate », alle quali non è riconosciuto lo stesso rilievo delle professioni regolamentate, ma che sono comunque assoggettate, attraverso un apposito registro tenuto dal Ministro della Giustizia, alla vigilanza governativa.

Gli AA.C. 3, 1553, 1590 e 2239 intervengono sia sulle professioni regolamentate sia su quelle non regolamentate; l'AC 503 riguarda essenzialmente le professioni regolamentate; gli AA.C. 1934 e 2077 intervengono esclusivamente sulle professioni non regolamentate.

Passando all'illustrazione delle disposizioni che riguardano le professioni regolamentate precisa che le proposte di legge, che intervengono su tale categoria di professioni ne prevedono l'organizzazione in ordini professionali.

Gli AA.C. 3, 1553, 1590 e 2239 hanno un impianto maggiormente raffrontabile, in particolare sotto il profilo dell'articolazione degli ordini nel Consiglio nazionale e negli Ordini territoriali nonché della struttura e delle funzioni di questi ultimi; tali aspetti sono invece disciplinati in modo peculiare dall'AC 503. Tutte le proposte di legge intervengono poi sulle funzioni e sulle modalità di elezione del consiglio nazionale, prevedendo, con riferimento a tale ultimo aspetto, taluni principi comuni.

Con riferimento all'accesso alla professione, qualificato come libero, in alcune ipotesi si ammette che il legislatore ponga vincoli di predeterminazione numerica.

I soli AAC 1590 e 2239 dettano una disposizione specifica riferita alla professione di notaio (che prevede la predeterminazione numerica e prescrive un concorso annuale con un numero minimo di posti).

L'AC. 1553 conferisce al Governo una delega per la disciplina delle condizioni e i presupposti per l'esercizio delle professioni di interesse generale (per le quali prevede il superamento di un esame di Stato e l'iscrizione in un albo). Con specifico riferimento all'esame di Stato, gli AC 3, 503 e 1553 demandano al Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare (AAC 3 e 503) o di una delega (AC 1553), la definizione della relativa disciplina; in base agli AC 1590 e 2239, tale disciplina deve essere introdotta nell'ambito dell'ordinamento professionale.

Lo specifico profilo del percorso formativo e delle modalità del tirocinio viene rimesso agli ordinamenti di categoria dagli AA.C. 3, 1553, 1590 e 2239; l'AC 503, invece, detta direttamente norme sul tirocinio e rinvia la disciplina dei percorsi formativi alla potestà regolamentare del Governo.

Le proposte di legge AAC 3, 1553, 1590 e 2239 prevedono inoltre l'istituzione di apposite scuole di formazione, delineando un processo di aggiornamento continuo dei professionisti. Tutte le proposte di legge demandano a decreti ministeriali l'individuazione dei titoli universitari richiesti per l'accesso alle professioni. Segnala, inoltre, che le proposte di legge nn. 3, 1553, 1590 e 2239 prevedono specifiche disposizioni riferite rispettivamente ai liberi professionisti e ai professionisti dipendenti.

Con riferimento ai profili deontologici e di responsabilità disciplinare, tutte le proposte di legge prevedono l'adozione di un codice deontologico da parte del Consiglio nazionale (AA.C. 3, 1553, 1590 e 2239) o su proposta del medesimo (AC 503); esse delineano inoltre il quadro delle sanzioni disciplinari applicabili e disciplinano sommariamente le caratteristiche del relativo procedimento.

Le proposte di legge divergono sul punto del regime tariffario, a seconda, in particolare, che venga attribuita natura inderogabile alle tariffe predeterminate (AC 3); ai livelli massimi e minimi (AC 1553); ai soli livelli minimi (AC 503); ai soli massimi (AC 1590 e 2239).

Tutte le proposte di legge prevedono che il professionista debba assicurarsi per la responsabilità professionale e rendere noti al cliente gli estremi della polizza e il relativo massimale e confermano che l'esercizio professionale possa formare oggetto di pubblicità informativa.

I seguenti ulteriori aspetti specifici sono disciplinati soltanto da alcune delle proposte di legge: le associazioni per l'identificazione di specifici profili professionali (AAC 1553, 1590 e 2239); la previdenza obbligatoria per i liberi professionisti (AAC 1553, 1590 e 2239); gli incentivi per i medesimi (AA.C. 3, 503, 1590, 2239) o il loro coinvolgimento nelle scelte economiche generali e in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria (1590 e 2239); l'istituzione dell'Ordine dei tecnici laureati per l'ingegneria (AC 1590; Ordine dei tecnici nella pdl 2239) e gli interventi in materia di Ordini delle professioni sa-

nitarie e infermieristiche (AA.C. 1590 e 2239). Tutte le proposte di legge prevedono che l'attività professionale possa essere svolta sia in forma societaria che in forma associata.

L'AC. 3 stabilisce che la società tra professionisti (STP) sia strutturata in base al modello già previsto per la società tra avvocati dal decreto legislativo n. 96 del 2001; disciplina la società tra professionisti interdisciplinare (STPI), consentendo a professionisti appartenenti a categorie diverse di legarsi per svolgere le rispettive professioni in forma societaria, nonché la società di servizi professionali (SSP), ossia la società alla quale partecipano anche soci non professionisti ammessa nel rispetto di specifiche condizioni.

L'AC 503, oltre a prevedere la creazione presso ogni ordine di un registro delle società professionali e disciplinare il regime delle incompatibilità, detta una dettagliata disciplina degli specifici tipi societari (in particolare, società semplice tra professionisti e società professionale a responsabilità limitata).

L'AC 1553 disciplina la società tra professionisti (STP) richiamando il già citato d.lgs. n. 96 del 2001: consente la costituzione di società tra professionisti in forma di società cooperativa a mutualità prevalente e disciplina inoltre, le società aventi ad oggetto l'esercizio di più professioni di interesse generale (c.d. società interprofessionali).

Gli AC 1590 e 2239, che non prevedono un nuovo modello di società ma richiamano le tipologie esistenti, consentono la costituzione, oltre che di società tra professionisti (STP) anche di società interdisciplinari e delegano il Governo per la riforma di questo settore nel rispetto di alcuni specifici principi e criteri direttivi.

Gli AAC 3, 1553, 1590 e 2239 disciplinano l'esercizio in forma associata delle professioni, prevedendo una specifica denominazione dello studio professionale; l'AC 503 disciplina inoltre l'associazione temporanea tra professionisti, il cui elemento qualificante è la decisione di uno o

più professionisti di riunirsi per eseguire in comune un'opera o un mandato professionale determinati.

I provvedimenti in esame contengono, infine, diverse norme che attribuiscono poteri normativi al Governo, anche attraverso norme di delega e recano una disciplina transitoria.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di gestione delle crisi aziendali. C. 1741 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, *presidente*, invita i deputati Abrignani e Lussana a svolgere le rispettive relazioni.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), relatore per la X Commissione, illustra il disegno di legge in titolo che si compone di due articoli, il primo dei quali, prevedendo la delega al Governo per la riforma della disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, coinvolge direttamente le competenze della X Commissione. L'articolo 2 contiene, invece, una delega al Governo per la riforma della disciplina penale fallimentare, materia che interessa più direttamente le competenze della II Commissione.

Passando all'illustrazione delle disposizioni in materia di amministrazione straordinaria recate dall'articolo 1, sottolinea che, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, le esigenze di riforma del vigente quadro normativo nascono dalla percezione delle carenze che affliggono questo importante settore nel più ampio complesso di regole normalmente definito come « statuto dell'imprenditore ». Il quadro normativo di riferi-

mento, con riguardo alla crisi delle grandi imprese, si presenta composito, in quanto il fenomeno delle « grandi imprese in stato di insolvenza », risulta oggi disciplinato da una normativa concorrente costituita dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza e dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274. La materia è inoltre regolata dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02). Come sottolineato nella relazione illustrativa, l'obiettivo sostanziale della riforma è il superamento della contrapposizione fra tutela dei creditori e conservazione degli organismi produttivi contemperando, nei limiti del possibile, entrambe le esigenze, in quanto la conservazione dell'impresa costituisce un valore anche per i creditori, al fine di conseguire un più congruo soddisfacimento del credito in sofferenza. Ai sensi del comma 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui al comma 4, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999, e al decreto-legge n. 347 del 2003, comprese le disposizioni per il salvataggio delle imprese che esercitano servizi pubblici di interesse economico essenziale, al fine di armonizzarne le disposizioni, di semplificarne le procedure, di assicurare la continuità aziendale e la salvaguardia dei posti di lavoro nel rispetto della tutela del credito e della concorrenza. La riforma, in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al comma 4, realizza il necessario coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti. Ricorda che le disposizioni relative al salvataggio di imprese esercitanti servizi pubblici di interesse economico essenziale sono state recentemente adottate con il decreto-legge n. 134 del 2008, che ha introdotto una serie di modifiche ed integrazioni al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (cosiddetta legge Marzano), adottato a seguito delle note vicende riguardanti il gruppo Parmalat, che ha previsto una complessiva semplificazione della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria e ha rafforzato i poteri riconosciuti all'autorità amministrativa. Il citato decreto-legge n. 134 del 2008 ha previsto altresì un ampliamento dei destinatari della disciplina della cosiddetta legge Marzano, consentendo l'applicazione di questa procedura speciale anche alle imprese in stato di insolvenza che intendano procedere alla cessione di complessi aziendali in base ad un programma che preveda la prosecuzione dell'esercizio dell'attività di impresa. Rimangono invece invariati i due principali requisiti previsti per accedere all'amministrazione straordinaria: il numero dei lavoratori dipendenti, che non dovrà essere inferiore a 500 da almeno un anno, e l'ammontare dei debiti, che non potrà essere inferiore a 300 milioni di euro. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati, secondo la procedura definita dal comma 2 dell'articolo in esame, su proposta del ministro dello sviluppo economico, di concerto con i ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee, e sono successivamente trasmessi alle Camere, al fine dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Il comma 3 dispone che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti

legislativi di cui al comma 1, possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 2. Il comma 4 detta i seguenti principi e i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere per l'attuazione della delega: a) unificazione delle procedure previste dal decreto legislativo n. 270 del 1999 e dal decreto-legge n. 347 del 2003 e individuazione, quale provvedimento iniziale della procedura di amministrazione straordinaria, del decreto di ammissione del Ministro dello sviluppo economico: b) ridefinizione del contenuto della domanda di ammissione alla procedura, in modo da consentire all'impresa la presentazione di un piano in cui si possa prevedere, anche cumulativamente, la ristrutturazione, la cessione e l'affitto del patrimonio aziendale (segnala, al riguardo, che a seguito delle modifiche introdotte dal decretolegge n. 134 del 2008, che ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina sull'amministrazione straordinaria della cosiddetta legge Marzano, il commissario straordinario entro il termine di centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, provvede alla presentazione, in considerazione della situazione della speimpresa insolvente, alternativamente, di un « programma di cessione dei complessi aziendali » oppure di un « programma di ristrutturazione); c) valutazione del piano da parte del commissario straordinario, con possibilità per lo stesso commissario di proporre modifiche e integrazioni ovvero di presentare un piano alternativo a quello dell'impresa da sottoporre all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico; d) previsione espressa dell'affitto di beni, di aziende o di rami aziendali, tra le operazioni autorizzabili per favorire il risanamento; e) durata del piano determinata da uno a due anni in funzione della complessità della procedura, con possibilità di proroga al massimo fino ad un ulteriore anno per eccezionali esigenze sopravvenute; f) indicazione, nel piano predisposto dal commissario straordinario, del dell'eventuale assuntore (ossia, come si precisa nella relazione illustrativa, dei requisiti soggettivi minimi dei possibili assuntori quali solidità patrimoniale, vocazione industriale, eccetera) e dei livelli minimi di soddisfacimento dei creditori; g) possibile individuazione dell'eventuale assuntore delle attività delle imprese anche in corso di esecuzione del piano predisposto dal commissario straordinario o successivamente al deposito dell'istanza di concordato e possibili limitazioni nell'assunzione dei debiti; h) coordinamento dell'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari con le fattispecie di risanamento mediante ristrutturazione economica e finanziaria; i) possibilità (« nella prospettiva di agevolare il superamento della crisi», come chiarito dalla relazione) di concludere accordi di ristrutturazione di debito finanziati con il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà istituito con il decreto-legge n. 35 del 2005 (cosiddetto decreto competitività), previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico; l) individuazione di adeguate forme di tutela giurisdizionale dei creditori e dei terzi interessati, compatibili con le esigenze di celerità della procedura; m) previsione di una disciplina transitoria per le procedure in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Carolina LUSSANA (LNP), relatore per la II Commissione, illustra il disegno di legge del Governo n. 1741 che è diretto a conferire due deleghe volte rispettivamente alla riforma della disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ed alla riforma della disciplina penale fallimentare. Quale relatrice per la II Commissione si sofferma in particolare sulla delega in materia penale.

L'esigenza di riforma nasce dalla constatazione che il sistema delle norme penali in materia fallimentare ha mantenuto la continuità, di struttura e terminologica, con la normativa già vigente, pur essendo mutati i presupposti extrapenali di riferimento.

Nella relazione di accompagnamento si legge che « va rilevata la sostanziale, e da tutti ammessa, inadeguatezza delle disposizioni penali dell'attuale normativa fallimentare, che non risulta più coordinata con le citate novità della disciplina sostanziale, il che rende, da un lato, necessario un intervento di coordinamento e, dall'altro, pone il problema ineludibile di evitare possibili interferenze con la vetusta normativa penale fallimentare in tema di bancarotta, specie di tipo preferenziale. Non v'è chi non veda, infatti, come le attività dirette alla salvaguardia del patrimonio ancora attivo di un'impresa, così come le deroghe alle regole generali codicistiche ipotizzabili in situazioni di crisi di grandi imprese, debbano trovare una chiara legittimazione nella previsione della legge, così consentendo ai singoli interpreti di agire per il migliore raggiungimento dello scopo del risanamento, senza per questo vedersi esposti al rischio di postume contestazioni di carattere penale. (...) Si è, dunque, ritenuto di non disperdere il complesso delle elaborazioni interpretative sinora maturate, sia allo scopo di assicurare la certezza applicativa delle nuove disposizioni, sia al fine di agevolare il regime transitorio (che, in ogni caso, è disciplinato espressamente). Il disegno di legge intende recuperare una precisa oggettività giuridica di natura patrimoniale, imperniata fondamentalmente sugli interessi dei creditori.»

In particolare, l'articolo 2, comma 1, fissa in 12 mesi il termine della delega.

Il comma 4 individua principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo nell'emanazione dei decreti delegati. In base alla lettera a), il Governo dovrà rivedere la disciplina dei delitti di bancarotta fraudolenta prevedendo le tre distinte ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e preferenziale. La lettera *o*) individua come presupposto dei delitti di bancarotta fraudolenta il provvedimento di apertura della procedura concorsuale: ciò comporta che il delitto può essere commesso tanto in fase pre-concorsuale, quanto in fase post-concorsuale, ma l'apertura della procedura resta un requisito essenziale del reato.

Il n. 1 della lettera *a)* definisce la bancarotta fraudolenta patrimoniale come « la condotta dell'imprenditore individuale che, contemporaneamente allo stato di insolvenza o al concreto pericolo del medesimo, distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa il patrimonio che, a norma delle leggi civili, è destinato al soddisfacimento dei creditori, espone o riconosce passività inesistenti finalizzate ad arrecare pregiudizio ai creditori ». Nella norma di delega, rispetto alla normativa vigente, si evidenzia inoltre che autore del reato può essere il solo imprenditore individuale (per gli institori e gli amministratori si devono vedere lettere d) ed e)). Si fa riferimento, piuttosto che ai beni dell'imprenditore, al patrimonio destinato al soddisfacimento dei creditori. La relazione illustrativa precisa che ciò rappresenta un'estensione dell'oggetto della bancarotta patrimoniale, « con inclusione, ad esempio, del patrimonio del garante concorrente con il soggetto qualificato». La legge delega richiede, inoltre, la previsione di una fattispecie autonoma di reato per l'imprenditore individuale che cagiona intenzionalmente il dissesto, allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, o occultare il dissesto o occultare la commissione di reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale o preferenziale, distrugge, sottrae, falsifica od omette di tenere i libri o le scritture contabili previsti dalla legge, ovvero tiene i medesimi in modo irregolare o incompleto.

Il n. 2 della lettera a) definisce la bancarotta fraudolenta documentale come la condotta dell'imprenditore individuale che nei tre anni precedenti il provvedimento di apertura della procedura concorsuale, distrugge, sottrae, falsifica od omette di tenere i libri o le scritture contabili previsti dalla legge, ovvero tiene i medesimi in modo irregolare o incompleto. Rispetto alla normativa vigente, nella norma di delega è previsto un arco temporale entro il quale devono essere tenute le condotte che integrano la fattispecie (tre anni precedenti il provvedimento di apertura della procedura concorsuale) ed è eliminata, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Il n. 3 della lettera a) definisce la bancarotta fraudolenta preferenziale come la condotta dell'imprenditore che, allo scopo di favorire taluni creditori a danno di altri, contemporaneamente allo stato di insolvenza o al concreto pericolo del medesimo, esegue pagamenti, o altre prestazioni estintive di obbligazioni, indebiti o non giustificati sotto il profilo giuridico o economico, ovvero simula titoli di prelazione. Rispetto alla normativa vigente, con riferimento al profilo temporale, l'espressione « prima o durante la procedura fallimentare » è sostituita dal riferimento alla contemporaneità con lo stato di insolvenza o con il concreto pericolo del medesimo. Inoltre, si specifica che la fattispecie è integrata non da un qualsiasi pagamento, ma da un pagamento, o comunque dall'estinzione di un'obbligazione, che risulti indebito o non giustificato sotto il profilo giuridico o economico.

Per quanto riguarda le sanzioni da applicare ai delitti di bancarotta fraudolenta, la lettera *i*), nn. 1) e 2) prevede per la bancarotta patrimoniale e per quella documentale la reclusione con il minimo da 2 a 4 anni e con il massimo da 8 a 12 anni (attualmente il minimo ed il massimo di reclusione sono rispettivamente 3 e 10 anni). Per la bancarotta preferenziale sono sti confermati i limiti edittali di 1 e 5 anni.

Ai sensi della lettera *b*), il Governo dovrà rivedere la disciplina del delitto di bancarotta semplice. Il provvedimento di apertura della procedura concorsuale costituisce requisito essenziale anche di tale delitto, in base alla già richiamata lettera *o*).

Il disegno di legge delega limita le ipotesi di bancarotta semplice alla condotta dell'imprenditore individuale che omette o ritarda la presentazione dell'istanza per l'apertura della procedura concorsuale, così da aggravare il preesistente dissesto. Sostanzialmente la delega mantiene la sola ipotesi attualmente prevista dall'articolo 217, primo comma, n. 4), della legge fallimentare. Diversamente dalla disciplina vigente, il disegno di legge non richiede, come presupposto del

reato, la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore. La lettera *o*), infatti, limita il presupposto del provvedimento di apertura della procedura concorsuale ai delitti di bancarotta fraudolenta (lett. *a*) e di bancarotta semplice impropria (lett. *e*).

Ai sensi della lettera *c*), il Governo dovrà prevedere ipotesi specifiche di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta preferenziale a carico del soggetto cui è estesa la procedura concorsuale e relativamente a condotte di disposizione dei propri beni.

In tali ipotesi, ai sensi della lettera *i*), n. 2), la sanzione dovrà essere della reclusione non inferiore ad un anno e non superiore a 5 anni. In questo caso dunque, il disegno di legge prevede una sanzione meno pesante rispetto a quella prevista, in generale, per i delitti di bancarotta fraudolenta.

Le lettere *d*) ed *e*) si riferiscono ai delitti di bancarotta impropria; anche a tali delitti si applica il criterio direttivo di cui alla lettera *o*) relativo al requisito essenziale del provvedimento di apertura della procedura.

Ai sensi della lettera *d*), il Governo dovrà disciplinare il delitto di bancarotta fraudolenta impropria.

Il Governo dovrà (n. 1) ridisciplinare la fattispecie prevedendo che i delitti di bancarotta fraudolenta (patrimoniale, documentale o preferenziale) possano essere commessi, oltre che dall'imprenditore individuale (lett. a), anche da: altri soggetti, quali l'institore, ovvero colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale, gli amministratori, direttori o soggetti preposti - anche di fatto - a funzioni di controllo o di liquidazione di società, imprenditori collettivi o enti dichiarati insolventi ed i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. In queste ipotesi, quanto all'elemento soggettivo, il governo potrà prevedere come dolo alternativo, il fine di arrecare pregiudizio ai soci.

Il delitto di bancarotta fraudolenta impropria potrà essere configurato anche (n. 2) laddove i predetti soggetti abbiano comunque cagionato, aggravato o occultato il dissesto della società attraverso l'abuso dei propri poteri, la violazione dei doveri relativi alla carica, le false comunicazioni sociali e le illecite operazioni sul capitale, gli utili, le riserve o il patrimonio sociale.

Ai sensi della lettera *e*), il Governo dovrà disciplinare il delitto di bancarotta semplice impropria.

Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo dovrà prevedere il delitto di bancarotta semplice impropria in due casi. Il primo è previsto a fronte di institori, amministratori, direttori o soggetti preposti - anche di fatto - a funzioni di controllo o di liquidazione di società, imprenditori collettivi o enti dichiarati insolventi nonché dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari che omettano o ritardino la presentazione dell'istanza per l'apertura della procedura concorsuale, così da aggravare il preesistente dissesto (si riprende la fattispecie di bancarotta semplice delineata dalla lettera b). Il secondo, è previsto a fronte di condotte o operazioni che determinano o aggravano il dissesto della società; si dovrà trattare di operazioni manifestamente imprudenti o di pura sorte; viene rimessa al Governo la valutazione dell'opportunità di prevedere la responsabilità penale solo se la condotta è commessa in danno di società con azioni quotate in borsa o diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

La lettera *f*) contiene principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo nel regolamentare il reato di simulazione del credito.

Il disegno di legge, non innovando rispetto alla normativa vigente, definisce la fattispecie di simulazione di credito come la « presentazione, nel corso della procedura concorsuale, di domande di ammissione di crediti fraudolentemente simulati, anche per interposta persona ».

Per quanto riguarda la sanzione da applicare al delitto di simulazione del credito, la lettera *i*), n. 2) conferma quella detentiva (da 1 anno a 5 anni) e toglie quella pecuniaria (da 51 a 516 euro).

Ai sensi della lettera *g*) il Governo dovrà ridisciplinare il reato di ricettazione fallimentare. Il disegno di legge delega qualifica la ricettazione fallimentare come la « condotta di chi, consapevole dello stato di dissesto o dell'apertura della procedura concorsuale, senza essere creditore o titolare di diritti sul patrimonio dell'insolvente e senza concorrere con il medesimo, cagiona una diminuzione ingiustificata del patrimonio dell'insolvente stesso ». Dovranno essere previste circostanze attenuanti ad effetto speciale che sembrerebbero operare sia per il reato di ricettazione fallimentare che per la simulazione di credito, disciplinata dalla lettera precedente.

In particolare, dovranno essere previste attenuanti per la simulazione di credito, se la domanda di ammissione del credito simulato è ritirata prima della comunicazione, da parte del curatore, dell'esito del procedimento di accertamento del passivo ovvero - se manca l'accertamento dei crediti o dei diritti – prima dell'esercizio dell'azione penale. Attualmente, ai sensi dell'articolo 232, secondo comma, il reato è attenuato e la pena dimezzata se la domanda è ritirata prima della verifica dello stato passivo. Per la ricettazione fallimentare la circostanza attenuante ricorre se i beni ingiustificatamente sottratti al patrimonio dell'insolvente sono reintegrati, anche per equivalente.

La lettera h) delega il Governo a disciplinare il delitto di falsa esposizione di dati o di informazioni all'interno del quale vengono individuate determinate fattispecie. La prima si ha in caso di esposizione di informazioni false o omissione di informazioni imposte dalla legge per poter accedere alle procedure di concordato preventivo, di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e di approvazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti da parte del Ministero dello sviluppo economico. La seconda ricorre in caso di simulazione di crediti inesistenti o altri comportamenti di frode, al fine di influire sulla formazione delle maggioranze. Il Governo dovrà inoltre prevedere che la pena prevista in quest'ultima ipotesi (alterazione delle maggioranze) si applichi anche

al creditore che riceve il pagamento o che accetta la promessa al fine dell'espressione del proprio voto.

Come preannunciato la lettera *i)* detta principi e criteri direttivi in ordine all'entità delle sanzioni penali che il Governo dovrà prevedere per i reati fallimentari. Dalla formulazione della disposizione sembrerebbe che il numero 1) relativo alle sanzioni applicabili alla bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (nonché alla bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale e documentale) rimetta al legislatore delegato l'effettiva determinazione della sanzione, nell'ambito dei minimi e dei massimi posto dal legislatore delegante.

I numeri 2) e 3) invece, prevedrebbero direttamente le sanzioni applicabili alle fattispecie individuate, posto che a differenza del numero 1) non fa riferimento ad una successiva individuazione della pena.

Qualora questa fosse l'interpretazione corretta, andrebbe chiarito il significato nell'alinea del rifiuto della graduazione delle pene in relazione alla gravità degli illeciti.

Qualora invece anche nelle fattispecie di cui ai numeri 2) e 3) l'effettiva determinazione delle sanzioni fosse rimessa al Governo occorrerebbe meglio esplicitarlo nella formulazione delle disposizioni.

La lettera *l*) delega il Governo a prevedere per le diverse fattispecie penali una serie di circostanze aggravati e attenuanti, anche ad effetto speciale.

In particolare, il Governo dovrà prevedere aggravanti se il colpevole abbia commesso più fatti penalmente rilevanti o se il fatto abbia causato un danno di rilevante gravità. Il legislatore dovrà invece prevedere attenuanti se il fatto abbia causato un danno di speciale tenuità; se il colpevole, prima del giudizio o della comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo, abbia riparato integralmente il danno patrimoniale patito dai creditori o se, in mancanza dell'accertamento dei crediti o dei diritti, prima dell'esercizio dell'azione penale l'autore del fatto abbia consegnato la contabilità o

comunque documenti idonei alla completa ricostruzione contabile del patrimonio o del movimento degli affari.

Ai sensi della lettera *m*), il Governo dovrà poi rivedere la disciplina delle pene accessorie.

In particolare il Governo dovrà prevedere, in caso di condanna per bancarotta fraudolenta, anche impropria, bancarotta semplice e bancarotta semplice impropria, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Spetterà al Governo stabilire la durata della pena accessoria.

La lettera *n*) delega il Governo a stabilire l'equiparazione, ai fini penali, dei curatori, dei commissari giudiziali o governativi e dei loro coadiutori ai pubblici ufficiali.

La lettera *o*), come accennato in precedenza, individua il requisito essenziale dei delitti di bancarotta fraudolenta (anche impropria), di bancarotta semplice (anche impropria), nonché di bancarotta bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta preferenziale a carico del soggetto cui è estesa la procedura concorsuale, nel provvedimento di apertura della procedura concorsuale. In sostanza, tali fattispecie ricorrono solo se alle condotte individuate fa seguito l'apertura delle procedura. Se ciò accade, i reati saranno perseguibili anche se le condotte sono successive al verificarsi del presupposto.

La lettera p) invita il Governo a prevedere che, agli effetti della legge penale, non sia ingiusto « il vantaggio dell'impresa collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo». Il principio enunciato non è estraneo al nostro ordinamento. L'articolo 2634 del codice civile (come riformato nel 2002), in tema di illeciti societari, nel prevedere il delitto di infedeltà patrimoniale degli amministratori, specifica appunto che «In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo ». Peraltro, da subito la Corte di cassazione ha affermato che la diversità degli interessi tutelati dalla legge penale fallimentare e dalla nuova disciplina dei reati societari, «impedisce che alla materia fallimentare possa applicarsi la norma prevista dall'articolo 2634, comma terzo » (Sez. V, sent. n. 36629 del 24 settembre 2003). Ancor più recentemente, la Corte ha ribadito il principio affermando che « non può in alcun modo escludersi la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione nel caso di trasferimento ingiustificato di beni da una società in stato di insolvenza ad altra società del medesimo gruppo che si trovi in difficoltà economiche » (Sez. V, sent. n. 4410 del 4 dicembre 2007).

La lettera *q*) delega il Governo a intervenire sulla procedura penale relativa ai reati fallimentari cui fa riferimento il comma in commento, così da consentire al solo curatore – fino alla definizione della procedura concorsuale – la costituzione di parte civile. I singoli creditori potranno costituirsi solo se intendono far valere un titolo di azione propria o personale.

La lettera *r)* delega il Governo a modificare gli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 270 del 1999, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Il disegno di legge, in particolare, invita il Governo a prevedere a fini penali l'equiparazione della dichiarazione di insolvenza alla dichiarazione di fallimento solo nelle ipotesi di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento, nel corso o al termine della procedura e di accertata falsità dei presupposti per l'ammissione alla procedura.

La lettera *s)* delega il governo a predisporre una normativa transitoria da applicare ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma e per disciplinare la successione nel tempo delle nuove disposizioni penali rispetto alle previgenti.

Infine, la lettera t) invita il Governo ad abrogare le norme incompatibili con la riforma.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta

La seduta termina 14.05.

23

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 giugno 2009. — Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Atto n. 79.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 26 maggio 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, nella seduta di ieri, si è concluso il ciclo di audizioni informali sul provvedimento in esame.

Luciana PEDOTO (PD) osserva come, nel corso delle audizioni informali svolte

dalle Commissioni, il decreto legislativo n. 81 del 2008 sia stato più volte definito come « affrettato » e « da correggere ». Lo stesso collega Damiano ha ricostruito le vicende che ne hanno accompagnato l'emanazione e ha riconosciuto l'esistenza di alcune contraddizioni e lacune. Ritiene, tuttavia, che giudizio analogo dovrebbe essere espresso sullo schema di decreto correttivo in esame, come è emerso, del resto, nel corso delle stesse audizioni.

In particolare, ricorda come quasi tutti abbiano espresso perplessità sull'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiunto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, cioè sull'estensione della presunzione di conformità.

Al riguardo, esorta tutti i colleghi che non hanno potuto ascoltare l'esposizione puntuale e documentata del Procuratore Guariniello a prendere visione della memoria scritta dallo stesso depositata. In proposito, rileva che, com'è noto, le macchine marcate CE accompagnate dalla dichiarazione di conformità sono conformi alla cosiddetta « Direttiva macchine », la quale è relativa alla progettazione e alla costruzione di una macchina e non al suo utilizzo. Si prevede, inoltre, che l'adozione certificata di modelli di gestione esime

dalla responsabilità. Al riguardo, si pone tuttavia il problema dei soggetti deputati alla certificazione degli stessi modelli di gestione. Ritiene, infatti, che l'applicazione di un modello di gestione non possa essere appannaggio di « università » genericamente definite.

Se tra gli obiettivi dello schema di decreto vi è quello di ridurre un approccio formalistico, con tale estensione di presunzione di conformità si rischia, al contrario, di rafforzare tale approccio formalistico e burocratico.

Sempre nell'ambito degli obblighi del datore di lavoro, rileva che l'articolo 43 determina la scomparsa dall'ambito dell'attività ispettiva di qualunque istituzione pubblica, veramente terza, nel processo che dovrebbe garantire la sicurezza dei lavoratori. Le attrezzature di lavoro, infatti, vengono già immesse sul mercato con costruzione garantita da privati (scelti dal costruttore) e con controlli di messa in servizio (quello che in gergo viene chiamato collaudo di primo impianto) anch'essi praticabili da privati. Rimaneva quindi, in carico agli organi di parte pubblica, solamente il primo controllo periodico. Se anche questo può esser fatto da privati scelti e pagati dal datore di lavoro, la terzietà da cui deriva l'efficacia del controllo viene meno.

Aggiunge, quindi, che i controlli che i ministeri vigilanti dovevano effettuare sulle attività degli organismi privati non sono stati fatti, nella maggioranza dei casi, lasciando spazio ad un preoccupante lassismo nell'applicazione delle norme di sicurezza.

Svolge poi alcune considerazioni sulle parti di specifica competenza della XII Commissione.

Per quel che concerne l'articolo 6, osserva che, accanto all'esigenza di individuare i criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di sicurezza e salute sul lavoro, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere che tale formazione sia sinergica e in sintonia con l'attività delle scuole di specializzazione in

medicina del lavoro, anche mediante la possibilità di promuovere dei corsi specialistici nell'ambito di dette scuole.

Per quanto riguarda l'articolo 7, ritiene che l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera debbano essere sempre svolte in strutture abilitate secondo i criteri prefissati dal Sistema sanitario nazionale per le strutture equipollenti.

Per quanto concerne, quindi, l'articolo 12, propone che l'obbligo di inviare i lavoratori a visita medica, oltre che nelle scadenze prestabilite, sia previsto ogni volta che il lavoratore presenti una documentazione sanitaria attestante uno stato di patologia in essere, successivo alle visite già effettuate.

Con riferimento all'articolo 24, comma 7, osserva che il giudizio di inidoneità formulato dal medico competente debba recare anche le motivazioni alla base dell'inidoneità.

Passando, quindi, all'articolo 110, propone che la periodicità dei controlli sui lavoratori esposti all'amianto sia annuale: la locuzione « periodicamente », infatti, è generica, mentre è necessario, così come gli studi epidemiologi evidenziano, stabilire un controllo annuale di questo personale e ciò anche al fine di dare un senso compiuto alla sorveglianza sanitaria, che, come giustamente è indicato nell'articolo, non è più unicamente finalizzata a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione.

Con riferimento, infine, all'articolo 111, propone che, nell'apposito registro dell'ISPESL, siano annotati non solo i casi accertati di mesotelioma, ma anche le patologie dell'apparato genitourinario di pazienti che prestano la loro opera con sostanze quali vernici tossiche, collanti, solventi o simili, e sia inoltre prevista un'osservazione sanitaria semestrale. Per le citate patologie dell'apparato genitourinario, in particolare, si potrebbe, alternativamente, prevedere la possibilità di istituire un apposito registro oppure un elenco apposito nell'ambito del registro esistente.

In conclusione, ribadisce quanto già emerso nel corso delle audizioni a proposito del rapporto tra etica e risparmio, nonché della stretta connessione tra questi due aspetti nella cultura della sicurezza. Osserva, infatti, come il costo della mancata sicurezza sui luoghi di lavoro sia stimato in circa 45 miliardi di euro, metà dei quali sono a carico della collettività. Lo Stato dovrebbe, dunque, sostenere e incentivare le imprese che investono in sicurezza per ragioni etiche, ma anche perché esso stesso beneficerebbe del vantaggio economico che ne deriva.

Elisabetta RAMPI (PD) osserva preliminarmente che sul fenomeno delle morti sui luoghi di lavoro per troppo tempo ha governato un colpevole silenzio, sottolineando come la stessa espressione « morte bianca» - in genere utilizzata per identificare la sindrome che colpisce i lattanti nella culla - che ricorre sui media in concomitanza con il verificarsi di tali luttuosi eventi, abbia contribuito negli anni a far par passare inosservata la carica di violenza che si cela dietro a quelle che ritiene delle vere e proprie forme di omicidio. Fa notare che solo recentemente - grazie alle meritorie iniziative intraprese in materia dal Governo Prodi e, in particolare, dal Ministro del lavoro di allora, Cesare Damiano - il livello di attenzione su tali argomenti è tornato ad essere elevato, pur ritenendo doveroso precisare che i tassi di mortalità sul lavoro in Italia sono ancora estremamente preoccupanti. Si tratta, a suo avviso, di eventi tragici non attribuibili in alcun modo alla pura fatalità, che colpiscono in special modo le categorie sociali più deboli e povere, composte sia da lavoratori italiani che stranieri. In proposito, intende segnalare, allo stato attuale, un poco corretto modo di operare dei mezzi di informazione, che, a suo avviso, tendono a sottacere il tributo di sangue pagato dai lavoratori stranieri - soprattutto quelli rumeni - omettendo di portare alla cronaca le morti sul lavoro di tali persone e provvedendo, al contrario, a dare ampio risalto a quelle notizie che

parlano di una criminalità diffusa presso tali comunità di stranieri, particolarmente presenti in Italia. Ricorda che sull'argomento della sicurezza sui luoghi del lavoro è più volte intervenuto il Presidente della Repubblica, il cui forte impegno in materia, rivolto a tenere alto il livello di guardia rispetto al verificarsi di tale eventi, testimonia la sua volontà di fare di tale tematica un punto forte del suo mandato presidenziale. Ritiene, pertanto, che tutti i soggetti istituzionali, economici, professionali, mediatici, siano chiamati responsabilmente ad uno sforzo maggiore, al fine di creare un clima culturale favorevole alla diffusione di buone pratiche e giuste regole nel campo della sicurezza sul lavoro: occorre, a tal fine, predisporre politiche attive volte a garantire una effettiva salvaguardia dei lavoratori sui luoghi di lavoro, da portare avanti a prescindere dal colore politico dell'Esecutivo chiamato a governare dai cittadini elettori.

Osserva che il Testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo n. 81), sul quale lo schema di decreto correttivo in esame si propone di intervenire in senso peggiorativo, è stato il frutto di un lungo e complesso lavoro, che ha portato l'Esecutivo a confrontarsi con i soggetti a diverso titolo interessati alla materia: oggi, questa importante conquista legislativa, a suo avviso, verrebbe quindi messa in discussione e depotenziata dal provvedimento in esame, che, al contrario, minandone i suoi principi fondanti, per presunte esigenze di semplificazione e di urgenza, contribuisce a determinare un abbassamento dei livelli di tutela sui luoghi di lavoro, conducendo ad una dequalificazione del capitale umano e ad una deresponsabilizzazione dell'imprenditore. Pur giudicando il decreto legislativo n. 81 del 2008 non esente da critiche e contraddizioni, ritiene pertanto grave che lo schema di decreto in discussione intervenga a stravolgerne l'impianto complessivo, auspicando pertanto un cambiamento di rotta dell'Esecutivo, che possa recepire i suggerimenti forniti dai numerosi soggetti ascoltati nel corso delle audizioni informali svolte nel giorni scorsi presso le Commissioni riunite XI e XII.

Entrando più nello specifico dell'articolato dello schema di decreto legislativo, si sofferma sull'articolo 2-bis, che introduce una presunzione di conformità alle prescrizioni contenute nel provvedimento, in presenza di una corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi e della certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università. Giudica tale disposizione palesemente iniqua ed in contrasto con la normativa comunitaria, sottolineando, inoltre, come gli enti bilaterali non abbiano le necessarie competenze per svolgere questo tipo di attività.

Esprime poi grandi perplessità sull'articolo 15-bis – di cui auspica una complessiva riconsiderazione – introdotto dall'articolo aggiuntivo 10-bis al decreto legislativo n. 81, in materia di obbligo di impedimento dell'evento infortunistico, contro il quale si sono levate numerose voci di protesta, recepite, oltre che dalle regioni, che hanno espresso parere negativo, soprattutto dal Presidente della Repubblica, il cui monito si è alzato forte per affermare la necessità di operarne una profonda revisione, a tutela della sicurezza dei lavoratori. Ritiene che tale norma operi un netto spostamento dell'asse della

responsabilità a svantaggio del lavoratore, operando un sovvertimento dei principi generali dell'ordinamento attraverso la previsione di una inversione dell'onere della prova, posto a carico del lavoratore e non più del datore di lavoro.

In conclusione, nell'esprimere profonde perplessità sulla parte del provvedimento relativa al documento di valutazione del rischio (a suo avviso, ridotto a strumento formale privo di alcuna utilità concreta), alle sanzioni (che ritiene siano state incrementate per il lavoratore e diminuite per il datore), alle visite preassuntive, valutato comunque negativamente l'impianto complessivo del provvedimento, auspica che il Ministro Sacconi - che in recenti dichiarazioni pubbliche si è mostrato disponibile ad apportate modifiche migliorative al testo – possa fare un passo indietro e - d'intesa con le parti sociali riveda gran parte delle disposizioni contenute nel provvedimento, al fine di redigere un testo realmente condiviso, che sia in grado di tornare a garantire alti livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro, venendo in contro alle esigenze primarie della collettività.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, essendo imminente la ripresa dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Differimento del termine per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le elezioni politiche svoltesi nell'anno 2008. Nuovo testo C. 17 Brugger (Seguito dell'esame e conclusione)	27
ALLEGATO (Emendamenti)	30
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio (Seguito dell'esame e rinvio)	28
Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (Seguito dell'esame e rinvio)	28
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai (Seguito dell'esame e rinvio)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI, della Lega delle autonomie locali e del Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici (CISIS) (Svolgimento e conclusione)	29

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 giugno 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.35.

Differimento del termine per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le elezioni politiche svoltesi nell'anno 2008.

Nuovo testo C. 17 Brugger.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 maggio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio ha espresso, sul provvedimento in esame, parere favorevole con una condizione, intesa a riformulare la clausola di invarianza della spesa.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, presenta l'emendamento 2.1 (vedi allegato), che recepisce la condizione posta dalla Commissione Bilancio.

Il sottosegretario Michelino DAVICO esprime parere favorevole sull'emendamento della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 2.1 della relatrice.

Donato BRUNO, presidente, considerato che sul provvedimento si riscontra un ampio consenso, invita i gruppi ad esprimere il proprio orientamento ai fini dell'eventuale trasferimento dell'esame della proposta di legge in oggetto alla sede legislativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice, deputata Lorenzin, mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost.Versace e C. 2264 cost. Pisicchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 giugno 2009.

Donato BRUNO, presidente e relatore, ricorda che il Governo e la maggior parte dei gruppi hanno espresso l'avviso che sarebbe opportuno rimandare l'esame del provvedimento in titolo a dopo la presentazione, da parte del Governo, dell'atteso disegno di legge recante il codice delle autonomie, che, per inciso, dovrebbe avvenire a breve presso questo ramo del Parlamento. Trattandosi di un provvedi-

mento iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea su richiesta di un gruppo di minoranza, l'Italia dei valori, la Presidenza ha ritenuto doveroso mantenerlo all'ordine del giorno della Commissione, ancorché esso non sia stato poi confermato nel calendario dei lavori dell'Assemblea di giugno, in attesa di sentire, sulla richiesta di rinvio, il gruppo in questione.

David FAVIA (IdV) chiede alla presidenza di valutare la possibilità di rinviare la seduta alla prossima settimana, così da consentirgli di riflettere sulla richiesta del Governo e degli altri gruppi.

Donato BRUNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, precisando che in quell'occasione si deciderà se proseguire nell'esame, nel qual caso interverranno i deputati che si sono iscritti a parlare, ovvero rimandare l'esame ad un successivo momento.

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 maggio 2009.

Il sottosegretario Michelino DAVICO ricorda che nella seduta del 14 maggio è stata fatta menzione, nel corso del dibattito, della sentenza n. 46370 del 2008 della Corte di cassazione, che ha mutato il precedente orientamento della Corte in materia di prescrizione nell'ordinamento elettorale, riferendo il termine ridotto di cui all'articolo 100 del testo unico per le elezioni comunali alla prescrizione dell'azione penale popolare, e non alla prescrizione del reato, ed è stato osservato che, di conseguenza, anche ai reati elettorali compiuti in occasione delle elezioni amministrative deve applicarsi il termine

di prescrizione ordinario, come avviene per le elezioni politiche.

Ricorda inoltre che è stato chiesto al Governo se vi sia una ragione per il mancato riferimento alla predetta pronuncia della Corte di cassazione come ad altre di segno analogo. Al riguardo, nell'assicurare che il Governo ha svolto uno studio approfondito sulla vigenza e sull'applicazione dell'articolo 100, presentando alla Commissione un ampio quadro delle tematiche rilevanti, chiarisce, ad integrazione di quanto già detto, che non si è fatto riferimento alle due recenti pronunce del giudice di Cassazione n. 46370 del 2008 e n. 17630 del 2005 solo perché esse rappresentano orientamenti nuovi ma isolati e minoritari, coevamente contraddetti da altre sentenze, ad esempio, le n. 38836 e n. 42199 del 2006.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di cittadinanza.

C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566
De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio
Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli
e C. 2035 Sbai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 26 maggio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 16.15.

Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI, della Lega delle autonomie locali e del Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici (CISIS).

(Svolgimento e conclusione).

Roberto ZACCARIA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni Battista PITTALUGA, Conferenza delle regioni e delle province autonome, Andrea NICOLINI, Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici (CISIS), Paolo MADOTTO, Lega delle autonomie locali, e Corrado GHIRARDELLI, UPI, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Linda LANZIL-LOTTA (PD) e Raffaele VOLPI (LNP).

Corrado GHIRARDELLI, *UPI*, Paolo MADOTTO, *Lega delle autonomie locali*, e Giovanni Battista PITTALUGA, *Conferenza delle regioni e delle province autonome*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, ringrazia i partecipanti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Differimento del termine per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le elezioni politiche svoltesi nell'anno 2008 (C. 17 Brugger).

EMENDAMENTI

ART. 2

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'attuazione della presente legge si provvede, nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. 1. Il relatore.

(Approvato)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli (<i>Esame e rinvio</i>)	31
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato. C. 1235 Ferranti (Esame e rinvio)	33
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01497 Rossomando: Sul finanziamento delle attività del gratuito patrocinio e la liquidazione dei relativi onorari	37
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	43
5-01465 Nicola Molteni: Sul gratuito patrocinio per i reati commessi in danno di cittadini italiani all'estero	37
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	45
ATTI COMUNITARI:	
Libro verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(2009)175 def.).	
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(2009)174 def.)	38

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

C. 825 Angela Napoli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela NAPOLI (PdL), relatore, rileva che la proposta di legge in esame introduce nella disciplina della misura di prevenzione della sorveglianza speciale anche il divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o di simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente.

Su proposta del Questore o del Procuratore della Repubblica possono essere sottoposti alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza coloro che, sulla base di elementi di fatto, sono ritenuti: abitualmente dediti a traffici delittuosi; vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; sono dediti alla commissione di reati o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubbliche; sono indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso e ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Non può non stupire che le persone sottoposte a sorveglianza speciale di polizia in forza di apposito decreto del Tribunale (tali, per esempio, gli indiziati i appartenere ala mafia o ad altre organizzazioni similari) siano per legge private dell'elettorato attivo e passivo, ma rimangano del tutto libere di svolgere propaganda elettorale e quindi di esercitare una loro influenza sul terreno politico.

Circostanza questa, che offre alle stesse persone ampi spazi di pressione, soprattutto nei piccoli centri, sugli orientamenti dell'elettorato. E poiché si tratta di persone riconosciute socialmente pericolose è fin troppo evidente come, in ipotesi del genere (si pensi, soprattutto, in certe zone, ai fiancheggiatori di gruppi mafiosi), possano risultarne favoriti perversi intrecci di interesse tra le medesime e gli uomini politici ad esse legati. È questo, per l'appunto, ciò che la proposta di legge in questione vuole evitare.

Al delinquente sottoposto a sorveglianza speciale non interessa essere di persona « dentro » l'istituzione elettiva (Comune, Provincia, Regione, Parlamento); ha invece interesse che vi sia chi lo possa aiutare o agevolare nella realizzazione di interessi specifici e particolari e, più precisamente, nella realizzazione del malaffare.

Introducendo il divieto di propaganda elettorale per il sorvegliato speciale e sanzionando, nel contempo, anche la condotta del candidato che si rivolge per la propaganda al sorvegliato speciale, si recide alle origini e in maniera concreta l'intreccio delinquenza – politica e malaffare, bonificando le istituzioni.

Il delinquente non può procedere alla raccolta dei voti, perdendo così il suo potere contrattuale nei confronti del politico e questi, a sua volta, non è più in alcun modo condizionato dal delinquente.

Il divieto di propaganda elettorale non è in contrasto con i principi contenuti nella Costituzione perché: se si consente con la sorveglianza speciale di limitare la libertà personale del cittadino ed in maniera più grave con il soggiorno obbligato. a maggior ragione può inibirsi al cittadino di fare opera di propaganda elettorale, in concreto diretta a perseguire il malaffare, utilizzando le istituzioni repubblicane; il divieto non è perpetuo e ha la durata della sorveglianza speciale applicata (da uno a cinque anni); il divieto si coordina e si inserisce tra le altre prescrizioni, ancora più gravose, previste all'articolo 5, terzo comma, della legge n. 1423 del 1956; la misura, che dovrebbe prevedere anche detto divieto, è applicata con decreto emesso dal tribunale in camera di consiglio e con la rigorosa osservanza di tutte le garanzie giurisdizionali previste per l'imputato nel processo ordinario. Infatti, il soggetto proposto alla misura di prevenzione ha diritto: di essere sentito; di essere assistito da un difensore; di indicare e di produrre tutto quanto serva a sua discolpa; contro la decisione del Tribunale può ricorrere alla Corte d'appello e contro la decisione della Corte d'appello può ricorrere in Cassazione.

Per colpire efficacemente l'accordo tra delinquente e politico ed impedire ogni possibile condizionamento, attraverso le elezioni, delle istituzioni, è prevista la stessa sanzione per il sorvegliato speciale e il candidato (da due a cinque anni di reclusione).

Per entrambi sono facoltativi l'arresto in flagranza e l'emissione di ordinanza di custodia cautelare. Per il candidato riconosciuto colpevole, inoltre, il giudice deve emettere dichiarazione di ineleggibilità. Il candidato, se eletto, decade dalla carica previa delibera dell'organo di appartenenza. L'esecuzione del provvedimento è demandata al Prefetto della provincia di residenza del candidato.

È prevista, inoltre, la pubblicazione della sentenza di condanna passata in giudicato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.

C. 1235 Ferranti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donatella FERRANTI (PD), relatore, rileva come l'esigenza di porre mano alla disciplina codicistica della prescrizione del reato si apprezzi soprattutto sul piano di una complessiva strategia riformatrice che assicuri, come previsto in Costituzione, la ragionevole durata dei processi penali.

L'istituto della prescrizione è stato oggetto di un recente intervento legislativo, il riferimento è alla legge n. 251 del 2005, che non solo ha lasciato irrisolti i nodi più rilevanti in punto di interferenza tra disciplina sostanziale dell'estinzione del reato e tempi processuali, ma ha anche aggravato gli effetti indiretti, e non per questo meno significativi, che la prescrizione oggi è capace di produrre proprio nel senso di un allungamento della durata degli accertamenti. Ciò perché la rimodulazione del tempo della prescrizione, che per vasti settori di fattispecie penali anche gravi è stato sensibilmente ridotto, non ha tenuto conto delle effettive capacità del sistema giudiziario di smaltire il rilevante carico di lavoro e del comprensibile atteggiamento difensivo, per il vero non molto diffuso, del ricorso a strumenti dilatori del processo per « ottenere », male che vada, la pronuncia di estinzione.

Non si vuole certo affermare che la prescrizione del reato debba avere tempi molto lunghi per fare sì che l'organizzazione degli uffici giudiziari, ingolfata ed appesantita dal numero elevato di processi, possa tenere il passo e far pesare sugli imputati le deficienze di un sistema che non è in grado di assicurare la ragionevole durata dei processi.

Deve però convenirsi che il tempo della prescrizione non è omologo al tempo del processo, perché l'uno è il tempo dell'oblio e l'altro il tempo dell'accertamento, l'uno il tempo dell'inerzia e l'altro il tempo dell'attività. Ed allora, occorre che il processo possa disporre di un tempo ragionevole, che significa non solo sufficientemente rapido per non infliggere all'imputato l'ulteriore pena della sottoposizione ad un giudizio dalla durata indefinita, ma anche convenientemente ampio per far sì che ogni esigenza di accertamento possa essere soddisfatta.

In forza di queste premesse di indubbia razionalità, propone innanzitutto di riformare la previsione sul tempo di prescrizione dei reati, ancorandola sempre al tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista, ma aumentata della metà. Si tratta di misura necessaria ad evitare che il maturarsi della prescrizione del reato funga da sbarramento troppo anticipato ed irragionevole all'accertamento che si sviluppi secondo tempi fisiologici.

Fatta eccezione per i reati imprescrittibili, che sono individuati in quelli punibili con la pena dell'ergastolo, applicabile anche come effetto del riconoscimento di circostanze aggravanti, si prevedono sia limiti minimi che limiti massimi di prescrizione, comunque non valicabili dal computo riferito alla previsione di pena edittale. Quanto al limite minimo la previsione è di sei anni per i delitti e di quattro anni per le contravvenzioni, ancorché punite con la sola pena pecuniaria, al pari di quanto attualmente previsto. Una novità è invece costituita dalla fissazione di un limite massimo, individuato in venti anni, che si eleva a trenta anni per i procedimenti aventi ad oggetto i delitti gravi di criminalità mafiosa e terroristica. È evidente la funzione di garanzia dei diritti dell'imputato insita nella fissazione di termini massimi di prescrizione non valicabili, specie se si pone mente alla tendenza da ultimo invalsa nella legislazione penale di rispondere ai bisogni di sicurezza e di repressione criminale soprattutto con l'innalzamento delle previsioni edittali di pena.

Si prevede poi che il termine di prescrizione sia di sei anni per i reati oggetto dei procedimenti innanzi al giudice di pace, e per i quali questi possa irrogare una pena diversa sia da quella detentiva che dalla pecuniaria. Il riferimento è alle cosiddette « sanzioni paradetentive » (permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità) per le quali, con la disciplina vigente, è sorto un problema interpretativo, risolto da una pronuncia di inammissibilità della Corte costituzionale n. 3 del 2008, la quale ha chiarito che dette sanzioni non hanno autonomia e dignità di sanzioni principali e che, dunque, la previsione del termine oggi triennale per la prescrizione dei reati per i quali la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria non può che avere riguardo a pene ancora non previste. Lo sguardo del legislatore della riforma del 2005 è rivolto al futuro, alla revisione possibile dell'apparato sanzionatorio.

Questa tensione verso quel che ancora non è, connota anche la disposizione riformatrice che oggi si propone, giacché il termine di prescrizione di sei anni è parimenti previsto anche per i reati per i quali la legge stabilisce una pena diversa dalla detentiva e dalla pecuniaria.

Nulla è poi innovato per quel che attiene alle modalità di computo del tempo necessario alla prescrizione del reato: si continua ad avere riguardo alla pena edittale stabilita per il reato consumato o, data la sua autonomia di struttura, per il reato tentato, senza che rilevino le circostanze, fatta eccezione di quelle aggravanti ad effetto speciale e di quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.

In caso di reato punibile sia con pena detentiva che con pena pecuniaria, il parametro per il computo del termine prescrizionale continua ad essere la pena detentiva.

Infine si riproduce la previsione della rinunciabilità della prescrizione, richiedendosi, come fa l'attuale disciplina, che la rinuncia sia espressa, e dunque non affidabile a comportamenti taciti o concludenti.

La modifica proposta è quella di ripristinare la disciplina vigente anteriormente alla novella del 2005, che aveva eliminato la riferibilità del termine di prescrizione al reato continuato unitariamente considerato. Con la riforma del 2005 si è previsto che, ai fini della determinazione del dies a quo del termine di prescrizione, il reato continuato non possa essere considerato unitariamente, ma debba essere scisso nei suoi componenti per poi fissare nel giorno della consumazione, o nel giorno in cui è cessata l'attività del colpevole se si tratta di reato tentato, il termine iniziale di computo.

È di contro scelta più adeguata quella di riferire il *dies a quo* al giorno in cui è cessata la continuazione, dovendosi prendere atto che il reato continuato non è una costruzione fittizia del legislatore e che la sua considerazione unitaria a fini del computo del termine di prescrizione segue alla necessità di valorizzare l'unicità del disegno criminoso che lega i vari episodi e giustifica l'adozione di trattamenti sanzionatori di minore severità.

Nella prospettiva di una razionalizzazione delle interferenze tra prescrizione e processo si pone mano alla riforma dell'articolo 159 che disciplina i casi di sospensione del corso della prescrizione in relazione ad alcune evenienze processuali.

Si propone di arricchire il catalogo di fatti processuali a cui va riconosciuto l'effetto sospensivo della prescrizione, e in particolare si prevede che il termine di sospensione rimanga sospeso: nel caso di presentazione della dichiarazione di ricusazione e per il tempo che intercorre tra la presentazione e la comunicazione al giudice procedente della dichiarazione di inammissibilità della medesima. L'effetto

sospensivo si produce, dunque, soltanto se la parte abbia proposto una dichiarazione di ricusazione manifestamente infondata o senza i requisiti formali imposti dalla legge; nel caso di concessione di un termine a difesa, e per un periodo corrispondente a detto termine, per l'ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa. Le determinazioni del difensore e dell'imputato, questa la *ratio* della previsione, che attengano al loro rapporto fiduciario, non possono riverberare effetti sui tempi del processo senza che costoro ne abbiano un'assunzione di responsabilità che passa necessariamente per la sospensione della prescrizione; nel caso in cui su richiesta dell'imputato si debba provvedere, per mutamento della persona fisica del giudice, alla rinnovazione di prove dibattimentali, con sospensione pari al periodo necessario alla rinnovazione, e sempre che la prova rinnovata non concerna fatti e circostanze nuovi. La sospensione della prescrizione non opera comunque con riguardo ai coimputati nello stesso procedimento che non abbiano fatto richiesta di rinnovazione e per l'ipotesi in cui si sia proceduto alla separazione dei processi. Il senso della previsione è chiaro: la rinnovazione della stessa prova assunta già nello stesso dibattimento, sia pure davanti ad un giudice fisicamente diverso, non risponde al bisogno di assicurare il contraddittorio, ma soltanto a quello, che non assurge a rilievo costituzionale, di non disperdere il requisito dell'immutabilità, che ha peraltro un significato di garanzia nella relazione con il principio di immediatezza, già fortemente compromesso dalle lungaggini processuali. Non v'è allora ragione che, in funzione disincentivante di possibili abusi del processo, non si preveda la sospensione del termine di prescrizione del reato per l'imputato che richieda la rinnovazione, quando la prova da rinnovare non abbia alcun requisito di novità; nel caso di richiesta di estrazione di un imputato dall'estero, per tutto il tempo intercorrente tra la richiesta e l'effettiva estradizione. I tempi di estradizione, fuori delle ipotesi in cui può operare l'istituto del mandato di

arresto europeo, possono essere consistenti e non è opportuno che il termine di prescrizione continui a decorrere quando non si sia ancora ottenuta la presenza dell'imputato al processo; nel caso di richiesta, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, di una rogatoria all'estero, per il periodo compreso tra la data di inoltro della richiesta di assistenza e quella in cui perviene la risposta all'autorità giudiziaria procedente.

Ancora sul terreno delle interferenze tra prescrizione del reato e processo, ritiene opportuno porre mano alla revisione del catalogo degli atti processuali aventi efficacia interruttiva della prescrizione.

Il catalogo forma un « numero chiuso » non manipolabile dall'interprete. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con una pronuncia recente - Sez. un., 22 febbraio 2007 n. 21833, Iordache, rv. 236372 – hanno stabilito il principio per il quale l'avviso di conclusione delle indagini ex articolo 415 bis del codice di procedura penale non ha efficacia interruttiva della prescrizione, poiché esso non è compreso nell'elenco degli atti espressamente previsti dall'articolo 160, comma secondo, del codice penale, i quali costituiscono un «numerus clausus» e sono insuscettibili di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia « in malam partem » in materia penale.

Il catalogo, in atto, si compone di una pluralità di atti che proprio l'indicata pronuncia delle Sezioni unite ha ordinato secondo ampie categorie che tengono fedelmente conto delle scelte del legislatore codicistico, peraltro sulla scia della riflessione sistematizzatrice della dottrina: atti aventi natura decisoria, come la sentenza di condanna, cui viene assimilato il decreto penale di condanna; atti aventi natura coercitiva, come l'applicazione di misure cautelari; atti aventi natura probatoria, come l'interrogatorio dell'imputato; atti aventi natura propulsiva, come il decreto di citazione a giudizio.

Il catalogo merita di essere aggiornato con la previsione dell'interrogatorio dell'imputato (indagato) svolto dalla polizia giudiziaria, ma su delega del pubblico ministero, atteso che già oggi l'interrogatorio condotto dal pubblico ministero (o dal giudice) ha efficacia interruttiva; con la previsione ancora dell'avviso di conclusione delle indagini, che ha comunque un'efficacia latamente contestativa; ed infine con la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, per colmare la lacuna oggi esistente per la sola previsione della richiesta di rinvio a giudizio.

Si propone ancora, sempre per quel che concerne la disciplina dell'interruzione della prescrizione, che il fatto interruttivo non possa comportare l'aumento del termine prescrizionale oltre la metà, e non più un quarto come oggi previsto, fatta eccezione per i gravi reati di criminalità mafiosa e terroristica, in relazione ai quali questo sbarramento temporale non opera. Restano comunque fermi i limiti massimi del termine di prescrizione, prima ricordati – venti e trenta anni – che esplicano così in pieno la loro funzione di garanzia.

L'innovazione più importante e che qualifica meglio la presente proposta di legge è quella che fa cessare il decorso del termine prescrizionale con la pronuncia della sentenza di condanna, ivi compresa quella di primo grado, sempre che il ricorso per cassazione contro di essa sia dichiarato inammissibile. La dichiarazione di inammissibilità dà prova della pretestuosità dell'impugnazione e la sentenza di condanna è l'atto con cui si attesta inequivocabilmente che non può consegnarsi all'oblio l'esperienza di quel fatto criminoso accertato anche nelle responsabilità individuali.

Se l'esplicazione dei diritti di impugnazione dell'imputato non trova giustificazione, non già nel riconoscimento della fondatezza delle doglianze, ma almeno nell'attestazione della loro non manifesta infondatezza, la pronuncia della sentenza di condanna rende ingiustificata, proprio in riguardo alla *ratio* dell'istituto, la prosecuzione del decorso del termini di prescrizione.

La pretesa punitiva fatta valere dal pubblico ministero ha trovato conferma con la pronuncia di condanna; lo Stato, per mezzo degli organi di giustizia, ha ripristinato l'ordine giuridico violato dalla commissione del reato; ha affermato la responsabilità, ha irrogato la pena di giustizia.

Non v'è spazio per affermare che, ciò nonostante, possa decorrere il tempo che la legge presume necessario e sufficiente per consegnare quel fatto criminoso all'oblio, per espungerlo dalla memoria collettiva.

Quanto detto vale anche per il caso in cui sia proposto ricorso per cassazione in presenza di una cosiddetta « doppia conforme », quando cioè entrambi i giudizi di merito - primo grado ed appello - si siano conclusi con decisioni di accertamento del reato e delle responsabilità per la sua commissione. La cosiddetta « doppia conforme » si ha pur se la sentenza di appello abbia riformato la condanna di primo grado limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La mera riforma sulla specie e sull'entità della pena lascia infatti immutato il nucleo decisorio della sentenza di condanna, di accertamento e affermazione di responsabilità. Solo l'accoglimento del ricorso per cassazione, in caso di cosiddetta « doppia conforme » impedisce la «sterilizzazione» dei termini di prescrizione. L'accoglimento del ricorso dà infatti prova che la condanna è affetta da un vizio e pertanto quella statuizione non può avere la forza di interrompere il decorso di un termine, maturato il quale l'imputato ha diritto a sentir pronunciata la causa estintiva.

L'ultima modifica attiene all'articolo 161 che, con la sostituzione del comma 2, viene ricondotto integralmente al testo vigente anteriormente alla novella del 2005. Si prevede così che in ipotesi di processo oggettivamente cumulativo, che abbia cioè ad oggetto più reati, connessi secondo uno dei vincoli qualificati di cui all'articolo 12 del codice di procedura penale, i fatti sospensivi e interruttivi che

abbiano riguardo a taluno di detti reati operano anche in relazione agli altri. La modifica, quanto mai opportuna, tiene conto di un dato essenziale, e cioè che sospensione e interruzione costituiscono i momenti di raccordo tra disciplina sostanziale della prescrizione e tempi dell'accertamento. Conseguenza logica che deve trarsi da questa osservazione è che, se l'accertamento è unitariamente condotto per una pluralità di reati, sulla base di fondate esigenze processuali espresse dall'esistenza del vincolo di connessione, i fatti sospensivi e interruttivi, seppure calibrati soltanto su taluno dei reati connessi, non possono non operare per l'accertamento nel suo complesso e quindi influire anche sui termini di prescrizione degli altri reati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 11 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.15.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01497 Rossomando: Sul finanziamento delle attività del gratuito patrocinio e la liquidazione dei relativi onorari.

Anna ROSSOMANDO (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Anna ROSSOMANDO (PD), ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita, della quale peraltro si dichiara solo parzialmente soddisfatta. Da un lato, infatti, apprende con favore che sarebbe stata avviata ogni utile iniziativa per far fronte ai debiti contratti fino all'anno 2008 per spese di giustizia. Dall'altro, pur comprendendo la situazione di generale difficoltà derivante dai tagli di spesa, ritiene inaccettabile che il mancato pagamento dei compensi agli avvocati per le prestazioni rese per il patrocinio a spese dello Stato dipenda dalla carenza di fondi, giacché l'istituto in questione è volto a garantire il diritto di difesa, di primaria rilevanza costituzionale. Ad esso, pertanto, le risorse disponibili dovrebbero essere assegnata prioritariamente, non apparendo pertanto conferente un'attribuzione « indistinta » delle stesse ai funzionari delegati.

5-01465 Nicola Molteni: Sul gratuito patrocinio per i reati commessi in danno di cittadini italiani all'estero.

Nicola MOLTENI (LNP) rinunciano ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato* 2).

Nicola MOLTENI (LNP) replicando, si dichiara pienamente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 11 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.25.

Libro verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(2009)175 def.).

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(2009)174 def.).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pasquale CIRIELLO (PD), relatore, osserva che il 21 aprile 2009 la Commissione europea ha presentato una relazione (COM(2009)174) sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (cd. regolamento Bruxelles I) e un Libro verde (COM(2009)175) volto a lanciare una consultazione pubblica, aperta fino al 30 giugno 2009, sui possibili miglioramenti da apportare al regolamento stesso.

Il regolamento (CE) n. 44/2001, subentrato alla convenzione di Bruxelles del 1968, ha segnato una svolta in materia cooperazione giudiziaria europea in campo civile e commerciale, affermando il principio generale secondo cui le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad altro procedimento: le decisioni sono

quindi riconosciute *ex lege* e in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

Per usufruire del regime semplificato previsto dal regolamento per l'esecuzione automatica delle decisioni, è necessario che le stesse siano rese da un'autorità giudiziaria e abbiano ad oggetto rapporti civili e commerciali. La « decisione » (intesa in un'accezione molto ampia includente sentenze, decreti, ordinanze) deve essere adottata nel rispetto del principio del contraddittorio: ne consegue che i provvedimenti cautelari possono circolare liberamente nell'ambito dello spazio giudiziario europeo a condizione che non siano stati adottati inaudita altera parte.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del regolamento la materia fiscale, doganale ed amministrativa, nonché le pronunce su: lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni; i fallimenti, i concordati e le procedure affini; la sicurezza sociale; l'arbitrato.

La relazione sui primi sette anni di applicazione della normativa, rileva come, nel suo complesso, il regolamento si sia dimostrato uno strumento estremamente utile, che ha semplificato le controversie transfrontaliere istituendo un sistema efficace di cooperazione giudiziaria. La relazione evidenzia tuttavia come la soddisfazione generale sul funzionamento dello strumento non escluda possibili miglioramenti riguardanti: l'abolizione dell'exequatur, il funzionamento del regolamento nell'ordinamento giuridico internazionale, gli accordi di scelta del foro, la proprietà industriale, le disposizioni in materia di litispendenza e connessioni, le misure provvisorie e cautelari.

Particolare importanza assume l'abolizione dell'exequatur.

In base al regolamento vigente, le decisioni emesse in uno Stato membro sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata (procedura di *exequatur*). La dichiarazione di esecutività di una decisione deve essere rilasciata dopo l'espletamento di alcune for-

malità ed essere stata comunicata o notificata all'altra parte, che può contestarla soltanto tramite ricorso. Il giudice può rifiutare di riconoscere esecutiva una decisione straniera, se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto, o se in contrasto con una decisione emessa precedentemente, o se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile.

La relazione sull'applicazione del regolamento rileva altresì che la maggior parte delle domande intese a ottenere una dichiarazione di esecutività è accolta (oltre il 90 per cento dei casi). La durata della procedura varia da 7 giorni a 4 mesi. Solo una piccola percentuale delle decisioni, compresa tra l'1 per cento e il 5 per cento, è impugnata e le procedure di ricorso hanno una durata variabile da un mese a tre anni. Sulla base di tali dati e in considerazione del fatto che in un mercato interno senza frontiere appare ormai ingiustificabile che cittadini e imprese debbano sostenere costi, in termini di spesa e di tempo, per affermare i loro diritti all'estero, la Commissione ritiene che si debba perseguire l'obiettivo di sopprimere l'exequatur in tutte le materie civili e commerciali.

L'abolizione dell'exequatur, d'altra parte, riguarderebbe essenzialmente i crediti contestati. Infatti, alcuni regolamenti comunitari hanno già previsto l'abolizione della procedura in esame per specifici campi di applicazione (quali, tra l'altro, i crediti non contestati e le controversie di modesta entità).

La Commissione ritiene che l'eliminazione, in via generale, dell'exequatur in materia civile e commerciale dovrebbe essere comunque accompagnata da opportune garanzie. Si ricorda, in particolare, che nel settore dei crediti non contestati si è previsto un controllo del rispetto di norme minime sulla notificazione della domanda giudiziale e sulle informazioni da fornire al debitore riguardo al credito e agli adempimenti procedurali. Il regolamento (CE) 805/2004 prevede inoltre la

possibilità di chiedere un riesame in via eccezionale (»riesame speciale»), nei casi in cui sia viziato il procedimento di notificazione.

Il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari abolisce l'exequatur sulla base di norme armonizzate relative alla legge applicabile; la tutela dei diritti della difesa è garantita attraverso la procedura di riesame speciale applicabile una volta emessa la decisione. L'attore rimane comunque tenuto ad avviare un procedimento di certificazione, anche se nello Stato membro d'origine anziché in quello di esecuzione. La Commissione europea osserva tuttavia che, se un approccio di questo tipo fosse adottato, in via generale, in materia civile e commerciale, l'assenza di armonizzazione della procedura di riesame speciale potrebbe generare incertezze nei pochi casi in cui il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice straniero e ritiene opportuno valutare l'opportunità di una procedura di riesame più armonizzata.

Ai fini della consultazione, la Commissione chiede di pronunciarsi circa l'opportunità di abolire l'*exequatur* e, in caso di risposta affermativa, sulla necessità e sul tipo di garanzie da mantenere.

Con riferimento all'applicazione del regolamento, la Commissione osserva anzitutto che le disposizioni relative alla competenza si applicano solo quando il convenuto è domiciliato in uno Stato membro: qualora il convenuto non abbia il domicilio in uno Stato membro, il regolamento rinvia alla normativa nazionale (« competenza sussidiaria »), ad eccezione dei casi di competenza esclusiva previsti dal regolamento stesso. Al fine di garantire a tutti cittadini comunitari l'accesso alla giustizia in condizioni di parità, la Commissione propone di valutare l'opportunità di: armonizzare le norme sulla competenza sussidiaria, sulla base, in particolare, di tre criteri: competenza basata sull'esercizio delle attività, purché la controversia riguardi tali attività, competenza basata sul luogo in cui si trovano i beni, purché la domanda giudiziale riguardi tali beni, e un forum necessitatis, che permetterebbe di adire il giudice nei casi in cui non sarebbe altrimenti possibile accedere alla giustizia; estendere, in qualche misura, il campo di applicazione delle norme speciali sulla competenza ai convenuti di Stati terzi; elaborare un regime comune in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di Stati terzi.

Nell'attuale formulazione del regolamento, la norma generale sulla litispendenza prevede che qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospenda d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. Avendo riscontrato casi di uso improprio della disposizione in funzione di tattiche processuali scorrette, la Commissione ritiene che la norma vigente vada migliorata, rafforzando la comunicazione e l'interazione tra i giudici aditi parallelamente e/o escludendo l'applicazione della norma nel caso di pronuncia di accertamento negativo.

In relazione alle disposizioni sulla connessione, la Commissione osserva che il requisito della pendenza delle azioni e il rinvio alla normativa nazionale ai fini della determinazione dei presupposti per la riunione dei procedimenti impediscono l'effettiva riunione dei procedimenti a livello comunitario. In considerazione dell'importanza della riunione in casi quali i ricorsi collettivi dei consumatori e le azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie, la Commissione ritiene necessario valutare l'opportunità di consentire la riunione di azioni sulla base di norme uniformi.

La Commissione osserva inoltre che il rischio di conflitti negativi di competenza potrebbe essere evitato tramite un meccanismo di cooperazione e comunicazione tra i giudici aditi e facendo obbligo al giudice che si è dichiarato incompetente di riassumere la causa se il giudice precedentemente adito si dichiara incompetente.

La Commissione ritiene inoltre necessario, nella revisione del regolamento, precisare che l'autorità competente per la notificazione o comunicazione è l'autorità che riceve per prima gli atti da notificare o comunicare; prevedere l'obbligo per le autorità competenti per la notificazione o comunicazione e per giudici, secondo il caso, di prendere nota del momento esatto in cui ricevono gli atti o del momento esatto in cui la domanda giudiziale è depositata presso il giudice.

Nonostante il regolamento definisca in maniera ampia le condizioni di validità degli accordi di scelta del foro, la Commissione rileva che il consenso delle parti è talvolta subordinato, in via residuale, alla normativa nazionale, con la conseguenza che un accordo di scelta del foro può risultare valido in uno Stato membro e invalido in un altro. La Commissione rileva inoltre che, nella formulazione attuale, il regolamento non sembra tutelare a sufficienza gli accordi di scelta del foro esclusivi e che i conseguenti procedimenti paralleli possono causare ritardi pregiudizievoli per il corretto funzionamento del mercato interno. Allo scopo di rafforzare l'efficacia degli accordi, la Commissione propone di prevedere un risarcimento in caso di violazione degli stessi e, al fine di facilitare il riconoscimento della validità, l'introduzione di una clausola standard di attribuzione della competenza.

In funzione di una maggiore tutela degli accordi di scelta esclusivi, la Commissione prospetta alcune possibili soluzioni: dispensare il giudice designato in un accordo di scelta del foro esclusivo dall'obbligo di sospendere il procedimento in applicazione della norma sulla litispendenza. Tale soluzione presenta tuttavia l'inconveniente di rendere possibili procedimenti paralleli che potrebbero portare a decisioni contrastanti; invertire la regola della priorità nel caso di accordi di scelta del foro esclusivi. Il giudice designato nell'accordo si pronuncerebbe così per primo sulla propria competenza e qualsiasi altro giudice adito sospenderebbe il procedimento finché non sia accertata la competenza del giudice prescelto. Questa soluzione, già prevista dal regolamento quando nessuna parte è domiciliata in uno Stato membro, permetterebbe di allineare in larga misura le norme comunitarie interne a quelle internazionali, ma presenterebbe l'inconveniente, in caso di accordo invalido, di imporre alla parte di far accertare l'invalidità dinanzi al giudice designato nell'accordo prima di poter adire il giudice altrimenti competente; mantenere l'attuale norma sulla litispendenza, prevedendo però una comunicazione e una cooperazione diretta tra i due giudici, nonché, ad esempio, un termine per il giudice preventivamente adito per pronunciarsi sulla competenza e l'obbligo di informare regolarmente il giudice successivamente adito degli sviluppi del procedimento.

Ai fini della consultazione, viene richiesto di indicare quale delle opzioni alternative è preferita.

In attesa che si realizzi il cosiddetto Sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti, sostenuto da ultimo dalla Commissione in una raccomandazione al Consiglio del 20 marzo 2009 (SEC(2009)330), la Commissione propone di migliorare la tutela della proprietà industriale, anche attraverso l'interazione tra le corti adite in procedimenti paralleli oppure di introdurre una norma specifica che autorizzi l'avvio di procedimenti contro più convenuti nello Stato membro in cui risiede il convenuto che ha coordinato le attività o è in altro modo maggiormente connesso alla violazione del diritto di proprietà industriale.

In considerazione dell'importanza delle procedure di arbitrato per il commercio internazionale, la Commissione ritiene necessario attribuire piena efficacia alle convenzioni arbitrali e incoraggiare il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali. A tal fine, pur rilevando l'ottimo funzionamento della Convenzione di New York del 1959, la Commissione suggerisce di affrontare nel regolamento alcuni aspetti specifici legati all'arbitrato con l'obiettivo di agevolare la circolazione delle decisioni in Europa e prevenire l'instaurarsi di procedimenti paralleli.

In particolare, la Commissione propone una soppressione (parziale) dell'esclusione dell'arbitrato dal campo di applicazione del regolamento, al fine di includervi i procedimenti giudiziari a sostegno dell'arbitrato, compresi i provvedimenti provvisori. La competenza esclusiva per tali procedimenti potrebbe essere attribuita ai giudici dello Stato membro della sede dell'arbitrato, fatto salvo quanto altrimenti convenuto dalle parti.

La Commissione sollecita inoltre una riflessione sul coordinamento dei procedimenti riguardanti la validità di una convenzione arbitrale promossi dinanzi a un giudice e a un tribunale arbitrale, suggerendo di dare la precedenza al giudice dello Stato membro in cui si svolge l'arbitrato affinché decida sulla sussistenza, sulla validità e sulla portata della convenzione arbitrale. A questa soluzione si potrebbe affiancare una cooperazione rafforzata tra i giudici aditi, fissando inoltre un termine per contestare la validità della convenzione.

La Commissione rileva come le differenze tra gli ordinamenti giuridici nazionali rendano particolarmente difficile la libera circolazione dei provvedimenti provvisori.

Per quanto riguarda i provvedimenti inaudita altera parte, la Commissione prospetta l'opportunità di introdurre la precisazione che tali provvedimenti possono essere riconosciuti ed eseguiti sulla base del regolamento quando il convenuto abbia successivamente avuto la possibilità di impugnare il provvedimento. La Commissione ritiene inoltre necessario affrontare i problemi riscontrati in sede di applicazione per quanto riguarda le ordinanze cautelari dirette a ottenere informazioni e prove, l'emissione di provvedimenti provvisori disposti da un giudice che non è competente nel merito della causa, il rimborso di pagamenti in via provvisoria.

La Commissione sottopone a consultazione anche ulteriori aspetti relativi all'ambito di applicazione, alla giurisdizione, al riconoscimento e all'esecuzione, tra cui si segnalano in particolare: la necessità di elaborare un concetto autonomo di domi-

cilio, in quanto principale criterio di collegamento ai fini della competenza; il miglioramento di alcune norme sulla competenza (in particolare relativamente a: diritti reali su beni mobili; contratti di lavoro; contratti di locazione per uffici; contratti di locazione di case di villeggiatura; estensione della competenza esclusiva in materia societaria ad altre materie relative all'organizzazione interna delle società e al loro processo decisionale; credito al consumo; elaborazione di norme specifiche sulla competenza per le azioni collettive); la libera circolazione degli atti pubblici. In considerazione del fatto che in materia di diritto di famiglia (regolamenti (CE) n. 2201/2003 e (CE) n. 4/2009), la risoluzione di una controversia per mezzo di un atto pubblico è automaticamente riconosciuta negli altri Stati membri, la Commissione intende valutare l'opportunità di un «riconoscimento» in tutte le materie civili e commerciali o solo in alcune, tenuto conto degli effetti giuridici specifici degli atti pubblici; il miglioramento dell'accesso alla giustizia nella fase dell'esecuzione attraverso l'introduzione di un modello standard uniforme, disponibile in tutte le lingue ufficiali della Comunità, contenente un estratto della decisione (la Commissione ritiene che tale modello ovvierebbe alla necessità di una traduzione dell'intera decisione e consentirebbe alle autorità preposte all'esecuzione di disporre di tutte le informazioni rilevanti).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

5-01497 Rossomando: Sul finanziamento delle attività del gratuito patrocinio e la liquidazione dei relativi onorari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione in discussione ritengo doveroso evidenziare che le motivazioni inerenti al mancato pagamento dei compensi liquidati agli avvocati, per le prestazioni tese per il patrocinio a spese dello Stato a norma del T.U. in materia di spese di giustizia, sono da ricercare nella carenza di fondi che, soprattutto nell'anno 2008, ha interessato gli stanziamenti di bilancio del cap. 1360, destinato alle « spese di giustizia ».

Tale problematica, in realtà, ha carattere generale, poiché ha riguardato non solo il patrocinio a spese dello Stato, ma tutte le spese riconducibili alla giustizia, ivi comprese le spese per consulenze, perizie, traduzioni ed intercettazioni.

Segnalo, infatti, che dalla gestione finanziaria dell'anno 2008 è emerso un debito per spese di giustizia (cap. 1360), che può essere quantificato in circa 260 milioni di euro. La formazione di tale debito è ricollegabile, però, alle forti riduzioni di risorse che hanno interessato il cap. 1360, pari a circa 280 milioni di euro, di cui soltanto 200 milioni ad opera dell'articolo 21 del decreto-legge n. 223 del 2006 (cd « decreto Bersani »).

Per quanto riguarda il corrente anno finanziario la dotazione di bilancio è pari a 474 milioni di euro, mentre la spesa prevista è di circa 650 milioni: allo stato delle assegnazioni, le risorse correnti consentiranno, pertanto, di coprire tutte le attività processuali che saranno svolte fino al mese di settembre. Con il nuovo anno, infatti, secondo i principi della legge di bilancio, si è iniziato ad accre-

ditare ai funzionari delegati i fondi destinati al pagamento di spese relative all'anno 2009.

Il debito formatosi nell'anno 2008,e negli anni precedenti, invece, potrà essere estinto con l'adozione di specifici provvedimenti di autorizzazione di spese che hanno ecceduto gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Al riguardo, comunico che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha assunto il provvedimento con il quale sono stati accertati i debiti rilevati fino all'anno 2007 e che si è già provveduto a richiedere al Ministero dell'economia uno stanziamento straordinario proprio per ripianare integralmente il debito formatosi nell'anno 2008. È stata, quindi, avviata ogni utile iniziativa per far fronte ai debiti contratti fino all'anno 2008, i quali potranno essere pagati non appena si renderanno disponibili le risorse necessarie.

Pertanto, non appena verranno stanziati i relativi fondi, la Direzione Generale della Giustizia Civile provvederà ad accreditarli ai funzionari delegati, cui spetta i compito di destinarli in ragione delle diverse esigenze riscontrate.

Quanto alla ripartizione dei fondi sul capitolo 1360 per spese di giustizia, preciso che in bilancio non è prevista una quota finalizzata al pagamento delle sole spese collegate alle prestazioni rese dagli avvocati per il gratuito patrocinio: le somme disponibili, infatti, vengono accreditate ai funzionari delegati « indistintamente » e devono essere impiegate per far fronte a tutte le spese di giustizia.

Preciso, altresì, che, nell'anno 2008, al Tribunale ed alla Procura di Torino sono stati accreditati per spese di giustizia circa 12.500.000 euro e che, sulla base delle rilevazioni effettuate dal competente Dipartimento per gli Affari di Giustizia presso le sedi giudiziarie, risulta esservi una distribuzione sostanzialmente equa delle risorse disponibili tra uffici giudicanti e requirenti.

Segnalo, infine, che la dilatazione dei tempi di liquidazione delle spese di giustizia ai creditori viene rilevata a livello centrale ed è ovviamente condizionata anche dall'aggravio di lavoro determinato dalle scoperture di organico e dalle limitazioni nelle assunzioni.

ALLEGATO 2

5-01465 Nicola Molteni: Sul gratuito patrocinio per i reati commessi in danno di cittadini italiani all'estero.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione in discussione devo segnalare che alla luce del dato normativo vigente, nei procedimenti penali celebrati all'estero, la persona offesa italiana non può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

A tale conclusione, si perviene sulla base degli articoli 2, 3 e 4 del medesimo testo unico.

Tali norme, infatti, fanno espressamente riferimento ai procedimenti italiani, vale a dire ai procedimenti pendenti dinanzi all'« ufficio del magistrato competente secondo le norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile » (si veda l'articolo 3, comma 1, lettera f), anche ai fini dell'anticipazione delle « spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della

parte III » dello stesso testo unico da parte dell'erario (in cui è compreso l'articolo 76, come modificato dalla legge n. 38 del 2009 citata nell'interrogazione).

Infine, si deve segnalare che, in base all'articolo 6, par. 1, della decisione quadro dell'Unione europea, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima del procedimento penale, gli Stati membri sono obbligati a garantire che le vittime abbiano diritto, gratuitamente ove ne sussistano i requisiti, ad assistenza nel corso del procedimento ed eventualmente al patrocinio gratuito, in qualità di possibili parti del procedimento penale.

Ciò premesso ed in linea con quanto già dichiarato dal Ministro della Giustizia si assicura che il competente Ufficio Legislativo sta elaborando una proposta di modifica normativa che, compatibilmente con le esigenze di copertura finanziaria, renderà possibile l'accesso al gratuito patrocinio anche relativamente ai reati commessi all'estero.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:	
Comunicazioni del presidente	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

Giovedì 11 giugno 2009. – Presidenza del presidente Enrico PIANETTA.

Comunicazioni del presidente.

La seduta comincia alle 8.55.

Enrico PIANETTA, presidente, segnala le attività del Comitato, in programma fino alla pausa estiva dei lavori del Parlamento, con particolare riferimento agli approfondimento istruttori da svolgere nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

Ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della III Commissione, nella riunione del 13 maggio scorso, ha convenuto sull'opportunità che il Comitato permanente, in vista del Vertice dei capi di Stato e di Governo dei Paesi membri del G8 previsto dall'8 al 10 di luglio, pervenga alla definizione di un documento intermedio sui lavori dell'indagine conoscitiva, che potrà essere prevedibilmente approvato dalla stessa Commissione nell'ultima settimana di giugno.

Infine, prospetta le modalità concrete di svolgimento del seminario interparlamentare, previsto per il 2 luglio prossimo, che persegue la finalità di valorizzare il ruolo dei parlamenti nazionali per la realizzazione degli otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Nel segnalare il programma provvisorio del seminario, manifesta l'intenzione di cogliere l'opportunità di tale iniziativa per valorizzare il più possibile il lavoro svolto e in particolare il contributo assicurato al Comitato dai colleghi che hanno partecipato in modo assiduo e fattivo ai suoi lavori.

Mario BARBI (PD), esprimendo il proprio apprezzamento per il seminario di studio programmato per i primi di luglio, anche in vista del Vertice dei Capi di Stato e di Governo che si terrà a L'Aquila dall'8 al 10 luglio, ne sottolinea la valenza politica ai fini del ruolo giocato dal Parlamento su tematiche strategiche per il nostro tempo. Auspica, inoltre, che il seminario rappresenti un'occasione per pervenire a sintesi e proposte sulla base del lavoro svolto in questi mesi dal Comitato e seguito con grande attenzione dai gruppi di opposizione.

Enrico PIANETTA, presidente, condivide le considerazioni del collega Barbi e

sottolinea il ruolo importante e pienamente paritario che i gruppi presenti nel Comitato potranno svolgere in occasione del seminario interparlamentare.

Franco NARDUCCI (PD) ringrazia il presidente Pianetta per il lavoro svolto e sottolinea l'importanza dell'iniziativa prospettata, che consente di dare piena visibilità all'impegno assiduo profuso dal Comitato nel corso di questi mesi.

Enrico PIANETTA, *presidente*, ringrazia i colleghi e dichiara concluse le proprie comunicazioni ai componenti il Comitato.

La seduta termina alle 9.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.

48

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo Ufficio Sistemi per la Mobilità del IV Reparto logistico dello Stato Maggiore dell'Esercito, Gen. B. Vito dell'Edera, in relazione ai Programmi pluriennali di A/R n. SMD 4/2009 (Atto n. 84) e di A/R n. SMD 8/2009 (atto n. 88), del Vice Capo del VII Reparto del Sistema Nave Studi Progetti, Mezzi e Materiali dello Stato Maggiore della Marina, Contramm. Marco Scano, in relazione al Programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2009 (atto n. 85), del Capo del VI Reparto dello Stato Maggiore della Difesa, Amm. D. Filippo Maria Foffi, in relazione al Programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2009 (atto n. 86) e del Capo del IV Reparto dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, Gen. B.A. Gabriele Salvestroni, in relazione al Programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2009 (atto n. 87).

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 11 giugno 2009.

Audizione del Capo Ufficio Sistemi per la Mobilità di A/R n. SM del IV Reparto logistico dello Stato Maggiore dell'Esercito, Gen. B. Vito dell'Edera, in relazione ai Programmi pluriennali di A/R n. SMD 4/2009 (Atto n. 84) e di A/R n. SMD 8/2009 (atto n. 88), del Vice Capo del VII Reparto del Sistema Nave Studi Progetti, Mezzi e Materiali dello Stato Maggiore della Marina, Contramm. Marco Scano, in relazione al Programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2009 (atto n. 85), del Capo del VI Reparto dello Stato Maggiore 10.05 alle 10.20.

della Difesa, Amm. D. Filippo Maria Foffi, in relazione al Programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2009 (atto n. 86) e del Capo del IV Reparto dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, Gen. B.A. Gabriele Salvestroni, in relazione al Programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2009 (atto n. 87).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 8.35 alle 10.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.05 alle 10.20.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Differimento del termine per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le elezioni politiche svoltesi nell'anno 2008. Nuovo	
testo C. 17 (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione)	49
DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e rinvio)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
AVVERTENZA	56

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.10.

Differimento del termine per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le elezioni politiche svoltesi nell'anno 2008.

Nuovo testo C. 17.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gioacchino ALFANO (PdL), relatore, illustra il contenuto della proposta di legge,

la quale dispone il differimento del termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione della richiesta di rimborsi delle spese elettorali, a favore dei movimenti o partiti politici che abbiano preso parte alle consultazioni elettorali svoltesi nel 2008. La relazione illustrativa allegata al testo iniziale del provvedimento evidenziava che il differimento del suddetto termine intende consentire anche ai movimenti o partiti politici, dichiarati decaduti dai rimborsi, di beneficiare dei medesimi nel quadro dei piani di riparto approvati dagli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento. In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 prevede che la richiesta possa essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, mentre a legislazione vigente (articolo 1, comma 2, della legge n. 157 del 1999) i movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, ai Presidenti di Camera o Senato, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per le elezioni cui si riferisce il rimborso. In proposito, ricorda che con riferimento alle elezioni per le quali la normativa vigente prevede l'attribuzione di rimborsi per le spese elettorali (elezioni per il rinnovo di Camera e Senato, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali e delle province autonome) nell'anno 2008 si sono svolte le consultazioni per il rinnovo della Camera e del Senato, nonché quelle per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, dei Consigli regionali di Friuli-Venezia Giulia. Valle d'Aosta e Abruzzo e dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano. Per quanto riguarda le modalità per l'erogazione dei rimborsi corrisposti a seguito delle richieste di cui al comma 1, rileva che il comma 2 stabilisce che le quote di rimborso, già maturate, relative all'anno 2008, siano corrisposte in un'unica soluzione entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine differito di cui al comma 1, mentre per l'erogazione delle quote successive si procede secondo le scadenze previste dalla vigente normativa. Al riguardo ricorda, infatti, che in base alla legislazione vigente (articolo 1, comma 6, della legge n. 157 del 1999) i rimborsi sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno di legislatura. Per quanto attiene alle consultazioni elettorali svoltesi nel 2008, sono previste quote di rimborso relative all'anno 2008 con riferimento alle elezioni politiche e a quelle per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali di Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, mentre per le consultazioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell' Abruzzo e dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, svoltesi nell'autunno del 2008, la prima rata di rimborso verrà erogata nel 2009.

Segnala che l'articolo 2 della proposta reca la copertura finanziaria del provvedimento stabilendo che ai relativi oneri si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria del provvedimento, segnala che il contenuto della proposta è sostanzialmente conforme a quello di numerose disposizioni legislative che, in passato, hanno previsto analoghi differimenti del termine per la presentazione delle richieste di rimborsi elettorali, quali l'articolo 51-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e l'articolo 14-undecies del decreto-legge n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2005.

Al tempo stesso osserva che, sotto il profilo della formulazione letterale, potrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza di cui all'articolo 2, al fine di garantirne la coerenza con la prassi consolidata, prevedendo che all'attuazione della legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziare già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ritiene, in ogni caso, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta in esame.

Il sottosegretario Luigi CASERO assicura che all'attuazione della legge si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 17, recante Differimento del termine per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le elezioni politiche svoltesi nell'anno 2008;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

C. 2468-A Governo, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che nella seduta di ieri la Commissione ambiente ha proceduto, senza apportare modifiche al testo, al conferimento del mandato al relatore sul disegno di legge C. 2468 di conversione del decreto legge n. 39 del 2009 recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo. In considerazione dell'importanza provvedimento, ritiene opportuno avviarne comunque l'esame nella seduta odierna, al fine dell'espressione del parere all'Assemblea, che sarà reso nella seduta di martedì, quando saranno pervenuti anche gli emendamenti riferiti al provvedimento medesimo.

Sabatino ARACU (PdL), relatore, nel segnalare preliminarmente la delicatezza dei profili finanziari del provvedimento, rileva che lo stesso dispone la conversione del decreto-legge n. 39 del 2009, recante misure urgenti in favore delle popolazioni

colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. Il provvedimento è già stato approvato dal Senato. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, rileva preliminarmente in via generale che potrebbe risultare opportuno disporre di un aggiornamento della relazione tecnica e del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari alla luce delle informazioni finora emerse sull'entità dei danni e delle misure di ripristino e di ricostruzione che si rendono necessarie. Segnala inoltre che una compiuta analisi dei profili finanziari del provvedimento è contenuta nella documentazione predisposta dagli uffici e invita pertanto il rappresentante del Governo a fornire elementi di risposta a tutte le richieste di chiarimento contenute in tale documentazione, mentre nella sua relazione si soffermerà solo su tre specifici aspetti: la definizione della platea dei beneficiari del provvedimento, le modalità di erogazione dei contributi, la copertura complessiva del provvedifinanziaria mento. Con riferimento al primo aspetto, richiama il comma 3 dell'articolo 1 il quale prevede che gli interventi di ricostruzione, ad eccezione degli indennizzi per le attività produttive, di cui alla lettera f), possano riguardare anche beni localizzati al di fuori dei comuni come prima individuati, sempre che sussista un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, allo stato degli elementi informativi finora emersi, risulti confermata la delimitazione del territorio oggetto degli interventi e la conseguente incidenza sulla determinazione degli oneri riferiti al provvedimento in esame. Con riferimento al secondo aspetto richiama l'articolo 3, che disciplina i contributi per la ricostruzione e gli indennizzi per le imprese, alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, andrebbero acquisiti ulteriori chiarimenti dal Governo in merito in primo luogo agli oneri per la concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, per la riparazione e ricostruzione del patrimonio abitativo privato di cui al comma 1, lettere a) ed e). La relazione tecnica in proposito si limita ad indicare le nuove stime, risultanti dalle verifiche già condotte, concernenti la platea degli immobili privati in relazione ai quali è consentita la fruizione del credito d'imposta, al fine di dimostrare che la minore consistenza numerica di abitazioni principali da ricostruire, derivante dalla stima aggiornata, possa compensare, ai fini della capienza delle complessive occorrenze finanziarie stimate inizialmente, il riconoscimento dell'integrale risarcimento dei danni subiti da tali immobili e l'estensione dell'agevolazione anche agli immobili privati temporaneamente o parzialmente inagibili. Non risultano modificati né l'ammontare annuo, né l'ambito temporale degli oneri inizialmente previsti. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo fornisca più esaustivi elementi di quantificazione al fine di meglio suffragare l'invarianza dell'onere inizialmente stimato, sia nel suo ammontare complessivo che nella sua modulazione temporale. Invita a considerare, altresì, che la quantificazione iniziale di tali oneri si fondava su alcune ipotesi adottate dalla relazione tecnica iniziale, la cui validità dovrebbe essere oggetto di una più attenta valutazione alla luce delle modifiche successivamente introdotte. In merito ai dati proposti dalla relazione tecnica, ritiene inoltre opportuno chiarire l'origine e la natura del dato riguardante l'intero patrimonio immobiliare interessato, pari a 72.000 unità immobiliari, utilizzato a base delle proiezioni dei parametri risultanti dalle verifiche condotte, con particolare riguardo al suo ambito territoriale. Ciò al fine di valutarne l'esaustività rispetto all'ambito applicativo degli interventi previsto dalle norme. Queste, infatti, al comma 3 dell'articolo 1, prevedono una specifica deroga territoriale per le agevolazioni di cui al comma 1 dell'articolo 3, in presenza di un nesso di causalità diretto tra danno subito ed evento sismico. Ulteriori elementi informativi andrebbero parimenti acquisiti in merito alla percentuale definitiva di inagibilità degli immobili oggetto del contributo, percen-

tuale stimata nella relazione tecnica al 32 per cento. Con riferimento agli oneri per la concessione dei restanti contributi ed indennizzi recati dal comma 1 e 1-bis dell'articolo 3, la documentazione tecnica fornita dal Governo non contiene elementi di quantificazione in merito agli oneri ascrivibili a tali interventi. Il comma 6 dell'articolo in esame ne individua la copertura nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, che destina a tali finalità disponibilità di ammontare complessivo compreso tra i 2 ed i 4 miliardi di euro. Il Governo, nelle note di chiarimento trasmesse al Senato, precisa che si tratta di una stima di massima dettata da valutazioni di carattere prudenziale. Sul punto ritiene opportuno che il Governo confermi se gravino sulle disponibilità di cui all'articolo 14, comma 1, anche le occorrenze per l'erogazione in forma diretta dei contributi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili adibiti ad abitazione principale, nonché delle abitazioni diverse da quelle adibite ad abitazione principale e degli immobili ad uso non abitativo. Per tali contributi, infatti, le norme prevedono l'erogazione in forma di credito di imposta come una possibile modalità applicativa, esercitabile su base volontaria con riguardo ai contributi per l'abitazione principale. In caso di conferma andrebbe, inoltre, parimenti confermata la validità dell'ipotesi, contenuta nella relazione tecnica originaria, di una percentuale di opzione del 40 per cento per l'erogazione diretta dei contributi per l'abitazione principale. Ove tale percentuale fosse valida, sulla base dei parametri stimati nella relazione tecnica iniziale, la spesa per l'erogazione del contributo in forma diretta ammonterebbe ad 1,5 miliardi di euro. Osserva che ove tale percentuale si rivelasse nella fase attuativa superiore a quella adottata in via previsionale, a seguito di diverse valutazioni di convenienza da parte dei soggetti interessati, si ridurrebbe per pari importo l'onere complessivamente stimato per i contributi erogati sotto forma di credito d'imposta, ma si determinerebbe una concentrazione esborsi nei primi esercizi del periodo di riferimento, considerati i tempi presumibilmente più ristretti di erogazione del contributo in forma diretta. In merito alle disposizioni riguardanti il subentro dello Stato nel debito residuo derivante da rapporti di finanziamento garantiti da abitaprincipali distrutte dal zioni (comma 1-bis), ritiene opportuno chiarire se, nell'ipotesi di riacquisto da parte dei comuni delle aree acquisite da Fintecna entro il 2010, tale spesa per investimenti debba o meno considerarsi esclusa dal patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera o), del provvedimento in esame. Chiede infine chiarimenti sulla disposizione, introdotta al Senato, che estende alle strutture adibite ad attività culturali la concessione di indennizzi per i danni subiti dal sisma, al fine di precisare se la stessa estende la portata applicata dalla norma e se ne derivino effetti apprezzabili sulla quantificazione degli oneri. Con riferimento agli oneri per la concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti concessi a persone fisiche di cui al comma 3, ritiene opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi informativi con riguardo all'ordine di grandezza dell'eventuale onere derivante dalla escussione della garanzia. Con riferimento alla copertura finanziaria complessiva del provvedimento, di cui all'articolo 18, ricorda preliminarmente che la norma in esame reca la copertura solo di alcune delle disposizioni contenute nel presente decreto, in particolare dell'articolo 2, comma 13, dell'articolo 3, commi 3 e 6, dell'articolo 4, comma 5, dell'articolo 6, comma 4, dell'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4-bis, dell'articolo 8, comma 3, e dell'articolo 11, comma 1. Il decreto in esame contiene anche altre disposizioni recanti effetti finanziari che recano una autonoma norma di copertura. Con riferimento alla quantificazione degli oneri previsti dalla disposizione in esame, segnalo che, nonostante la stessa abbia subito variazioni in seguito alla modifica dell'articolo 11 e all'introduzione del comma 4-bis dell'articolo 7, durante l'esame in prima lettura al Senato, non si è proceduto alla modifica dell'articolo in esame. A tale proposito

ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la disposizione effettivamente ricomprenda nella quantificazione indicata dall'articolo in esame, anche la copertura del comma 4-bis dell'articolo 7, come del resto previsto testualmente dalla disposizione stessa, nonostante il suddetto comma rechi già al suo interno una copertura autonoma a valere sulle maggiori entrate del decreto. In tal caso, segnala che la quantificazione prevista dalla norma in esame risulterebbe, a decorrere dall'anno 2017, inferiore, nella misura di 6,5 milioni di euro, a quella effettivamente attribuibile alle disposizioni richiamate dal comma 1. A tale proposito, rileva che il suddetto differenziale risulta, comunque, coperto dalle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e utilizzate solo parzialmente dal decreto. Del resto l'articolo 7, comma 4-bis, sembrerebbe poter essere espunto dalla copertura complessiva dell'articolo in esame, in quanto già dotato, sulla base della formulazione del suddetto comma, di una specifica copertura. In tal caso, per altro, la quantificazione prevista risulterebbe superiore agli oneri effettivamente derivanti dalle disposizioni in esame nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e a decorrere dall'anno 2017, e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni compresi tra il 2010 e il 2016. Sempre con riferimento alla quantificazione degli oneri, ricorda che al Senato l'articolo in esame è stato modificato indicando esplicitamente che la spesa autorizzata deve considerarsi al netto degli effetti positivi derivanti dall'articolo 6, comma 1. Tuttavia, dalla quantificazione degli oneri previsti dall'articolo in esame, con riferimento all'anno 2011, sembra che siano stati calcolati effetti positivi solo nella misura di 4 milioni, anziché come previsto dalla relazione tecnica allegata all'atto Senato n. 1534, di 22,2 milioni di euro. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento alla riduzione del Fondo per il reintegro della dotazione dei programmi e delle missioni di spesa ai sensi della lettera a) del comma 1 della norma in esame, ricorda che le risorse del suddetto Fondo sono iscritte

nel capitolo 3076 del Ministero dell'economia e delle finanze. Con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 32 del decretolegge n. 185 del 2008 relativo al cosiddetto « bonus famiglia », ai sensi della lettera b), del comma 1 della norma in esame, ricorda che le stesse sono iscritte nel capitolo 3874 del Ministero dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto previsto ai sensi della lettera d) del comma 1 della norma in esame, segnala, dal punto di vista formale, che dal momento che la quantificazione degli oneri complessiva disposta dall'articolo in esame sconta già gli effetti positivi derivanti dal comma 1 dell'articolo 6, e in considerazione del fatto che solo il suddetto comma e l'articolo 12 producono effetti di maggiore entrata, l'inciso « a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto » deve intendersi riferito all'articolo 12.

Con riferimento alla natura delle maggiori entrate delle quali è previsto l'utilizzo, ricorda che le stesse derivano dalle disposizioni in materia di giochi di cui all'articolo 12. Tali entrate sono quantificate, nel periodo 2009-2033, in circa 12.650 milioni di euro e vengono utilizzate nella misura di oltre 4.500 milioni di euro per finanziare le spese recate dal provvedimento, con particolare riferimento a quelle derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 che prevedono la concessione di crediti d'imposta per la ricostruzione o la riparazione di immobili distrutti, dichiarati inagibili, o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive di quelle distrutte dal sisma del 6 aprile 2009. Al riguardo, fa presente che la Corte di conti, nella relazione sulle tipologie di coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaioaprile 2009, ha manifestato timori sull'andamento del gettito derivanti da disposizioni che recano maggiori entrate « incerte nella misura in cui il maggior gettito atteso risulta legato - tra l'altro - a specifiche scelte di consumo (giochi, acquisto materiale pornografico) ». Nella predetta relazione si fa riferimento, in particolare, alle maggiori entrate pari a 750 milioni nel triennio 2009-2011 derivanti dalla disciplina del nuovo prelievo erariale unico (PREU) di cui all'articolo 30-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 184, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Pier Paolo BARETTA (PD) esprime il proprio imbarazzo in quanto, pur confermando a nome del suo gruppo l'atteggiamento costruttivo sul provvedimento già assunto al Senato e in Commissione ambiente alla Camera, rileva l'esigenza di acquisire elementi certi in ordine alla quantificazione e alla copertura degli oneri recati dal provvedimento, invitando pertanto a compiere il necessario approfondimento. Esprime peraltro dubbi sull'affidabilità di una copertura affidata in gran parte ai giochi e chiede che l'esame non si concluda in ogni caso nella giornata odierna.

Massimo VANNUCCI (PD) nel condividere i rilievi del collega Baretta, condivide la richiesta del relatore di aggiornamento della relazione tecnica, pur comprendendo che l'impegno in Abruzzo è di lunga durata e al momento è possibile operare una quantificazione solo in termini di stima. Con riferimento ad esperienze passate, ricorda l'esperienza positiva della ricostruzione post-terremoto nelle Marche e nell'Umbria che ha visto i Presidenti delle Regioni svolgere il ruolo di Commissari straordinari e quella negativa del Molise ove pure si era attribuito ai Presidenti il medesimo ruolo, rilevando come l'applicazione delle stesse regole sia suscettibile di produrre effetti differenti. Proprio alla luce dell'esperienza delle Marche, ritiene eccessivamente ambizioso e impraticabile l'articolo 2 del provvedimento che prevede la realizzazione di vere e proprie abitazioni provvisorie, saltando la fase dei prefabbricati, in quanto se questi ultimi potevano essere pronti in tempi brevi, la costruzione delle abitazioni richiederà certamente maggiore tempo, con il conseguente rischio di far trascorrere agli sfollati un lungo periodo nelle tendopoli. Ritiene quindi tale scelta, oltre che sbagliata nel merito, estremamente costosa. Condivide poi i rilievi sulla fragilità della copertura a valere sui giochi e sulla « porno-tax », anche alla luce dei rilievi della Corte dei conti.

Renato CAMBURSANO (IdV) nel condividere l'esigenza di un atteggiamento responsabile di fronte alla tragedia dell'Abruzzo, rileva la necessità di risolvere i profili problematici di carattere finanziario, ricordati dal relatore e, ancora più ampiamente, nella documentazione degli uffici. Per questo chiede un aggiornamento rapido della relazione tecnica, considerando l'aleatorietà della copertura affidata ai giochi.

Marcello DE ANGELIS (PdL), richiamando la sua diretta esperienza di cittadino aquilano, invita la Commissione a riflettere, oltre che sui profili finanziari del provvedimento, anche sulla situazione del capoluogo abruzzese, della quale non si riesce ad avere piena contezza dai resoconti dei mezzi di comunicazione di massa. Ricorda peraltro che il clima dell'Aquila risulta particolarmente impietoso, con estati calde ed inverni che arrivano improvvisamente e in anticipo rispetto alle altre regioni. Alla luce di questo, ritiene opportuno approvare il decreto-legge nel suo attuale testo. Invita tuttavia il rappresentante del Governo ad indicare con quali strumenti il Parlamento possa segnalare le ulteriori esigenze della popolazione abruzzese alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rilevando peraltro che, poiché l'attuazione delle misure di sostegno è affidata in parte significativa alle ordinanze della Protezione civile e ad altre fonti secondarie, si potrebbe intervenire con ordini del giorno nel corso della discussione in Assemblea.

Amedeo CICCANTI (UdC) richiama le considerazioni svolte dal collega Baretta e invita all'opportuno approfondimento dei profili problematici di carattere finanziario del provvedimento, anche attraverso l'aggiornamento della relazione tecnica.

Giulio CALVISI (PD) condivide l'esigenza di aggiornamento della relazione tecnica. Si sofferma quindi sull'articolo 17 che dispone il trasferimento del G8 dalla Maddalena a L'Aquila, rilevando come, a fronte di ciò, l'articolo assicuri il completamento delle opere in corso di realizzazione, programmate e da programmare in Sardegna. Ritiene che una simile previsione, per risultare verosimile, andrebbe suffragata dalla relazione tecnica mentre ciò non si verifica. In proposito, ferma restando la doverosa esigenza di solidarietà nei confronti dell'Abruzzo, riterrebbe in ogni caso improprio il trasferimento all'Abruzzo di risorse già assegnate alla Sardegna, perché la solidarietà non può essere fatta pagare solo alla Sardegna.

Il sottosegretario di Stato Luigi CA-SERO, nel riservarsi di fornire una risposta esauriente su tutte le richieste di chiarimento avanzate dal relatore, nonché su quelle contenute nella documentazione degli uffici, rileva che la relazione tecnica potrà essere aggiornata solo sulla base dei maggiori dati a disposizione del Governo rispetto al momento di emanazione del decreto. Osserva poi che, per la parte in conto capitale, la copertura è effettuata in misura prevalente non a valere su entrate derivanti dai giochi, bensì su altre risorse, in particolare a valere su quelle del Fondo per le aree sottoutilizzate. Rileva inoltre che le entrate dei giochi risultano sufficientemente certe ed accertate e non presentano una maggiore aleatorietà rispetto alle altre tipologie di entrate, quali, ad esempio, le entrate tributarie, che anzi in un momento di crisi economica risultano maggiormente incerte.

Rolando NANNICINI (PD), con riferimento alle considerazioni del sottosegretario, chiede se le entrate derivanti dai giochi utilizzate a fini di copertura derivino da innovazioni legislative in tale settore, oppure siano effettuate a valere sulle entrate derivanti dall'attuale assetto normativo dei giochi.

Il sottosegretario di Stato Luigi CA-SERO osserva che le entrate derivano da innovazioni legislative, confermando che le stesse presentano statisticamente un sufficiente grado di certezza.

Lino DUILIO (PD) esprime dubbi sull'affidabilità delle valutazioni del Ministero dell'economia, dubbi che risultano confermati anche dalla vicenda relativa all'A.C. 1441-ter-B, che ora alla Camera, il Ministero dell'economia contesta per problemi di copertura finanziaria dopo averlo lasciato approvare nell'attuale testo al Senato. Condivide il richiamo del collega De Angelis sull'esigenza di affrontare la tragedia, rilevando tuttavia che finora il Governo è stato molto vago nel definire la portata degli interventi, oscillando tra i molti miliardi annunciati dal Presidente del Consiglio Berlusconi e le cifre di molto inferiori contenute nel decreto-legge. Ritiene che questa vaghezza venga ora confermata dal sottosegretario Casero nel rilevare quindi che il provvedimento risulta palesemente scoperto, ricorda che nella passata legislatura si contestavano al governo Prodi, anche da parte del sottosegretario Casero, l'aleatorietà delle entrate derivanti dall'azione di contrasto dell'evasione fiscale, mentre ben più grave appare l'incertezza di copertura del provvedimento in esame.

Rolando NANNICINI (PD) osserva che, al contrario di quanto affermato dal sottosegretario Casero, non si possono considerare come già accertate le entrate derivanti da innovazioni legislative apportate al settore dei giochi. Ricorda poi che le entrate derivanti dai giochi sono quantificate in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011; conseguentemente rileva che quanto meno la quantificazione per il 2009 dovrebbe essere ridotta in quanto è già trascorso metà dell'anno. Alla luce dell'approssimazione con cui si sta affrontando la questione. constata il rischio di una strumentalizzazione della tragedia del terremoto.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva il carattere demagogico di alcune considerazioni in ultimo svolte e conferma la congruità della copertura del provvedimento che, ribadisce, è effettuata prevalentemente a valere su risorse diverse da quelle delle maggiori entrate e, in particolare, su quelle del fondo per le aree sottoutilizzate. D'altra parte, la congruità di tale copertura è suffragata dal fatto che anche esponenti del gruppo del PD del Senato hanno fatto ricorso al medesimo Fondo per coprire i propri emendamenti al provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura presso quel ramo del Parlamento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame, così come dello svolgimento degli altri punti all'ordine del giorno, ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-2 del 28 aprile e n. 63-3 del 5 maggio 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia.

C. 2072 Governo.

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. Testo unificato C. 607 e C. 1897. Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio.

Testo unificato C. 1421 e C. 1827.

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri. Nuovo testo C. 717.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 e abb.

SEDE REFERENTE

Disposizioni in favore dei territori di montagna.

C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Su questioni riguardanti il Ministero dell'economia e delle finanze.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

Comunicazioni del Presidente	58
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2009, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 70 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	61
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	64
AVVERTENZA	63

Comunicazioni del Presidente.

Giovedì 11 giugno 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.15.

Valentina APREA, presidente, comunica che nella seduta di mercoledì 10 giugno la VIII Commissione Ambiente ha deliberato di conferire al deputato Tortoli il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge C. 2468, pur in mancanza del parere della Commissione Cultura. Precisa che personalmente aveva acquisito, per le vie brevi, la disponibilità del presidente di quella Commissione ad attendere la deliberazione del parere della VII Commissione entro la giornata odierna. Deve constatare invece con profondo rammarico che ciò non si è realizzato, auspi-

cando che l'episodio non costituisca un precedente per il futuro. Si è impedito infatti alla Commissione cultura di esprimersi su consistenti profili di competenza, anche alla luce della importantissima missione svolta a L'Aquila il 20 maggio 2009. In considerazione di tale evidenza, ritiene necessario che la Commissione lasci agli atti le indicazioni previste nella proposta di parere che avrebbe presentato nella seduta odierna, dopo averle condivise per le vie brevi sia con il Governo che con i colleghi rappresentanti dei gruppi parlamentari in Commissione.

In tal senso, ritiene che la Commissione cultura possa concordare, per le parti di competenza, con il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, approvato dal Senato. Tenendo conto delle risultanze emerse dalla missione svolta da una delegazione della

Commissione il 20 maggio 2009 nelle zone terremotate, sulla quale ha svolto comunicazioni nella seduta del 27 maggio 2009, è necessario peraltro considerare, in generale, l'esigenza di semplificare e snellire le procedure di attribuzione, alla Regione, alla Provincia e ai comuni interessati dell'Abruzzo, di finanziamenti aggiuntivi in tema di edilizia scolastica, considerando in particolare l'esigenza di agevolare gli interventi da parte degli enti locali esentando i comuni colpiti dagli eventi sismici dalla compartecipazione finanziaria degli interventi già programmati, che quindi potranno essere realizzati, anche senza l'intervento finanziario dei comuni interessati. È necessario considerare, altresì, l'esigenza di rendere più snelle le procedure per la messa a disposizione delle risorse statali già disponibili, consentendo l'immediata utilizzazione di circa sette milioni di euro da destinare ai primi interventi di ripristino delle strutture scolastiche parzialmente inagibili, in modo che queste possano essere adeguatamente utilizzate con l'inizio del prossimo anno scolastico 2009-2010, senza alcun aggravio di spesa, in quanto le risorse utilizzate risultano già disponibili nell'ambito del capitolo 7151 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al contempo, è necessario tenere conto d'altra parte dell'esigenza di prevedere risorse aggiuntive da destinare al settore scolastico per le popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto, considerando inoltre l'esigenza di assicurare maggiori risorse al settore universitario interessato dagli interventi predisposti dal Governo e integrando gli stanziamenti previsti a favore del recupero dei beni culturali colpiti dal sisma.

Sottolinea quindi che la Commissione concorda con il disegno di legge indicato, ritenendo opportuno, peraltro, all'articolo 4, comma 4, sostituire il primo periodo, prevedendo che con delibera del CIPE, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, alla regione Abruzzo sia riservata, per il 2009, una quota, non inferiore a 200 milioni di euro, aggiuntiva

alle risorse già destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica, dalla delibera del CIPE del 6 marzo 2009, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. All'articolo 4, comma 4, secondo periodo, appare inoltre opportuno dopo le parole: « di nuove opere in precedenza non contemplate » inserire le seguenti: « e con la rimodulazione, ove possibile, degli interventi già programmati; » e, alla fine, dopo le parole « sessanta giorni » aggiungere le seguenti: « ed i comuni individuati nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 sono esentati dalla prevista compartecipazione finanziaria degli interventi programmati ». Si considera altresì opportuno all'articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « Per le medesime finalità possono essere utilizzate, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse disponibili all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto sul capitolo 7151 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 ».

Aggiunge quindi che al medesimo articolo 4, comma 5, si ritiene opportuno sostituire altresì il secondo e il terzo periodo, prevedendo che, al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica e al fine di garantire un regolare inizio dell'anno scolastico 2009-2010, nelle zone colpite dagli eventi sismici sia prevista l'immissione in ruolo di personale docente e personale amministrativo tecnico ausiliare nella disponibilità del turn-over; la conferma dell'incarico per l'anno scolastico 2009-2010 per il personale con contratto a tempo determinato; si ritiene inoltre opportuno prevedere che alla realizzazione degli interventi finalizzati a recuperare, reperire e realizzare strutture idonee a garantire la ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica, provvedano la Protezione Civile, attraverso la verifica dell'agibilità degli edifici scolastici, e il presidente della Provincia di L'Aquila, in qualità di Commissario delegato, di intesa con i sindaci dei Comuni interessati, attuando e definendo un piano straordinario di messa in sicurezza, di ristrutturazione e costruzione degli edifici, ricorrendo anche all'individuazione di strutture logistiche temporanee di prima emergenza. Si ritiene, inoltre, opportuno prevedere che l'esonero dal pagamento delle tasse universitarie non sia a carico degli istituti AFAM, ma del Fondo di funzionamento ordinario (FFO), che andrà integrato delle opportune risorse. Appare opportuno, infine, dopo l'articolo 4, aggiungere un nuovo articolo recante interventi sui beni culturali, ai sensi del quale per gli interventi di primo recupero e salvaguardia dei beni culturali mobili, coinvolti dagli eventi sismici e per quelli finalizzati alla loro pronta restituzione alla pubblica fruizione in sedi alternative, siano stanziate risorse tali da consentire interventi immediati.

Ritiene, quindi, necessario trasmettere al presidente della VIII Commissione le indicazioni sopra evidenziate allo scopo di tenerle debitamente in considerazione nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Emerenzio BARBIERI (PdL) condivide *in toto* quanto espresso dalla presidente e ritiene che tutte le indicazioni contenute nelle sua comunicazione debbano essere interamente tenute in considerazione in Assemblea.

Manuela GHIZZONI (PD) ringrazia la presidente per lo sforzo di sintesi che ha operato sulle proposte emendative presentate dal suo gruppo, presentando un documento che le recepisce. Fa presente che, come è noto, nella VIII Commissione c'è una situazione di confronto politico duro che sembra aver portato ad una situazione di stallo. Ribadisce che senz'altro verranno

riproposti gli emendamenti in Aula e auspica che in quella sede si verifichino le condizioni per una loro presentazione congiunta da parte dei gruppi di maggioranza e di opposizione.

Valentina APREA, presidente, concorda con la collega Ghizzoni. Osserva che si è fatto un ottimo lavoro, che ha dimostrato ancora una volta come la principale risorsa della Commissione risieda nella sua collegialità. Osserva inoltre che la Commissione ha svolto un ruolo importante, coinvolgendo il Governo, a vari livelli, su questioni specifiche e tecniche, con un lavoro che auspica possa portare i risultati sperati a sostegno delle aree terremotate.

Giovanni LOLLI (PD) ringrazia ancora una volta la presidente Aprea per l'impegno che, anche in questo caso, l'ha contraddistinta nel tutelare le prerogative della Commissione. Ricorda che in VIII Commissione sono stati presentati centinaia di emendamenti che si sono poi ridotti in un pacchetto selezionato. Tale « pacchetto » è scaturito dall'accordo intervenuto nel corso della visita dell'onorevole Tortoli, vicepresidente della Commissione ambiente in Abruzzo, all'esito di un confronto con tutti i deputati abruzzesi. Informa che all'interno di questo gruppo di emendamenti sono inserite anche le proposte emendative relative alla scuola. Ricorda che la scadenza del decreto-legge è il 28 giugno e vi è quindi ancora il tempo per modificare il decreto, specificando che all'interno degli emendamenti indicati ne è presente uno che comporta costi di notevole rilievo. Si tratta del problema relativo ai risarcimenti per le abitazioni anche dei non residenti che sono nel territorio colpito dal sisma, insieme a diverse abitazioni di non residenti che rappresentano un problema delicato, da affrontare. Segnala che su tale emendamento, che è al vaglio del Ministero dell'economia, sono state manifestate perplessità da parte del Governo, che sta opportunamente verificando in che modo coprire gli oneri recati dalla proposta emendativa. L'Esecutivo, in sostanza, ha

dichiarato di non essere, allo stato attuale, in condizione di poterlo accogliere, proprio da un punto di vista finanziario. Fa notare altresì che se si dovessero trovare le risorse necessarie per coprire gli oneri, si tratta comunque di cifre di rilievo, ammontanti a diversi milioni di euro e occorrerà seguire con attenzione in ogni caso gli ulteriori sviluppi dell'esame del provvedimento al proposito in Assemblea. Sottolinea che è comunque assolutamente importante predisporre un documento dettagliato, come quello presentato dalla presidente Aprea, auspicando che i membri della Commissione siano disponibili a riproporre le proposte emendative nel prosieguo dell'esame del provvedimento in discussione.

Eugenio MAZZARELLA (PD) concorda con le comunicazioni della presidente Aprea, ribadendo la necessità di tutelare anche il conservatorio e il sistema dell'alta formazione artistica e musicale.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA fa presente che le comunicazioni del presidente Aprea sono condivise dal Governo. Il decreto in oggetto e il complesso delle proposte che vi ruotano attorno sono considerate dall'Esecutivo strategici e prioritari per gli interventi da realizzare in Abruzzo. Assicura quindi che da parte del Governo verranno messe in atto tutte le misure necessarie all'avvio regolare dell'anno scolastico nelle zone colpite dal sisma.

La Commissione concorda quindi con le comunicazioni del presidente.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 giugno 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2009, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 70.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 maggio 2009.

sottosegretario Francesco Maria GIRO illustra la documentazione trasmessa dal Governo e pubblicata in allegato al resoconto sommario della Commissione del 27 maggio scorso. Rileva che i contributi sono stati determinati sulla base delle domande pervenute entro il 31 gennaio, ricordando che queste domande sono ancora in fase di istruttoria e di valutazione, tanto che al momento non è ancora possibile identificare i soggetti beneficiari. Assicura, peraltro, che l'impegno del Governo è quello di condividere in tempi successivi con la Commissione i risultati di un provvedimento ancora in itinere. Osserva che è necessario comunque acquisire il parere della Commissione che era previsto per il 20 maggio, in quanto il Governo ha la necessità di procedere all'erogazione dei fondi in tempi rapidi. In particolare, osserva che all'interno dell'articolo 2 dello schema di decreto è contenuta una voce, che viene poi sottoripartita, che da sempre pone problemi interpretativi. Ricorda che questa sottoripartizione comprende tre grossi gruppi afferenti a diverse tipologie di istituzioni culturali, con l'aggiunta di alcune grandi realtà come « la Biennale di Venezia », il « Festival di Spoleto » ed altri. Rileva quindi che i tre gruppi sono al loro interno articolati e che le istituzioni che ne fanno parte hanno la facoltà di richiedere contributi dal fondo 3670 del Ministero, secondo procedure diverse. Rammenta che obiettivamente la Commissione è chiamata a dare un parere su un procedimento che non è ancora concluso, segnalando però che ci sono fondazioni la cui situazione è stata già definita, pur confermando ancora una volta che per i gruppi indicati effettivamente il provvedimento è ancora in divenire. Per altri gruppi, infatti, come ad esempio quello degli editori, le domande devono, infatti pervenire entro il 30 giugno. Non nasconde, peraltro, che ci si trova di fronte ad un finanziamento ampiamente decurtato. Aggiunge che nell'articolo 2 vi sono realtà culturali come la Biennale e il Festival di Spoleto che hanno avuto dei fondi decurtati del 4 per cento mentre la Triennale di Milano e la Quadriennale di Roma hanno avuto dei tagli fino al 17 per cento. È chiaro che il carattere internazionale della Biennale e del Festival di Spoleto ha imposto al Governo di mitigare le decurtazioni. Rappresenta in ogni caso la disponibilità del Governo a poter sanare almeno parte dei rilevanti tagli subiti dalle fondazioni indicate.

Emerenzio BARBIERI (PdL) rileva innanzitutto che occorrerebbe evitare che note ufficiali del Ministero vengano portate a conoscenza della Commissione con la firma di funzionari di quel Ministero, invece che direttamente da rappresentanti del Governo, visto che la responsabilità è politica. In ogni caso, opportunamente gli uffici della Commissione, hanno provveduto alla loro pubblicazione indicandone la corretta provenienza da parte del Governo. Auspica in ogni caso che per il futuro questo tipo di leggerezza non sia più commesso. Rileva altresì che occorrerebbe uniformare e razionalizzare le diverse scadenze previste per la proposizione delle richieste di contributo, prevedendo altresì un termine unico entro il quale il Ministero sia chiamato a decidere sui contributi stessi. Rileva, in generale, che occorre specificare ed evidenziare meglio i finanziamenti assegnati ai convegni e alle edizioni nazionali, chiarendo inoltre meglio i criteri di assegnazione e velocizzando i tempi di svolgimento delle pratiche e di assegnazione dei contributi. Rileva inoltre l'esigenza di semplificare le procedure per l'esame delle richieste, questione d'altra parte più volte proposta anche nel corso delle precedenti legislature.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), relatore, rileva che la razionalizzazione dei termini di scadenza per l'assegnazione dei contributi costituisce effettivamente un aspetto fondamentale, che può essere anche facilmente risolto. Rileva altresì che il dibattito che ha accompagnato l'esame del provvedimento è stato molto utile, anche perché si è posta l'attenzione sulla necessità di intervenire dal punto di vista legislativo, al fine di prevedere una procedura più razionale per l'assegnazione dei contributi. Sottolinea, altresì, che tale intervento legislativo potrebbe essere promosso dai componenti della Commissione Cultura. Rileva peraltro che i tagli decisi non sono una scelta politica, ma una conseguenza diretta della crisi economica, aggiungendo peraltro che la presenza del Governo nella seduta odierna in Commissione ha fatto sì che venissero chiariti tutti i dubbi emersi durante il corso dell'esame. Rileva peraltro che esistono disparità di trattamento tra i diversi soggetti destinatari, per esempio la Biennale di Venezia, la Triennale di Milano e la Quadriennale di Roma. Propone pertanto, in conclusione, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Manuela GHIZZONI (PD), prende atto innanzitutto che la proposta di parere è favorevole e non contiene condizioni o osservazioni. Rileva che il percorso del provvedimento in questione si ripete già da alcune legislature nelle stesso modo, si tratta di un percorso annoso, in quanto gli stessi rilievi mossi oggi sono stati sollevati anche in passato. Segnala, peraltro, che il problema principale non è quello dei tempi per l'istruttoria, ma quello della difficoltà nell'assegnazione dei contributi, derivante dal mancato rispetto dei termini stessi. Segnala che i tagli operati col prov-

vedimento in esame ammontano al 30 per cento e si tratta quindi di tagli enormi non giustificabili. Specifica al riguardo che quando si diminuiscono le risorse, esistono sempre scelte politiche precise che sostengono la diminuzione stessa, sottolineando, in particolare, che ad esempio, allorché il Governo eliminò l'ICI, trovò comunque le risorse per coprire tale diminuzione di risorse. Sembra d'altra parte esservi la condivisione del ministro Bondi sui tagli effettuati. Sottolinea, inoltre, che sarebbe necessario approvare una legge che riformasse le procedure per l'attribuzione dei contributi, aggiungendo che non è ancora stata approvata la tabella triennale, che prevede risorse per enti non contemplati Occorre presente provvedimento. quindi provvedere ad approvare sollecitamente tale tabella, al fine di evitare che gli enti in questione si trovino in una situazione ancora più disastrosa di quella in cui già versano. Segnala quindi l'esigenza di inserire apposite condizioni relative ai temi evidenziati.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), relatore, alla luce delle osservazioni esposte, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni, volte a recepirle (vedi allegato).

Paola GOISIS (LNP), rileva che occorre dare maggiore attenzione ad associazioni, quale ad esempio l'associazione « Cappella musicale » di Milano, che hanno una portata meno ampia rispetto ad altre come la « Biennale di Venezia », e che per questo non vengono prese in considerazione; ciò pone problemi politici sul territorio, non potendosi dare risposte di nessun genere agli interessati. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere così come riformulata.

La Commissione approva quindi, all'unanimità, la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 39/09 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

C. 2468 Governo, approvato dal Senato.

ALLEGATO

Schema decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2009, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi (Atto n. 70).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2009, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 70);

tenuto conto degli ulteriori chiarimenti richiesti al Governo e forniti nelle sedute del 27 maggio e dell'11 giugno 2009; esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) appare necessario rendere uniformi i termini di scadenza previsti per la richiesta dei contributi;
- 2) risulta altresì necessario rivedere i termini stabiliti dall'amministrazione per la valutazione delle richieste stesse;
- 3) appare infine necessario sollecitare l'approvazione della Tabella triennale.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
SEDE LEGISLATIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	65
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406 Stasi (Discussione e rinvio)	65 72
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla X Commissione) (Esame e rinvio)	67
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione delle associazioni dei Corpi di polizia municipale sul tema della sicurezza stradale .	71

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 11 giugno 2009. – Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario VALDUCCI, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406 Stasi.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Mario VALDUCCI, presidente, ricorda che la Commissione ha esaminato in sede referente le proposte di legge in titolo e ha elaborato un testo unificato sul quale le Commissioni competenti hanno espresso i prescritti pareri. Successivamente, nelle sedute del 19 e 20 maggio, la Commissione ha approvato ulteriori emendamenti, volti, tra l'altro, a recepire le condizioni contenute nei pareri delle Commissioni giustizia e bilancio ed è stato richiesto, in presenza dei necessari presupposti, il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge in esame, deliberato dall'Assemblea, nella seduta del 27 maggio 2009.

Avverte che l'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha definito l'organizzazione della discussione delle proposte di legge in esame, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento.

Ricorda infine che, come stabilito in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per giovedì 25 giugno, alle ore 12.

Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, svolgendo la relazione introduttiva, osserva in via preliminare che la Commissione ha svolto un lavoro complesso e articolato su un tema di grande rilevanza, esaminato già a partire dalla scorsa legislatura. Esprime soddisfazione per i contenuti del testo unificato emerso in sede di comitato ristretto, rilevando come, per la prima volta sia stato elaborato un intervento organico da parte di una Commissione parlamentare in tema di trasporti, su questioni che finora erano state affrontate in maniera episodica. Osserva inoltre che la scelta della sede legislativa è prova di un'ampia condivisione del testo. Rileva altresì la proficua collaborazione con il Governo, esprimendo in particolare apprezzamento per l'attività svolta dal sottosegretario Giachino, che ha seguìto i lavori fin dall'inizio, nonché per il supporto offerto dagli organi tecnici del ministero.

Nel rinviare per un'illustrazione dei contenuti del provvedimento, alla testo integrale della relazione di cui chiede l'autorizzazione alla pubblicazione in allegato al resoconto (vedi allegato), osserva che attraverso questo provvedimento la Commissione ha organicamente affrontato il tema della sicurezza nella sua complessità e sotto vari profili, quali quelli della prevenzione, dei controlli, delle infrastrutture stradali e dei dispositivi dei veicoli. Ritiene altresì che questo provvedimento possa preludere ad una riforma complessiva del codice della strada, in relazione alla quale evidenzia l'opportunità di una revisione della struttura del codice stesso, che distingua la normativa concernente la rete stradale, quella relativa alla costruzione dei veicoli e la disciplina dei comportamenti dei conducenti.

Ritiene altresì opportuno rilevare che il testo in esame presta attenzione anche alle esigenze dei cittadini, prevedendo numerosi interventi di semplificazione.

Tra le misure di maggior rilievo si limita a richiamare l'affermazione del principio « chi guida non beve », con riferimento ad alcune specifiche categorie di conducenti, quali i giovani dai 18 ai 21 anni e i conducenti professionali, la destinazione dei proventi delle multe, sia di spettanza dello Stato sia di spettanza degli enti locali al miglioramento della sicurezza stradale, le disposizioni in materia di guida accompagnata e le altre disposizioni concernenti la formazione e l'educazione stradale.

In conclusione, pur rilevando che si tratta di un testo ancora suscettibile di modifiche, auspica che l'attività emendativa in sede legislativa sia limitata e comunque non tale da mettere in discussione l'impianto complessivo del testo, anche al fine di non ritardare i tempi di approvazione definitiva del provvedimento.

Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione sulle linee generali, conformemente a quanto stabilito in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, alla seduta che sarà prevista per martedì 16 giugno.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 giugno 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-*ter*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GAROFALO (PdL), relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge C 1441-ter-B, recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, assegnato in sede referente alla X Commissione. Ricorda che il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2009, è stato approvato in seconda lettura dal Senato il 14 maggio scorso, con numerose modificazioni rispetto al testo licenziato dalla Camera. Sottolinea che l'esame della Camera ha per oggetto solo le parti nuove, o modificate, del disegno di legge.

Fa presente che nel testo sono contenute numerose disposizioni che incidono in materia di trasporti, la maggior parte delle quali inserite nel corso dell'iter al Senato; in particolare, molti articoli aggiuntivi recano modifiche significative alla disciplina del trasporto ferroviario, anche in relazione ad esigenze di adeguamento alla normativa comunitaria di settore.

Con riferimento a tali disposizioni, segnala l'opportunità che, in futuro, gli interventi legislativi in questa materia possano essere ricondotti in via primaria all'esame della IX Commissione, per consentirle di esercitare in modo adeguato le proprie competenze nel settore dei trasporti. Evidenzia che l'esame del provvedimento in sede consultiva non prevede, infatti, la possibilità di apportare eventuali modifiche al testo, e, in ogni caso, limita lo specifico approfondimento delle singole disposizioni. Si riserva pertanto di inserire uno specifico rilievo su questo profilo nella proposta di parere.

Passando più specificamente ad una breve illustrazione degli articoli, sottolinea che l'articolo 58, comma 1, richiede il possesso di un'apposita licenza per lo svolgimento dei servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio italiano, per i quali sia necessario l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Il comma 2 prevede che un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determini i requisiti delle imprese richiedenti, in termini di capacità finanziaria e professionale, e i servizi minimi che le imprese stesse devono assicurare come servizi complementari all'utenza. Il comma 3 prescrive che la licenza in oggetto possa essere rilasciata esclusivamente a imprese aventi sede legale in Italia. Qualora dette imprese siano controllate da imprese aventi sede all'estero, la licenza viene rilasciata a condizioni di reciprocità. Il comma 4 dispone che le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge in esame, sono in possesso del titolo autorizzatorio, di cui all'articolo 131 della legge n. 388 del 2000, possono richiedere la conversione dello stesso entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal comma 2. Il comma 5 prevede, in via transitoria, che le imprese in possesso del suddetto titolo possono continuare ad avere accesso all'infrastruttura nazionale, ferma restando la necessità di richiedere la conversione del titolo autorizzatorio in licenza nazionale.

Fa presente che l'articolo 59 disciplina il cabotaggio di passeggeri lungo un percorso internazionale, ovvero il servizio, svolto da treni che attraversano almeno una frontiera, nei confronti di passeggeri che salgono e scendono in stazioni situate territorio italiano. Segnala che norma intende dare attuazione ai criteri indicati nella direttiva 2007/58, il cui termine di recepimento è scaduto il 4 giugno scorso. In particolare evidenzia che il comma 1 riconosce, a decorrere dal 1º gennaio 2010, il diritto delle imprese che svolgono il servizio di trasporto internazionale di passeggeri di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate nel territorio italiano, anche in mancanza della licenza nazionale di cui al precedente articolo 58; il diritto è concesso a condizione che la finalità principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi e l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari dovrà determinare, con proprio provvedimento, i criteri per la valutazione della presenza della suddetta condizione. Il comma 2 consente di apporre limitazioni al diritto di far salire e scendere passeggeri lungo il percorso del servizio, nei casi in cui l'esercizio del diritto possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. Le limitazioni possono essere riferite sia ai tragitti aventi origine e destinazione nel territorio italiano, sia ai servizi internazionali, per la parte svolta sul territorio italiano. Competete a disporre le eventuali limitazioni è il citato Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari.

Rileva che l'articolo 60 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale. In particolare il comma 1 prescrive il possesso del titolo autorizzatorio, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo n. 188

del 2003, o della licenza per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, introdotta dal precedente articolo 58 del disegno di legge in esame, per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico ferroviario in ambito regionale e locale, qualora detti servizi debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale. Sottolinea che l'articolo prevede inoltre che alla prima gara per l'affidamento dei servizi pubblici di trasporto ferroviario regionale e locale, indetta ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 422, potranno partecipare anche le imprese ferroviarie affidatarie dello stesso servizio. Ricorda che viene inoltre stabilito che, per l'affidamento dei servizi pubblici di trasporto regionale e locale, le regioni e gli enti locali dovranno garantire anche la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe, in relazione all'incremento dei costi dei servizi; tali meccanismi di aggiornamento dovranno essere definiti nell'ambito dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale.

Sottolinea che l'articolo 61 autorizza i soggetti competenti ad aggiudicare i contratti per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, ad avvalersi delle norme introdotte dal Regolamento CE n.1370/2007, con facoltà di poter anche derogare alle leggi di settore. Osserva che la norma appare collegata all'esigenza di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie. Sottolinea che l'articolo 61 stabilisce, inoltre, che per le società aggiudicatarie, in Italia o all'estero, di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del suddetto Regolamento n.1370/2007, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 422 del 1997, ai sensi della quale alle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto regionale e locale non possono partecipare le società che gestiscono, in Italia o all'estero, servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica.

Ricorda che una recente segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del 1º giugno scorso, nell'esaminare la normativa in materia di servizio universale di trasporto ferroviario, ha formulato rilievi critici sull'articolo 61 in esame, sottolineando che esso, consentendo l'affidamento diretto per i servizi ferroviari regionali, comporterebbe una limitazione ai principi di libera concorrenza che dovrebbero ispirare la disciplina del settore. Sul punto, premesso che le argomentazioni contenute nella segnalazione dell'Autorità garante sono certamente meritevoli di ulteriori approfondimenti, rileva che la norma in esame richiama, come detto, l'applicazione di una specifica disposizione del regolamento CE n. 1370/2007, e che pertanto non appare censurabile sotto il profilo della compatibilità comunitaria.

Fa presente che l'articolo 62 reca numerose modifiche al decreto legislativo n. 188 del 2003, che ha recepito le direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia di trasporto ferroviario (c.d. primo pacchetto ferroviario). Segnala, in particolare, la modifica all'articolo 6 di tale decreto legislativo, che, considerata l'introduzione della licenza nazionale prevista dall'articolo 58, limita l'applicazione del «titolo autorizzatorio» per lo svolgimento di servizi in ambito nazionale da parte di imprese ferroviarie estere esclusivamente ai servizi a committenza pubblica. Evidenzia, inoltre, che l'articolo dispone che l'impresa ferroviaria, per la stipula del contratto di utilizzo .debba essere in possesso del certificato di sicurezza, come attualmente previsto in altri Paesi europei, quali Francia e Germania. Rileva che vengono altresì introdotti principi integrativi per la determinazione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, inserendo il criterio dei costi dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti, e prevedendo un collegamento con le variazioni del prezzo di fornitura della corrente elettrica. In relazione a tali modifiche, ricorda che è prevista la soppressione del termine del 31 dicembre 2009, previsto

dall'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo n. 188, per l'adozione del nuovo canone.

Segnala che l'articolo 63, infine, prevede l'attribuzione diretta alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano dei servizi ferroviari di interesse locale svolti nelle Regioni e nelle Province stesse. Osserva che la norma appare diretta a velocizzare tale trasferimento, che, secondo l'articolo 1 del decreto legislativo n. 422 del 1997, dovrebbe avvenire attraverso apposite norme statutarie di attuazione, che non sono state ancora emanate. Ricorda che tali servizi sono attualmente disciplinati nell'ambito del contratto di servizio nazionale stipulato dal Ministero dei trasporti.

Fra le disposizioni di interesse della nostra Commissione, segnala inoltre il comma 3 dell'articolo 43, che reca una modifica alla normativa sulla rottamazione delle auto, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 5 del 2009. Fa presente che la modifica è volta a consentire l'applicazione delle agevolazioni per l'installazione di impianti a GPL e a metano – attualmente limitata agli autoveicoli « euro 0 », « euro 1 » ed « euro 2 » – anche alle operazioni effettuate su autoveicoli appartenenti alle categorie « euro 3 » e successive.

Sottolinea inoltre che l'articolo 50, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, si inserisce nell'ambito del percorso volto a promuovere l'effettiva liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti civili nazionali, prevedendo l'obbligo, in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di presentare semestralmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento di tale processo di apertura dei servizi aeroportuali, con specifico riferimento: al mercato dei servizi aeroportuali di terra; al perfezionamento del servizio di vendita dei biglietti aerei sotto il profilo della reperibilità e dell'informazione in tempo reale all'utenza; ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali ed infrastrutture di trasporto e territorio; alle misure ed ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore; agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato.

Segnala che l'articolo 55 reca l'interautentica dell'articolo pretazione comma 227, della legge finanziaria 2008. Ricorda che tale comma fissa alcune condizioni, tra loro alternative, per l'esercizio della professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale e l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori. Evidenzia che tra queste, è prevista l'acquisizione e l'immatricolazione, singolarmente o in forma associata, di veicoli adibiti al trasporto di cose, di categoria non inferiore a Euro 3 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate. Fa presente che la disposizione in esame interviene con riferimento a tale ultima condizione, precisando che con l'espressione acquisto e immatricolazione di veicoli in forma associata si debba intendere che le imprese che intendono accedere al mercato devono aderire a un consorzio o a una cooperativa a proprietà indivisa, esistente o appositamente costituito, che sia iscritto, o venga iscritto, alla sezione speciale dell'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e gestisca e coordini effettivamente, a livello centralizzato e in tutte le sue fasi, l'esercizio dell'autotrasporto da parte delle imprese aderenti.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) evidenzia che ancora una volta temi di grande rilevanza di competenza esclusiva della Commissione sono inseriti in provvedimenti assegnati in sede referente ad altre Commissioni. Giudica lo strumento del parere insufficiente ad assicurare un effettiva partecipazione della Commissione alla definizione del testo. Ritiene pertanto opportuno richiedere lo stralcio delle disposizioni recate dagli articoli da 58 a 63 del provvedimento in oggetto, relative al trasporto ferroviario, al fine di permettere alla Commissione trasporti di esaminarlo in sede referente e di definirne i contenuti.

Ritiene che queste modalità di legiferare siano di per sé sufficienti ad indurre ad una valutazione negativa del provvedimento in esame.

Mario LOVELLI (PD) esprime la propria sorpresa e perfino sconcerto per il fatto che una normativa molto dettagliata in ordine alla liberalizzazione del trasporto ferroviario e al trasporto pubblico locale sia stata introdotta in un testo, che la Commissione è chiamata ad esaminare soltanto in sede consultiva. Evidenzia i rilievi contenuti nella segnalazione dell'autorità antitrust, che dovrebbero essere approfonditi dalla Commissione competente, anche al fine di rivedere la formulazione delle disposizioni in questione. Segnala che in diverse circostanze il Governo ha inserito, in provvedimenti esaminati presso altre Commissioni, disposizioni di grande rilievo rispetto alle materie di competenza della Commissione trasporti; ricorda, in particolare, quanto recentemente accaduto per il disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, nel quale sono state introdotte numerose disposizioni di modifica del codice della strada o nel disegno di legge comunitaria che è intervenuto sul divieto di somministrazione delle bevande alcoliche da parte degli esercizi commerciali. Esprime pertanto la propria valutazione negativa sul testo sottoposto al parere. Ritiene opportuno che il Governo, confrontandosi con la Commissione competente, chiarisca i propri intendimenti sulle politiche relative al trasporto ferroviario. Si associa quindi alla richiesta di stralcio degli articoli che contengono disposizioni in materia di trasporto ferroviario, anche al fine di restituire alla Commissione la capacità di intervenire in modo incisivo nella definizione della normativa inerente alle questioni di propria competenza.

Vincenzo GAROFALO (PdL) ricorda che si tratta di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica e che le norme oggetto di discussione sono state introdotte per evitare che l'Italia si trovi, rispetto ad altri Paesi europei, in una situazione di debolezza, dovuta alla mancanza di reciprocità con gli altri Paesi nel processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario. Rileva che l'esigenza di definire le modalità di attuazione della normativa comunitaria motiva l'urgenza di questo intervento.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 11 giugno 2009.

Audizione delle associazioni dei Corpi di polizia municipale sul tema della sicurezza stradale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.05.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649
Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101
Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717
Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin,
C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del
Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406 Stasi.

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE INTRODUTTIVA DEL DEPUTATO MOFFA

Onorevoli colleghi! — Il testo all'esame della Commissione in sede legislativa è il risultato di un lungo e approfondito lavoro, che ha avuto inizio nella precedente legislatura e che è stato ripreso e proseguito in modo intenso nella legislatura in corso.

Nella scorsa legislatura, la Commissione trasporti pervenne a predisporre un testo, che fu approvato in prima lettura dalla Camera, ma non giunse all'approvazione definitiva per lo scioglimento anticipato delle Camere. L'attività legislativa fu accompagnata da un'ampia indagine conoscitiva, il cui documento finale, ricco di utili indicazioni, fu approvato il 5 marzo 2008, quando le Camere erano già state sciolte.

Il lavoro svolto nella precedente legislatura è stato ripreso nella proposta di legge n. 649, presentata dal collega Meta e da altri deputati, che ha costituito il punto di partenza per la predisposizione del testo in esame. Diverse parti del testo in esame, infatti, riproducono, integralmente o con limitati adattamenti o aggiornamenti, disposizioni contenute nella proposta di legge Meta.

Insieme alla proposta di legge Meta, sono state assegnate alla Commissione numerose altre proposte di legge presentate da deputati, e anche da Consigli regionali, che intervenivano sulle medesime materie o comunque su parti del codice della strada attinenti ai profili della sicurezza. Il numero delle proposte abbinate è giunto da ultimo a ventuno. La Commissione, in una prima fase, ha svolto un'indagine conoscitiva, nell'ambito dell'istruttoria delle proposte di legge assegnate, che ha completato e aggiornato l'attività conoscitiva compiuta nella precedente legislatura. Successivamente, ha nominato un comitato ristretto con il compito di definire un testo unificato, che ha iniziato i propri lavori il 18 gennaio scorso e ha predisposto, alla fine di marzo un testo unificato sul quale è stato condotto l'esame in sede referente.

L'esame è stato caratterizzato, oltre che dall'intensità dei lavori, da un confronto costruttivo tra tutti i gruppi e dal contributo importante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In virtù di questi elementi è stato possibile elaborare un testo largamente condiviso e, da ultimo, il 27 maggio scorso, ottenerne il trasferimento in sede legislativa.

Il testo, che ci accingiamo ad esaminare, contiene numerose modifiche al codice della strada. I molteplici interventi da esso recati trovano peraltro un elemento unificante nella preoccupazione per la sicurezza stradale. La riduzione dell'incidentalità e il raggiungimento di più elevati livelli di sicurezza sulle strade sono l'obiet-

tivo principale perseguito dalla Commissione, che motiva anche i tempi serrati di lavoro.

Il grande numero di incidenti stradali, con conseguenze gravi e spesso anche mortali, rappresenta una vera e propria emergenza sociale. Il bilancio è ormai inaccettabile, innanzitutto dal punto di vista sociale, ma anche da quello economico. Come ha evidenziato il Ministro Matteoli nell'audizione svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva il 21 gennaio scorso, nel 2007 gli incidenti stradali hanno determinato 5.131 morti e 325.850 feriti. Il costo sociale, per lo Stato, per le imprese e per le famiglie può essere quantificato in oltre 31 miliardi di euro, pari al 2,4 per cento del PIL. Ma il dato di per se stesso impressionante è proprio quello della mortalità: il numero dei morti per incidenti stradali risulta circa 10 volte maggiore di quello dei morti per atti delittuosi e enormemente maggiore di quello dei morti registrati per incidenti avvenuti in tutte le altre forme di trasporto.

In una graduatoria della sicurezza stradale tra i Paesi dell'Unione europea a 15 membri, prima dei due ultimi allargamenti, l'Italia si colloca all'undicesimo posto; un livello di sicurezza inferiore a quello italiano si registra soltanto in Lussemburgo, Portogallo, Belgio e Grecia.

È vero che, rispetto ad una tendenza che ha registrato, dal 1997 fino al 2002, un incremento costante del numero dei morti e dei feriti, nel 2003 si è verificata una sensibile inversione, dovuta anche ad un'azione normativa più attenta e rigorosa, che ha visto, tra l'altro, l'introduzione della patente a punti e del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori. Le cifre che ho sopra ricordate dimostrano tuttavia che sono necessari ulteriori interventi, che sappiamo affrontare una questione così complessa e di ampia portata, come è il tema della sicurezza stradale, in modo organico, con finalità chiaramente individuate e perseguite con determinazione. In questo ritengo che risieda il tratto specifico e qualificante del testo predisposto dalla Commissione Trasporti.

Proprio per evidenziare le finalità che stanno a fondamento delle disposizioni recate nel testo in esame, nell'illustrarne i contenuti non seguirò l'ordine degli articoli, determinato dall'ordine delle novelle del codice della strada, ma mi soffermerò in primo luogo sulle misure più significative e di maggiore impatto, che interessano i profili di comportamento.

Una delle cause più gravi di incidentalità stradale è rappresentata dalla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'ebbrezza o all'assunzione di sostanze stupefacenti. In questo caso, si è potuto constatare come ripetuti, non sempre ben coordinati, inasprimenti di pena, introdotti negli ultimi anni con provvedimenti d'urgenza, adottati anche sulla spinta emotiva di gravi fatti di cronaca, non siano stati di per se stessi efficaci a superare questa vera e propria piaga sociale.

L'articolo 22 del testo in esame affronta il problema in un'ottica più ampia. Innanzitutto afferma il principio per cui, per alcune, specifiche categorie di conducenti, è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche. Le categorie alle quali si applica il divieto, che comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 155 a 624 euro nel caso in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) grammi per litro e non superiore a 0,5 grammi per litro, sono i giovani da 18 a 21 anni e i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente; i conducenti che esercitino di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada; tutti coloro che si trovino comunque alla guida di mezzi pesanti (con massa superiore a 3,5 tonnellate).

L'individuazione dell'ambito di applicazione del divieto ha inteso rispondere a due finalità: una finalità educativa, per quanto riguarda i giovani e i neopatentati; una finalità di sicurezza sociale, per quanto riguarda i conducenti professionali e tutti coloro che comunque si trovano alla guida di veicoli che, per le dimensioni stesse, possono risultare particolarmente pericolosi.

Tali finalità giustificano l'introduzione di una specifica disciplina per le categorie di conducenti così individuate, per le quali sono state coerentemente aggravate le sanzioni, nel caso in cui sia accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro o nel caso di guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Si è infine previsto, anche in questo caso per finalità in primo luogo educative, che, se un conducente minore di anni diciotto si trovi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, ciò comporti un ritardo nel conseguimento della patente di categoria B. In questa ipotesi, infatti, il conducente non potrà conseguire la patente prima del diciannovesimo anno, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro, e prima del ventunesimo anno, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro.

Insieme alle misure specificamente rivolte ai giovani e ai conducenti professionali, la Commissione ha inteso rivedere nel suo complesso la normativa in materia di sanzioni per i conducenti che guidino in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, in particolare nel caso in cui si verifichino incidenti ad essi imputabili. Questo aspetto si è rivelato di particolare complessità, anche sotto il profilo tecnico. Come ho detto, infatti, non si è trattato semplicemente di aggravare ancora le sanzioni previste. Si è trattato piuttosto di rivedere tali sanzioni, in modo da mantenere e, per certi aspetti, anche ripristinare la coerenza complessiva del quadro sanzionatorio.

In questo compito, la Commissione si è ispirata a due principi fondamentali: la proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della violazione e l'efficacia della sanzione medesima.

Da un lato, con l'articolo 22, già citato, sono state aggravate le sanzioni nei casi più gravi, prevedendo, tra l'altro, la confisca del veicolo, nel caso di incidente provocato da un conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o sotto l'effetto di sostanze stupefa-

centi. Dall'altro, la Commissione ha voluto rispondere all'esigenza di assicurare l'efficacia delle sanzioni, ovvero dei provvedimenti adottati in via cautelare, dal momento che, come è facile constatare, proprio nel caso delle infrazioni più gravi, che determinano ipotesi di reato, il macchinoso funzionamento della giustizia nel nostro Paese determina gravi ritardi nell'applicazione della pena, per non dire che la rende assai incerta.

Per questo, le modifiche del codice della strada contenute nell'articolo 22 del testo in esame devono essere considerate insieme con quelle contenute nell'articolo 27, nel quale si prevede che, nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, si proceda al ritiro immediato della patente. Nei casi più gravi, vale a dire nelle ipotesi di reato che comportino lesioni o omicidio colposo, si prolunga la sospensione provvisoria della validità della patente, disposta dal prefetto.

Si interviene, inoltre, per restituire efficacia alla sanzione della revoca della patente, assai indebolita dal fatto che, secondo la disciplina attuale, si può conseguire una nuova patente già dopo un anno dal momento in cui l'atto di revoca sia divenuto definitivo. Con il testo in esame, infatti, si amplia da uno a due anni il periodo prima del quale è possibile conseguire una nuova patente; se la revoca della patente è dipesa da violazioni connesse alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il periodo per il quale non si può conseguire una nuova patente è prolungato a cinque anni

È infine introdotta una disciplina delle modalità di applicazione delle sanzioni accessorie della confisca e del fermo in conseguenza di ipotesi di reato, che prevede che il sequestro del veicolo sia effettuato dal medesimo agente che ha accertato la violazione.

Ai criteri di proporzionalità ed efficacia risponde, d'altra parte, la scelta della Commissione di depenalizzare la sanzione prevista per la guida con tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro, riformulandola in termini di sanzione amministrativa pecuniaria, anziché di ammenda. Si tratta, infatti, di una infrazione di minore gravità, per la quale la previsione della sanzione amministrativa, oltre a ridurre i carichi di lavoro degli uffici giudiziari, implica una maggiore tempestività di irrogazione.

Oltre il complesso di disposizioni che riguardano la guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti, il testo interviene su altri aspetti che riguardano la condotta del conducente.

Un intervento particolarmente ampio è quello introdotto dall'articolo 21, che, in coerenza con la vigente normativa comunitaria, rivede interamente la disciplina in materia di periodi di guida, interruzioni e relativa documentazione per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, precisando gli obblighi e aggravando le sanzioni. La complessità di questo tema è dovuta alla sovrapposizione e, anche, al conflitto tra le esigenze dell'impresa e quelle della sicurezza nella guida. Il testo predisposto corrisponde pressoché interamente a quello che era già stato definito nella scorsa legislatura e ripreso nella proposta di legge del collega Meta.

Interessa la materia dell'autotrasporto anche l'articolo 39, che, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria concernente la formazione degli autotrasportatori, prevede che coloro che a 18 anni abbiano frequentato il corso accelerato di 140 ore per l'abilitazione al trasporto di cose con veicoli di massa non superiore a 7,5 tonnellate, conseguano a 21 anni l'abilitazione valida in generale al trasporto di cose.

Oltre quanto già indicato, il testo in esame contiene ulteriori disposizioni che incidono su obblighi e sanzioni. In primo luogo, mi sembra opportuno segnalare, nell'ambito del già citato articolo 21, la disposizione recata dal comma 2, che sanziona con la revoca della patente, in luogo dell'attuale sospensione da sei a ventiquattro mesi, chi inverte il senso di

marcia e attraversa lo spartitraffico, nonché percorre la carreggiata nel senso di marcia opposto a quello consentito.

A ragioni di maggiore severità e, al tempo stesso, di proporzionalità sono riconducibili gli interventi relativi alla violazione dei limiti massimi di velocità. L'articolo 15 incrementa le sanzioni pecuniarie per chi supera tali limiti in misura notevole, vale a dire, rispettivamente, di 40 km/h e di 60 km/h. Al tempo stesso le sanzioni in termini di perdita di punti in relazione al superamento dei limiti di velocità sono state graduate, all'articolo 12, in modo da tener conto dell'entità dell'infrazione, prevedendo una perdita di 3 punti se si superano i limiti massimi di oltre 10 km/h, di 6 punti se si superano di oltre 40 km/h e di 10 punti se si superano di oltre 60 km/h. Contestualmente, per motivi di cautela, si stabilisce che la possibilità di elevare nelle autostrade il limite di velocità a 150 km/h sia subordinata alla dotazione di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati (i cosiddetti « tutor »).

Un criterio di proporzionalità, riferito in questo caso all'entità degli effetti negativi provocati, è stato seguito anche nella differenziazione, prevista dall'articolo 17, dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie per infrazione del divieto di sosta e di fermata nel caso di veicoli a due ruote (ciclomotori e motoveicoli a due ruote) rispetto a quelle per i restanti veicoli, di maggiori dimensioni.

L'articolo 14 si riferisce ai cittadini stranieri residenti in Italia da oltre un anno, nel caso in cui circolino con la patente o con altri documenti abilitativi rilasciati dallo Stato estero di provenienza non più validi. Nella prima ipotesi si applicano le sanzioni penali previste per chi guida senza patente; nella seconda ipotesi, si applicano le sanzioni amministrative previste per chi guida sprovvisto dei medesimi documenti abilitativi.

Per quanto riguarda i punteggi, l'articolo 12, già richiamato, introduce anche la sanzione della perdita di 2 punti per l'utilizzo indebito degli spazi e delle strutture riservati alle persone invalide e incrementa in misura consistente la perdita di punti per le infrazioni degli obblighi dei conducenti nei confronti dei pedoni.

Particolare rilevanza assume, inoltre, a mio giudizio la disposizione recata dal comma 1 del medesimo articolo, che prevede l'obbligo di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica per chi, in un arco di dodici mesi, ha commesso tre infrazioni che comportino ciascuna la perdita di almeno 5 punti. Questa previsione è volta ad evitare che il recupero dei punti si riduca ad un semplice adempimento burocratico.

L'articolo 35 estende alle patenti estere per le quali si applica il sistema della patente a punti le modalità di decurtazione del punteggio e disciplina l'adozione del provvedimento di inibizione alla guida, nel caso di perdita totale del punteggio.

Infine, per quanto attiene alle norme di condotta, è resa più severa, all'articolo 13, la disciplina concernente l'obbligo di revisione della patente nel caso di incidente con violazioni gravi che comportino la sanzione accessoria di violazione della patente. Specifiche previsioni sono dettate, dal medesimo articolo 13, da un lato, per casi di patologie che comportano l'inidoneità alla guida, di traumi cranici e di stato di coma e, dall'altro, per i minori che siano autori materiali di violazioni per le quali sia prevista la sospensione della patente di guida.

Riguardo al primo aspetto, le disposizioni in materia di patologie e traumi inducono a considerare il fatto che rischi alla sicurezza possono derivare non solo da una condotta deliberatamente difforme da quanto prevedono le norme, ma anche da situazioni indipendenti dalla volontà del conducente. In questa sfera, sono a mio parere particolarmente significative le disposizioni dell'articolo 34, che prevedono l'individuazione, mediante segni ben visibili e chiare avvertenze, dei farmaci che possono produrre effetti negativi per la guida. La procedura per l'individuazione dei farmaci e per l'apposizione sulle confezioni dei segni di pericolo è stata peraltro disciplinata in modo da concedere tempi adeguati di applicazione alle imprese produttrici.

Relativamente al secondo aspetto, la previsione di uno specifico obbligo di revisione della patente per i minori di diciotto anni, autori di infrazioni gravi, è associabile, per le comuni finalità perseguite, con le disposizioni dell'articolo 26, che ampliano il periodo di sospensione della patente nel caso di violazioni commesse nei primi tre anni successivi al conseguimento della patente di guida e prevedono ulteriori aumenti della sanzione in caso di violazioni più gravi (con sospensione della patente superiore a tre mesi) e nel caso di reiterazione. È facile riconoscere la coerenza di queste disposizioni con quelle già illustrate relative al divieto di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche.

Sono riconducibili al tema della sicurezza dei giovani anche le disposizioni che definiscono nuovi limiti di potenza per i veicoli di cui è permessa la guida ai neopatentati nel primo anno successivo al conseguimento della patente. Una precedente formulazione di tali limiti non ha trovato finora applicazione in quanto eccessivamente limitativa dei veicoli che possono essere guidati nel primo anno successivo al conseguimento della patente. La nuova definizione, recata dall'articolo 9 del testo in esame, mira a contemperare la finalità di garanzia della sicurezza con quella di evitare restrizioni eccessive e non motivate.

D'altra parte il rafforzamento dei livelli di sicurezza in relazione alla guida dei giovani non può essere perseguito soltanto attraverso divieti e sanzioni, per quanto queste ultime siano rivolte a finalità educative. Occorre, innanzitutto, mirare ad educare alla sicurezza in senso proprio. È questo un tema al quale la Commissione ha dedicato una particolare attenzione.

Recuperando disposizioni già presenti nella proposta di legge Meta, il testo in esame, in primo luogo, prospetta, all'articolo 8, l'introduzione della guida accompagnata per i giovani che hanno compiuto diciassette anni e sono titolari di patente di guida A. La guida accompagnata dovrebbe permettere al giovane di misurarsi effettivamente con l'attività di guida di un autoveicolo, dopo aver svolto un'adeguata formazione, che comprende anche esercitazioni in autostrade o strade extraurbane e in orario notturno, in modo da pervenire al conseguimento della patente di categoria B avendo già acquisito una notevole familiarità con il mezzo e con le norme che regolano la circolazione. La guida accompagnata può essere svolta a condizione che sia stata rilasciata apposita autorizzazione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che il minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni. Violazioni gravi commesse durante la guida accompagnata ovvero la guida del minore in assenza dell'accompagnatore comportano, oltre che sanzioni pecuniarie, la revisione della patente posseduta dal minore e, in caso di esito negativo, la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.

In modo più specifico all'ambito della formazione attengono le disposizioni che precisano e tempi e l'ordine di svolgimento della cosiddetta « prova teorica » e della prova pratica. L'argomento della formazione, tuttavia, non può essere affrontato in modo adeguato se non si considera il tema delle autoscuole. A questo proposito è innegabile che la liberalizzazione dell'esercizio delle autoscuole, prevista dal decreto-legge n. 7 del 2007 abbia provocato un evidente scadimento della formazione alla guida. L'articolo 10 del testo in esame mira ad arrestare questo processo con alcuni incisivi interventi.

Da un lato, si prevedono più stringenti requisiti di idoneità tecnica sia per il titolare dell'autoscuola, sia per il responsabile didattico delle sedi secondarie e si dispone la sospensione dei corsi di formazione degli insegnanti ed istruttori nei casi di irregolarità e carenza dei requisiti di idoneità dei docenti. Dall'altro, si richiede che le autoscuole abbiano una dotazione strumentale e una capacità di formazione adeguata, in quanto devono essere in grado di svolgere attività di formazione

per il conseguimento di qualsiasi tipologia di patente. È peraltro introdotta una opportuna normativa transitoria, per cui l'obbligo di svolgere attività di formazione per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente si applica alle autoscuole che attualmente svolgono la preparazione soltanto per il conseguimento delle patenti di categoria A e B, a decorrere dalla prima variazione nella titolarità dell'autoscuola, in modo da salvaguardare la continuità delle attività in corso. Al tempo stesso si promuove la qualificazione delle autoscuole, stimolando la loro aggregazione in consorzi e la costituzione da parte delle autoscuole consorziate di centri di istruzione automobilistica, ai quali può essere demandata la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria superiore alla B.

Grande rilevanza, per evitare una proliferazione di autoscuole non adeguate a svolgere attività di formazione, assume la previsione per cui l'attività di un'autoscuola non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti e tale verifica deve essere ripetuta successivamente con cadenza almeno triennale.

Un importante contributo alla formazione relativa al comportamento da tenere sulla strada e alla sicurezza del traffico e della circolazione può essere offerto anche dalla scuola. Già il testo vigente del codice della strada prevede lo svolgimento nelle scuole di ogni ordine e grado di programmi concernenti i principi della sicurezza stradale e le norme fondamentali in materia di circolazione. Si tratta tuttavia di una norma sostanzialmente disattesa. Il testo in esame, all'articolo 28, semplifica la procedura di definizione di tali programmi, attribuendone la competenza principale al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dispone che essi siano obbligatoriamente avviati a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011.

Persegue finalità di carattere rieducativo, sotto il profilo sociale e comportamentale, l'articolo 30, proveniente dalla proposta di legge presentata dall'onorevole Meta, in base al quale a richiesta di parte può essere disposto l'affidamento in prova

ai servizi sociali, in luogo dell'arresto, per i conducenti che siano incorsi nel reato di guida reiterata di autoveicoli o motocicli senza aver conseguito la patente ovvero nei reati connessi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Tra i servizi sociali che possono beneficiare dell'affidamento è espressamente prevista la priorità per quelli che esercitano la propria attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.

Insieme alla revisione della disciplina delle sanzioni - finalizzata ad assicurarne la proporzionalità, la certezza e l'efficacia e particolarmente attenta a categorie sensibili di conducenti, quali i giovani, i neopatentati e i conducenti di professione, e insieme agli interventi relativi all'educazione stradale e alla formazione alla guida - il terzo elemento portante del testo in esame è rappresentato dall'utilizzo dei proventi delle sanzioni relative a violazioni del codice della strada. La Commissione ha voluto assicurare effettiva attuazione al principio per cui i proventi delle multe devono essere utilizzati per migliorare la sicurezza stradale. Ciò è tanto più importante, in quanto si tratta di importi di rilievo. Il gettito complessivo delle sanzioni per trasgressioni al Codice della strada irrogate dalla polizia locale è valutabile nell'ordine di oltre 1.700 milioni di euro annui; a questa cifra deve essere aggiunto il gettito delle sanzioni irrogate dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri e dalla Guardia di finanza.

Attualmente i proventi delle multe spettano allo Stato o ai comuni a seconda che l'accertamento della violazione e l'irrogazione della sanzione siano effettuati da organi di polizia statali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza) o, invece, dalla polizia municipale.

Per quanto riguarda i proventi delle sanzioni di spettanza dello Stato, soltanto una parte assai ridotta, in base alla normativa vigente, viene assegnata a finalità connesse alla sicurezza nella circolazione. Il testo in esame amplia in misura considerevole tale quota. Nell'ambito di essa, la Commissione ha individuato due finalità, il miglioramento della segnaletica e l'intensificazione dei controlli, alle quali è attribuita una rilevanza prioritaria, per l'incidenza che rivestono rispetto alla sicurezza.

All'articolo 23 si prevede, infatti, che, rispetto al totale annuo dei proventi delle sanzioni di spettanza dello Stato:

- a) il 20 per cento sia destinato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; nell'ambito di tale quota, un quarto dovrà essere destinato ad interventi di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica e un quarto dovrà essere destinato, ad esclusione delle strade e autostrade affidate in concessione, ad interventi di installazione e potenziamento delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;
- *b)* il 10 per cento sia destinato al Ministero dell'interno per l'acquisto di mezzi ed attrezzature delle forze di polizia finalizzate a potenziare le attività di controllo:
- c) un ulteriore 2,5 per cento sia destinato al Ministero dell'interno per le spese relative agli accertamenti dello stato di alterazione psico-fisica dei conducenti;
- d) l'1 per cento sia destinato al Fondo contro l'incidentalità notturna, per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione riguardanti gli strumenti e i dispositivi volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

I Ministri destinatari dei proventi trasmettono al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi ad essi attribuiti.

Per quanto concerne i proventi di spettanza dei comuni, già sulla base della disciplina vigente, il 50 per cento dovrebbe essere utilizzato per finalità connesse con la sicurezza stradale. Tali finalità, peraltro, sono individuate dal codice della strada in modo abbastanza vago. Ancora più grave è il fatto che la norma è applicata in misura molto limitata, dal momento che per lo più i proventi delle multe sono impiegati per finanziare le spese dell'ente locale nel loro complesso.

Per intervenire efficacemente su questa situazione, la Commissione, innanzitutto, ha definito con chiarezza le finalità alle quali deve essere destinato il 50 per cento dei proventi riservato alla sicurezza stradale, facendo peraltro salva espressamente la possibilità di destinare, in tutto o in parte, anche la restante quota del 50 per cento alle medesime finalità. Si prevede, infatti, che tale quota sia utilizzata:

- a) in misura non inferiore ad un quarto, a interventi di sostituzione, ammodernamento e potenziamento della segnaletica nelle strade di proprietà dell'ente:
- b) in misura non inferiore ad un quarto, al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale municipale;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, ivi comprese la manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, anche mediante installazione di barriere e sistemazione del manto stradale, e assunzioni stagionali per progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

In secondo luogo, si disciplina in modo stringente l'obbligo degli enti locali di trasmettere in via informatica ai Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e trasporti, la delibera di determinazione delle quote insieme ad una relazione indicante l'ammontare delle risorse e le destinazioni. In caso di utilizzo dei proventi difforme da quanto previsto, ovvero di mancata trasmissione della relazione, si prevede una riduzione pari al 3 per cento del finanziamento destinato all'ente a valere sul Fondo ordinario per l'anno successivo. Ritengo che solo una procedura di comu-

nicazione definita in modo rigoroso e una sanzione finanziaria, che era stata prevista, in termini simili, già in altri provvedimenti, permetta di evitare un utilizzo improprio dei proventi delle multe.

Al rafforzamento dei controlli contribuisce anche la previsione dell'articolo 24, per la quale i veicoli sequestrati per guida in stato di ebbrezza sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia e, successivamente al provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso.

Come emerge anche dalle questioni relative ai proventi delle multe, il tema della sicurezza stradale, per la sua stessa ampiezza, coinvolge competenze spettanti a diversi livelli territoriali di governo e a un ampio numero di strutture operative, che, in assenza di strumenti di raccordo, rischiano di operare in modo frammentario. Allo stato attuale non si dispone neppure di un centro che curi in modo unificato e completo la raccolta ed elaborazione dei dati informativi, che sono la base per la definizione di ogni politica di intervento. Per questo il provvedimento in esame prevede, all'articolo 36, la trasmissione in via telematica, da parte delle forze dell'ordine e degli enti locali, al competente dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei dati relativi all'incidentalità stradale. In questo modo si può costituire un centro unitario di raccolta dei dati, in modo da garantire anche l'aggiornamento puntuale e completo degli archivi nazionali delle strade, dei veicoli e degli abilitati alla guida.

A finalità di raccordo informativo tra le diverse amministrazioni operanti nel settore della sicurezza stradale risponde anche l'articolo 25, che prevede che l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente sia trasmessa all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, cui deve essere comunicata anche l'avvenuta restituzione, nonché le disposizioni, ricorrenti in diversi articoli del testo, con cui si dispongono comunicazioni di informazioni o trasmissioni di documenti, da attuarsi, auspicabilmente, in via telematica.

Come ho avuto modo di dire, il testo in esame, nell'assumere come obiettivo fondamentale il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale, reca disposizioni dedicate principalmente agli aspetti di condotta. Non trascura tuttavia gli altri due comparti principali in cui si articola il codice della strada, le infrastrutture viarie e l'equipaggiamento di veicoli e conducenti, che rivestono per la sicurezza un ruolo di grande rilievo.

Per quanto riguarda le strade, sicuramente l'intervento di maggior rilievo è quello, di cui già ho dato conto, relativo alla destinazione di specifiche risorse, sia da parte dello Stato, sia da parte degli enti locali, alla sostituzione e al miglioramento della segnaletica, nonché all'installazione di barriere e alla sistemazione del manto stradale.

Alla medesima finalità concorrono anche le disposizioni dell'articolo 29, con le quali si prescrive che gli enti proprietari e concessionari di strade ed autostrade ove si registrino tassi di incidentalità più elevati effettuino specifici interventi di manutenzione straordinaria, riferiti in particolare alla sostituzione della segnaletica e delle barriere e alla sistemazione del manto stradale. Di tali interventi si dovrà tener conto nella definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni successive alla data di entrata in vigore del testo in esame.

In strade più sicure è possibile anche rendere meno stringenti le regole in materia di collocazione di cartelli, specialmente quando si tratti di cartelli finalizzati a valorizzare il territorio o di cartelli recanti indicazioni utili per chi viaggia. Per questo l'articolo 2 permette l'installazione, lungo le autostrade e le strade extraurbane principali e i relativi accessi, di cartelli di valorizzazione e promozione del territorio e di cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. In ogni caso l'installazione è subordinata all'autorizzazione dell'ente proprietario e al rispetto dei criteri e limiti da definire con decreto ministeriale.

Per quanto concerne l'equipaggiamento di veicoli e conducenti, il testo in esame interviene su alcuni punti particolarmente significativi sotto il profilo della sicurezza. L'articolo 1 prevede l'obbligo, nelle situazioni in cui risulti necessario per ragioni di sicurezza, di utilizzare ovvero di avere a bordo gli pneumatici invernali, in modo da far riferimento a una tipologia di pneumatici più ampia e appropriata rispetto a quella, richiamata dalla normativa vigente, degli pneumatici da neve. Sempre in materia di pneumatici, si sanziona l'importazione, la produzione e la commercializzazione di pneumatici non omologati e si prevede l'obbligo, da disciplinare con decreto ministeriale, che gli pneumatici rechino marcature legali laterali, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.

L'articolo 3 sanziona chi circola con i dispositivi del veicolo, sui quali devono essere effettuati i controlli tecnici ai fini della revisione, non funzionanti e chi circola con veicoli non revisionati. In questo caso è prevista la sanzione pecuniaria da 1.824 a 7.369 euro e la sanzione accessoria del fermo per 90 giorni; in caso di reiterazione delle violazioni si procede alla confisca amministrativa del veicolo. Con il medesimo articolo sono aumentate le sanzioni pecuniarie per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella attualmente prevista e per chi circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili.

Gli articoli 18 e 19 intervengono in materia di biciclette e di caschi. L'articolo 18 introduce per i conducenti di velocipedi che circolino fuori dai centri abitati nelle ore notturne, o che circolino nelle gallerie, l'obbligo di indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. L'articolo 19 prevede che l'omologazione dei caschi debba essere effettuata in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione Economica per l'Europa e con la

normativa comunitaria, in modo da superare l'utilizzo di caschi di vecchio modello e poco sicuri.

L'articolo 33 è volto invece a promuovere lo sviluppo e l'adozione di dispositivi innovativi, particolarmente efficaci sotto il profilo della sicurezza. Si prospetta infatti, in via sperimentale, sulla base di direttive che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti potrà adottare, l'equipaggiamento degli autoveicoli di maggiori dimensioni con la « scatola nera » e l'impiego, da parte dei conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico.

Vi è infine un ultimo aspetto del testo in esame che mi pare opportuno sottolineare. Si potrebbe infatti pensare che un intervento per la sicurezza stradale si configuri soltanto come un intervento repressivo, volto esclusivamente ad aggravare le sanzioni. Ho già mostrato, in realtà, l'attenzione dedicata dalla Commissione alla proporzionalità delle sanzioni. Più in generale, ritengo che si possa affermare che il testo in esame tiene conto in misura rilevante anche delle ragioni del cittadino che guida o, comunque, circola sulla rete stradale.

Questo aspetto è facilmente individuabile nel notevole numero di disposizioni di semplificazione, volte a rendere meno onerosi gli adempimenti e i rapporti con la pubblica amministrazione, di cui indicherò sinteticamente i contenuti. Ritengo opportuno, in primo luogo, evidenziare l'articolo 5, con il quale si introduce il sistema della targa personale; ciò significa che la targa non è più destinata a seguire le vicende giuridiche del veicolo, ma è trattenuta dal proprietario nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo o di altra modificazione del titolo. La singola targa, in ogni caso, non può essere abbinata a più di un veicolo.

Disposizioni di semplificazione sono altresì l'articolo 4, che prevede che la ricevuta rilasciata dalle società di consulenza automobilistica, in occasione del rinnovo dei documenti di circolazione di guida, sostituisca tali documenti per un periodo di 30 giorni; l'articolo 7, che aumenta da

uno a due anni il periodo di validità dell'autorizzazione delle macchine agricole eccezionali; l'articolo 31, che consente la restituzione ai proprietari, previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia, dei ciclomotori e motocicli che siano stati confiscati in seguito ad alcune violazioni amministrative nel periodo, tra il 2005 e il 2006, in cui è stata prevista la confisca per tali violazioni.

L'ultimo dei tre capi in cui è articolato il testo è specificamente dedicato a disposizioni di semplificazione e coordinamento. Al suo interno, l'articolo 37 prevede, per coloro che siano stati sottoposti a visita medica al fine del rinnovo della patente di guida, il rilascio da parte della motorizzazione civile di un permesso provvisorio valido fino al termine delle procedure necessarie per il rinnovo. Il permesso, che viene rilasciato dagli uffici della motorizzazione civile, permetterà di evitare i disagi che frequentemente derivano dai ritardi nello svolgimento delle visite mediche. Il permesso provvisorio, peraltro, non può essere rilasciato ai conducenti ai quali sia stata sospesa la patente di guida in quanto hanno violato le norme sulla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Anche l'articolo 38 è finalizzato a superare le difficoltà attualmente originate dalla disciplina dei contrassegni, da esporre sui veicoli, quando si tratti di veicoli a servizio di persone invalide. Si precisa che il contrassegno non può contenere diciture dalle quali possa individuarsi la persona fisica interessata e si introducono le necessarie disposizioni di coordinamento con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Insieme alla semplificazione degli adempimenti, il testo unificato mira a rafforzare la certezza giuridica, in particolare per quanto riguarda i rapporti di proprietà. L'articolo 6 pone il divieto di intestazioni fittizie ed esclude che le immatricolazioni, i trasferimenti di proprietà e il rilascio della targa possano avvenire nei confronti di minori non emancipati o di disabili psichici e che vi sia compre-

senza, nell'intestazione, di persone fisiche e persone giuridiche o di diritti di proprietà e diritti di godimento.

L'articolo 11 modifica la disciplina relativa alla documentazione in caso di rinnovo della patente, prevedendo, in luogo dell'invio di un tagliando adesivo da apporre sulla patente, il rilascio di un duplicato, con l'indicazione del nuovo termine di validità, che a tutti gli effetti sostituisce la patente scaduta. In questo modo non soltanto si dà seguito alle raccomandazioni indirizzate all'Italia dalla Commissione europea, ma soprattutto si superano i rischi di contraffazione e le difficoltà di controllo che il tagliando adesivo comporta.

A finalità di certezza giuridica sono rivolte anche le disposizioni dell'articolo 32, che prevede, per i ciclomotori già circolanti non ancora in possesso del certificato di circolazione e della targa, l'obbligo di conseguire tali documenti secondo un calendario definito. Occorre peraltro segnalare che di questo articolo il Ministero per i rapporti con il Parlamento, nel comunicare l'assenso al trasferimento del testo in sede legislativa, ha richiesto la soppressione, su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Oltre che con le disposizioni di semplificazione, l'attenzione della Commissione nei confronti delle ragioni dei cittadini si è manifestata in alcuni interventi volti a garantire un corretto rapporto con le forze di polizia preposte a controllare il rispetto della disciplina dettata dal codice. Sono stati abrogati divieti privi di motivazione, come il divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria (articolo 16). Sono state considerate le specifiche esigenze di particolari attività, dispensando dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza i conducenti dei veicoli impiegati per la raccolta e il trasporto di rifiuti, quando siano impegnati in attività di igiene ambientale (articolo 20). Soprattutto, si è inteso intervenire per evitare che l'attività di accertamento delle violazioni sia svolta per finalità di finanziamento degli enti, piuttosto che per sanzionare comportamenti effettivamente pericolosi o lesivi nei confronti di altri.

Per questa ragione sono state introdotte, all'articolo 15, limitazioni all'attività di accertamento, da parte della polizia municipale, di violazioni dei limiti massimi di velocità mediante impiego di dispositivi di controllo a distanza. Con le medesime finalità è stata prospettata, all'articolo 40, la definizione di criteri di omologazione dei « semafori intelligenti », vale a dire dei semafori che visualizzano il tempo residuo di accensione delle luci. I criteri, che si applicheranno ai nuovi impianti semaforici, dovranno essere definiti con decreto ministeriale, sul quale sarà acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Si è infine previsto, nell'ultimo articolo del testo, che l'accertamento delle violazioni del codice della strada da parte degli enti locali possa essere realizzato solo mediante strumenti di proprietà o acquisiti con contratto di locazione finanziaria, da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e servizi di polizia locale. In questo modo si mira a porre un limite al ricorso, ampiamente diffuso, all'appalto a soggetti privati di attività di accertamento, o comunque strumentali all'accertamento delle violazioni, anche in considerazione del fatto che spesso questi appalti prevedono clausole di determinazione del corrispettivo della società aggiudicataria in proporzione all'entità delle sanzioni accertate. Si crea di conseguenza un incentivo « perverso » alle attività di accertamento, che finisce per minare la fiducia dei cittadini nei confronti dei soggetti che sono incaricati di svolgere tali attività.

Nel complesso, da un esame attento dei contenuti del testo unificato emerge che esso affronta i molteplici profili che presenta il tema della sicurezza stradale. La sanzione di comportamenti particolarmente gravi e pericolosi, tra cui in particolare la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e una più rigorosa disciplina per i giovani e per i conducenti professionali si associa alla volontà di assicurare la certezza della

pena e, insieme, di garantire la proporzionalità delle sanzioni. Agli interventi sulla condotta si associano misure idonee a esplicare una notevole efficacia riguardo alla formazione alla guida e all'educazione stradale. Si stabilisce che i proventi delle multe debbano essere impiegati effettivamente e in misura significativa per finalità direttamente connesse alla sicurezza stradale, tra le quali si individuano come fondamentali il miglioramento della segnaletica e il potenziamento dei controlli. Si introducono disposizioni miranti a promuovere la manutenzione delle strade e a prevedere l'adozione di equipaggiamenti dei veicoli e dei conducenti maggiormente in linea con le esigenze della sicurezza. Al tempo stesso si tiene conto delle ragioni e delle esigenze del cittadino che circola nelle strade attraverso la semplificazione degli adempimenti, il rafforzamento della certezza giuridica e, soprattutto, la tutela della correttezza e il consolidamento del necessario rapporto di fiducia nei confronti delle strutture preposte a verificare il rispetto delle regole e accertare le violazioni.

Si tratta senza alcun dubbio di un intervento legislativo complesso, che rispetto al tema della sicurezza manifesta la sua coerenza e organicità. Proprio in questo il lavoro svolto dalla Commissione si distingue dai numerosi interventi, introdotti negli ultimi anni per lo più mediante decreti-legge, che, anche sulla spinta emotiva di tragici fatti di cronaca, cercavano comprensibilmente di porre mano alle più evidenti lacune e debolezze della disciplina vigente, operando tuttavia in modo frammentario.

Il testo in esame d'altra parte non costituisce una riforma complessiva del codice della strada, né reca disposizioni di delega che affidino tale compito al Governo, sebbene sia ampiamente diffusa la consapevolezza dell'esigenza di procedere in questo senso. Come ha ricordato il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'audizione che ho sopra richiamata, sono trascorsi 17 anni dall'adozione del codice e nel frattempo sono stati approvati numerosi interventi legislativi di modifica,

circa 70. Da questa situazione deriva una esigenza di revisione integrale del codice, che può essere attuata soltanto attraverso lo strumento della delega legislativa. Attraverso la delega si potrebbe effettuare un'ampia opera di semplificazione normativa, mediante la delegificazione delle disposizioni di contenuto tecnico. Si dovrebbe, altresì, a mio avviso, ridefinire la struttura stessa del codice, in modo da distinguere in separati atti legislativi la disciplina della rete stradale, la disciplina dell'equipaggiamento dei veicoli e le norme di comportamento, con le relative sanzioni. Il provvedimento in esame in certo modo accentua ulteriormente l'esigenza di una riforma integrale del codice della strada, che tenga conto, naturalmente, di quanto disposto dal testo in esame.

In questa sede, tuttavia, si è rinunciato a inserire disposizioni di delega, perché si è ritenuto che la rilevanza e l'urgenza del tema della sicurezza imponessero di concentrare l'attenzione della Commissione su questo aspetto e pervenire in tempi rapidi all'adozione di misure efficaci.

Anche in relazione ai tempi di approvazione, il trasferimento del provvedimento in sede legislativa rappresenta un passo avanti importante. Non nascondo la mia soddisfazione per questo risultato. In primo luogo, perché conferma, anche sul piano procedurale, l'ampia condivisione del testo in esame, che è stato elaborato attraverso un lavoro svolto dalla Commissione nel suo complesso, con il proficuo apporto, innanzitutto, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma anche di numerosi altri Ministeri coinvolti, che hanno espresso il loro assenso al trasferimento in sede legislativa.

In secondo luogo perché rappresenta un atto di fiducia della Camera dei deputati nel suo complesso nei confronti della Commissione trasporti, alla quale è affidata l'approvazione definitiva, per quanto concerne questo ramo del Parlamento, non di un provvedimento di limitata estensione, su temi molto specifici, come avviene ordinariamente quando si fa ricorso alla sede legislativa, ma di un testo assai ampio, che coinvolge questioni di indubbia rilevanza sociale.

Dalla relazione da me svolta emerge, a mio giudizio, non soltanto l'impegno della Commissione, ma anche gli apprezzabili risultati a cui è pervenuta nel definire il testo in esame, vale a dire il testo, come risultante da tutte le proposte emendative approvate in sede referente, che propongo di adottare come testo base in sede legislativa. Ciò non esclude ulteriori interventi migliorativi. Mi limito a segnalare una questione assai rilevante, rappresentata dall'esigenza di rendere più semplici e, in

questo modo, intensificare i controlli su chi guida sotto l'effetto di sostanze stupe-facenti. Il testo in esame potrà pertanto essere oggetto di modifiche ed integrazioni. In considerazione della complessità del lavoro già svolto, mi auguro tuttavia che l'attività emendativa, nell'esame in sede legislativa, si limiti a poche questioni di effettiva rilevanza, in modo da pervenire, con l'apporto e la collaborazione dell'altro ramo del Parlamento e, in particolare, della competente Commissione del Senato, a rendere legge il provvedimento al quale abbiamo dedicato tanto tempo e tanta attenzione.

85

88

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di
energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Seguito
esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della
legge n. 468 del 1978)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 giugno 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-*ter*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2009.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 giugno 2009 il relatore ha svolto la relazione e che il termine per la presentazione delle proposte emendative sul provvedimento in esame è fissato per la giornata di domani, venerdì 12 giugno 2009, alle ore 12.

Andrea LULLI (PD) chiede che sia messa in distribuzione copia della nota pervenuta il 5 giugno 2009 alla Commissione bilancio e, per conoscenza, alla Commissione attività produttive, a firma del capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, recante importanti rilievi sul provvedimento in esame.

Andrea GIBELLI, presidente, sottolinea che in considerazione del carattere irrituale della nota, non ha finora ritenuto opportuno metterla in distribuzione. Nella nota, infatti, sono contenute alcune proposte emendative ai fini dell'autorizzazione alla loro presentazione alla Camera e, pertanto, essa è prioritariamente indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dei rapporti con il Parlamento, che infatti figura tra i destinatari. Tuttavia, in considerazione delle richieste avanzate dall'opposizione e del fatto che i contenuti della nota sono stati resi pubblici da alcuni organi di stampa, provvederà immediatamente a farne distribuire copia ai componenti della Commissione.

Andrea LULLI (PD) rileva che il Ministero dell'economia ha preannunciato ef-

fetti devastanti che deriverebbero dalla definitiva approvazione del disegno di legge in esame sulla finanza pubblica. Alcune disposizioni determinerebbero inoltre incrementi delle tariffe a carico degli utenti finali. Ritiene pertanto prioritario conoscere le intenzioni del Governo e segnatamente del Ministero dell'economia.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ritiene opportuno procedere allo svolgimento degli interventi dei deputati che hanno chiesto di parlare e dare successivamente la parola al rappresentante del Governo.

Invita quindi ad intervenire il deputato Testa.

Federico TESTA (PD), concordando con il collega Lulli, ritiene prioritario un chiarimento della posizione del Governo prima di svolgere il proprio intervento.

Il viceministro Adolfo URSO osserva preliminarmente che la Commissione è impegnata nell'esame in sede referente del provvedimento in titolo in un franco confronto di posizioni tra deputati, relatore e rappresentante del Governo. In merito alla nota richiamata dal deputato Lulli, sottolinea che il Governo fornirà una risposta unitaria. Propone quindi di procedere nell'esame preliminare del provvedimento assicurando che il Governo fornirà risposte puntuali alle questioni che saranno eventualmente sollevate. Ricordato il lungo periodo dedicato all'esame del provvedimento in seconda lettura al Senato, ribadisce che il Governo si esprimerà con un solo coerente orientamento.

Andrea LULLI (PD) chiede che sia prorogato il termine per la presentazione degli emendamenti soprattutto alla luce dei gravi rilievi contenuti nella nota inviata dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia in cui, tra l'altro, si legge che « nel disegno di legge di cui in oggetto, oltre a disposizioni che introducono, contrariamente all'azione di Governo, misure che, in quanto suscettibili di determinare incrementi delle tariffe a carico dei consumatori, direttamente o indirettamente

riversano i discendenti effetti pregiudizievoli a carico degli utenti finali, risultano essere state inserite altresì una serie di norme che presentano gravi profili di legittimità sotto l'aspetto contabile, pregiudicando l'equilibrio economico finanziario dell'intero provvedimento, che allo stato attuale è evidentemente in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione ». Aggiunge che il fatto che il provvedimento è in terza lettura alla Camera, dopo una lunga « gestazione » al Senato, non può essere certamente addebitato alla responsabilità della X Commissione della Camera. Ribadisce la richiesta di prorogare il termine di presentazione degli emendamenti perché l'intervento dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia ha una valenza politica di grande rilievo.

Andrea GIBELLI, *presidente*, sottolinea che, al di là delle valutazioni politiche, da parte del Governo non sono stati finora presentati emendamenti al disegno di legge in esame.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) sottolinea preliminarmente che il documento trasmesso dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia rappresenta al momento una valutazione puramente tecnica che non è stata ancora formalizzata in alcuna proposta emendativa del Governo. Osserva altresì che il ritardo registrato nell'esame del disegno di legge non è certamente imputabile alla X Commissione della Camera, ricordando che il ministro Scajola ha più volte sollecitato l'approvazione definitiva del provvedimento. Ritiene, pertanto, che si potrà aderire alla richiesta di spostare il termine fissato per la presentazione degli emendamenti solo se dovessero essere presentati gli emendamenti del Governo.

Ludovico VICO (PD) si associa alla richiesta di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti, atteso che nella nota trasmessa dal Ministero dell'economia si eccepiscono gravi profili di legittimità sotto l'aspetto contabile e che numerose disposizioni recate dal provvedimento in esame risulterebbero, a pa-

rere dell'Ufficio legislativo del suddetto Ministero, prive di copertura. Su questo punto il Governo deve fornire adeguate spiegazioni.

Gianluca BENAMATI (PD), nell'associarsi alla richiesta di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti, manifesta tutto il disagio di dover affrontare l'esame preliminare del provvedimento in presenza di una nota del Governo, indirizzata per conoscenza alla X Commissione, che eccepisce così gravi profili di legittimità in relazione all'articolo 81 della Costituzione. Sottolineato che il documento, oltre ad aspetti di copertura, formula rilievi tecnici su molteplici disposizioni, ritiene opportuno procedere nella discussione una volta che sarà chiarita la posizione del Governo.

Enzo RAISI (PdL), relatore, intervenendo in qualità sia di relatore che di presidente di gruppo in Commissione, giudica irricevibile il documento inviato dal Ministero dell'economia e delle finanze sia nella forma che nella sostanza. Ritiene infatti che, se risultassero fondati i rilievi ivi formulati, si porrebbe una questione delicata di rapporti con l'altro ramo del Parlamento che risulterebbe aver licenziato un testo presenta profili di illegittimità costituzionale. Considera, in particolare, non del tutto fondate le osservazioni sollevate dal Ministero dell'economia circa la copertura finanziaria relativa all'articolo 56, recante disposizioni sull'editoria, che a suo giudizio nascondono piuttosto una valutazione di carattere politico sulla modalità di copertura individuata. Ribadisce peraltro che, pur avendo una profonda stima dei dirigenti del Ministero dell'economia, non si possono accettare i rilievi, se non ammettendo implicitamente che il Senato ha approvato un provvedimento senza tenere in considerazione le valutazioni del Governo circa le questioni di copertura finanziaria. Sottolinea altresì che al momento non sono stati presentati emendamenti dal Governo. Condivide, quindi, la richiesta dei colleghi dell'opposizione di un rinvio del termine di presentazione degli emendamenti, che potrebbe essere opportunamente fissato alle ore 20 di domani, venerdì 12 luglio, tenuto conto che nella mattinata è prevista la riunione del Consiglio dei ministri. Auspica infine che l'*iter* del provvedimento in esame proceda speditamente in un clima costruttivo e di collaborazione sia con l'opposizione che con il Governo.

Carlo MONAI (IdV) ritiene opportuno, alla luce delle pesanti valutazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze, conoscere tempestivamente le intenzioni del Governo circa le modifiche da apportare al provvedimento in esame, anche al fine di non rendere inutile l'esame da svolgere in sede referente in Commissione. In tale prospettiva, giudica quindi non sufficiente il mero rinvio del termine di presentazione degli emendamenti, ma considera dirimente conoscere quali emendamenti il Governo intenda formalizzare.

Andrea LULLI (PD) assicura che l'opposizione non persegue finalità ostruzionistiche né intende presentare un numero eccessivo di proposte emendative, ma ritiene a questo punto necessario formulare la richiesta formale al Governo di predisporre una relazione tecnica sul testo approvato dal Senato, non potendosi ignorare le valutazioni contenute nel documento inviato alle Commissioni Bilancio e Attività produttive da parte del Ministero dell'economia, seppur con una modalità irrituale. Certamente vi sono anche valutazioni politiche che attengono alla normale dialettica fra maggioranza ed opposizione, ma occorre fugare ogni dubbio di violazione dell'articolo 81 da parte delle disposizioni modificate od introdotte dal Senato, dal momento che il Paese attraversa, tra l'altro, un momento di pesante crisi economica.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ritiene opportuno decidere, in questa sede, sulla richiesta di rinvio del termine di presentazione degli emendamenti, mentre sulla richiesta di relazione tecnica al Governo si potrà discutere più approfonditamente in

sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà al termine della seduta in corso.

Enzo RAISI (PdL), relatore, nel giudicare condivisibili le valutazioni espresse dal collega Lulli, ritiene opportuno che la relazione tecnica sia richiesta limitatamente agli articoli sui quali il Ministero dell'economia ha sollevato questioni di copertura finanziaria in senso stretto e non valutazioni di opportunità politica.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) ritiene che la richiesta di relazione tecnica debba essere più opportunamente formulata dalla Commissione bilancio che è chiamata, in base alle sue attribuzioni, ad approfondire i profili finanziari del provvedimento in esame e segnatamente quelli attinenti alla copertura.

Andrea LULLI (PD) ribadisce la necessità di chiedere la relazione tecnica sugli articoli modificati ovvero introdotti dal Senato, anche al fine di scongiurare pronunce di illegittimità da parte della Corte costituzionale.

Ludovico VICO (PD) ribadisce la richiesta di relazione tecnica sul testo licenziato, in seconda lettura, dal Senato, a garanzia del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Il viceministro Adolfo URSO ritiene che sia la Commissione bilancio sia l'Assemblea del Senato abbiano valutato attentamente tutti gli aspetti di copertura finanziaria delle disposizioni in esame. Nel considerare quindi non necessaria la richiesta di relazione tecnica sul testo approvato dal Senato, ritiene che il Governo, nel prosieguo dell'esame, potrà volta per volta chiarire le questioni sollevate dai singoli deputati e fornire tutti gli approfondimenti necessari. Assicura che, se il Governo, nel prosieguo dell'esame presenterà proposte emendative. sarà di volta in volta fornita la relazione tecnica su ciascuna di esse. Le proposte emendative che saranno formalizzate potranno essere ovviamente subemendate dalla Commissione di merito.

Enzo RAISI (PdL), relatore, ritiene opportuno acquisire agli atti della Commissione tutta la documentazione relativa all'iter del provvedimento in esame presso la Commissione bilancio del Senato.

Andrea LULLI (PD) si associa alla richiesta testé formulata dal relatore.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) auspica che il Governo possa fornire ulteriori chiarimenti ed approfondimenti tecnici sulle questioni sollevate nel documento inviato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il viceministro Adolfo URSO ritiene che tali chiarimenti potranno essere forniti nell'ambito della prossima seduta della Commissione.

Andrea GIBELLI (LNP), alla luce degli orientamenti emersi e delle questioni sollevate dai rappresentanti dei gruppi, propone – ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento – di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul disegno di legge, nel testo modificato dal Senato.

La Commissione delibera, quindi, di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Andrea GIBELLI (LNP), presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, precisando che la richiesta di proroga del termine per la presentazione degli emendamenti sarà valutata in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della seduta della Commissione.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA	89
5-01051 Damiano: Dati ufficiali sulla copertura degli ammortizzatori sociali per i lavoratori	
che perdono il posto di lavoro	89

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 11 giugno 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.15.

Giuliano CAZZOLA, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-01051 Damiano: Dati ufficiali sulla copertura degli ammortizzatori sociali per i lavoratori che perdono il posto di lavoro.

Teresa BELLANOVA (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ne illustra

il contenuto, ricordando che il Presidente del Consiglio, in più occasioni, ha pubblicamente dichiarato che delle forme di sostegno al reddito previste dal Governo - Cassa integrazione guadagni inclusa può beneficiare qualunque lavoratore (compresi, quindi, tutti i lavoratori precari), smentendo in tal modo il Governatore della Banca d'Italia, secondo il quale, invece, 1,6 milioni di lavoratori dipendenti e parasubordinati non hanno diritto ad alcun sostegno in caso di licenziamento. Nel far notare che le frasi del Presidente del Consiglio, a suo avviso, non corrispondono al vero, rileva che 800 mila lavoratori autonomi parasubordinati, 400 mila collaboratori e quasi 700 mila lavoratori a tempo determinato e interinali rimarrebbero, invece, senza alcun tipo di tutela. Osserva, inoltre, che le forme di intervento previste effettivamente dal Governo a favore di alcune tipologie di lavoratori precari non incidono sulla Cassa integrazione guadagni, né ordinaria, né in deroga, consistendo, invece, in misure una tantum di sostegno dall'importo assai contenuto.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, nel rispondere all'interrogazione in titolo,

ritiene che, per comprendere in pieno le affermazioni rese sull'argomento discussione dal Governatore della Banca d'Italia e dal Presidente del Consiglio, occorra fare riferimento alle differenze relative alla cosiddetta « soglia di accesso » a tali strumenti di sostegno al reddito. Fa quindi notare che il Governo, per far fronte ad una crisi economica di vaste proporzioni, d'intesa con le regioni e con tutti gli attori sociali, ha intrapreso iniziative di assoluto rilievo per salvaguardare la base produttiva e occupazionale: l'obiettivo primario dell'accordo intervenuto tra Stato e regioni è stato, infatti, proprio quello di salvaguardare il capitale umano, in vista di una successiva ripresa delle attività produttive. Ricorda che a tal fine sono state concentrate risorse ordinarie e straordinarie – per un ammontare di 32 miliardi di euro nel biennio (ben 9 aggiuntivi rispetto a quelli comunque previsti ordinariamente) - volte a finanziare contratti di solidarietà e interventi di Cassa integrazione guadagni, attingendo dal Fondo per le aree sottoutilizzate e da risorse disponibili a livello regionale derivanti dal Fondo sociale europeo.

Ricorda poi che nelle sue diverse forme - Cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga - con le innovazioni legislative e amministrative introdotte nei mesi passati, la Cassa integrazione garantisce oggi l'80 per cento dell'ultima retribuzione a tutti i lavoratori subordinati (assunti a tempo indeterminato o a termine, o ancora con contratti di apprendistato o con contratto di lavoro interinale) dipendenti da ogni tipologia e dimensione di impresa di ogni settore o comparto produttivo. Ricorda altresì che, per i lavoratori comunque licenziati, è prevista l'indennità di disoccupazione, pari per diversi mesi al 60 per cento dell'ultima retribuzione. Fa altresì presente che per la prima volta il Governo ha introdotto una specifica indennità di reinserimento del 20 per cento (che varia da 700 a 1500 euro) anche per i cosiddetti lavoratori a progetto con un solo committente, anche se si tratta di lavoratori dipendenti non subordinati.

Osserva, pertanto, che la strategia posta in essere dal Governo è stata valutata idonea a mantenere i livelli occupazionali da eminenti personalità del mondo politico, economico ed istituzionale, sia a livello europeo sia a livello nazionale, sottolineando che lo stesso Governatore della Banca d'Italia ha riconosciuto ampiamente i meriti dell'Esecutivo derivanti dallo svolgimento di una attività rivolta a garantire la protezione del reddito anche per i lavoratori non coperti ordinariamente. Osserva, peraltro, che la stima della Banca d'Italia di 1,6 milioni di lavoratori non coperti da sussidio in caso di licenziamento corrisponde ad un dato basato su fattispecie residue, visto che il sistema è tutto incentrato ad evitare licenziamenti con le sospensioni e gli altri strumenti. Fa notare, inoltre, che tale stima si riferisce a lavoratori dipendenti privi dei requisiti di anzianità aziendale o contributiva, nonché a dirigenti e lavoratori parasubordinati per i quali non è prevista l'indennità, dal momento che per accedere ai benefici previsti dal sistema di welfare occorre aver lavorato un numero minimo di settimane.

In conclusione, assicura che il Governo, nella sua risposta, ritiene di avere riportato correttamente i dati che risultano dalle considerazioni del Governatore della Banca d'Italia e del Presidente del Consiglio dei ministri.

Teresa BELLANOVA (PD) nel replicare, ritiene di dover preliminarmente osservare che nelle stime del Governatore della Banca d'Italia – la cui serietà e professionalità non può essere messa in discussione - non rientrano in alcun modo i lavoratori precari della pubblica amministrazione, considerando i quali la platea dei lavoratori privi di tutele aumenterebbe considerevolmente. Osserva inoltre che, a fronte di una crisi economico-finanziaria che ha inciso in modo grave sugli assetti produttivi e sui livelli occupazionali del « sistema-Paese », l'Esecutivo – invece di mettere in campo interventi tempestivi e concreti di reale efficacia – intraprende politiche propagandistiche e di impatto

puramente mediatico. A tale riguardo, pur comprendendo che in periodi di campagna elettorale, in vista dell'acquisizione di un facile consenso, alcuni esponenti di partito possano essere indotti ad intraprendere un certo tipo di linea politica - comunque da stigmatizzare – fondata su promesse concretamente poco attuabili, ritiene che il Presidente del Consiglio nel caso di specie sia andato ben oltre, poiché - a suo giudizio - ha piegato gli strumenti di informazione a propri fini, ingannando i cittadini-elettori, e ha dichiarato dati falsi su una questione molto delicata e complessa, come quella delle forme di sostegno al reddito a favore delle categorie di lavoratori più svantaggiate.

Intende poi precisare che, con la presentazione dell'interrogazione odierna, il suo gruppo non aveva intenzione di negare gli interventi predisposti dal Governo in materia di ammortizzatori sociali, ma si proponeva di far notare che essi sono ben lontani dall'offrire una piena copertura di tutte le categorie professionali coinvolte, tra le quali torna a citare gli 800 mila lavoratori autonomi parasubordinati e i numerosi collaboratori e lavoratori a tempo determinato e interinali. Ribadisce, inoltre, che a favore di alcune tipologie di lavoratori – tra i quali cita, in particolare,

gli apprendisti e i lavoratori a progetto – non viene affatto previsto un intervento di Cassa integrazione, ma semplicemente una limitata forma di sostegno al reddito. Ritiene, inoltre, che non corrisponda al vero l'affermazione del rappresentante del Governo, secondo cui la Cassa integrazione garantirebbe oggi l'80 per cento dell'ultima retribuzione a tutti lavoratori subordinati, dal momento che per l'anno 2009 è stato previsto un tetto massimo relativo all'importo mensile dell'intervento di integrazione salariale, che renderà impossibile che i trattamenti dei lavoratori coinvolti raggiungano quella percentuale.

In conclusione, si dichiara assolutamente insoddisfatta delle risposta del rappresentante del Governo, stigmatizzando un tipo di informazione dell'Esecutivo che tende a distorcere la realtà e ad illudere i cittadini, facendogli credere che siano concretamente esigibili dei diritti fondamentali che, invece, allo stato rimangono largamente insoddisfatti.

Giuliano CAZZOLA, presidente, dichiara conclusa la seduta dedicata allo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01022 Zazzera: Provvedimenti per prevenire la diffusione in Italia dell'influenza aviaria a	
seguito dei nuovi casi verificatisi nel mondo	92
5-01032 Marco Carra: Raccolta di cellule staminali da cordone ombelicale in modo autologo	
presso la Bamco (Banca Mantovana del Cordone Ombelicale)	93
ALLEGATO (Testo della risposta)	94
5-01480 Barani e Di Virgilio: Iniziative per prevenire la diffusione del virus A/H1N1,	
responsabile dei casi di influenza suina	93

INTERROGAZIONI

Giovedì 11 giugno 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il viceministro per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.15.

5-01022 Zazzera: Provvedimenti per prevenire la diffusione in Italia dell'influenza aviaria a seguito dei nuovi casi verificatisi nel mondo.

Il viceministro Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo, assicurando che il Governo ha ben presenti le questioni poste nell'atto di sindacato. Come correttamente rileva l'interrogante, esistono motivi di preoccupazione per i casi, verificatisi in alcuni Paesi africani e orientali, di infezione umana da virus H5N1. Sebbene tale influenza possa considerarsi di non particolare gravità, esiste tuttavia il rischio di un riassortimento del virus con altri agenti virali e, in particolare, con il virus H1N1, meglio noto come influenza suina. Al riguardo, osserva che l'Italia vanta già oggi accordi di prelazione

con due aziende farmaceutiche per la fornitura di vaccini pandemici; tale fornitura, peraltro, non è stata ancora attivata, perché nel nostro Paese non si registra, attualmente, neanche il livello di allerta minimo (livello 1). Passa quindi ad illustrare le principali misure che verrebbero adottate nel caso di diffusione di un'epidemia di questa natura. In proposito, rileva innanzitutto l'efficacia delle misure di contenimento (rete dei medici-sentinella, rete dei laboratori di analisi, camere protette nelle strutture sanitarie) che sono state sperimentate per la cosiddetta influenza suina. Fa presente, altresì, che l'Italia è in possesso di scorte antivirali sufficienti per quattro milioni di persone e che dispone di una struttura sanitaria militare, ubicata a Firenze, in grado di procedere all'incapsulamento del vaccino antivirale in polvere al ritmo di un milione di dosi al giorno. Rileva, inoltre, che sono già disponibili circa 180 mila dosi di vaccini specifici. Il punto nodale, tuttavia, consiste nel già richiamato rischio di riassortimento del virus, da cui deriva la stessa possibilità di diffusione della patologia. Al fine di prevenire questo rischio, il Governo intende promuovere una campagna di vaccinazione rivolta, nel corso di due anni, all'intera popolazione, con particolare attenzione agli operatori dei servizi essenziali e a bambini e adolescenti.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara soddisfatto e sottolinea l'importanza dell'azione preventiva, apprezzando, al riguardo, le iniziative assunte dal Governo. Si rammarica, peraltro, della scarsa attenzione che il viceministro ha rivolto al problema di una corretta informazione della popolazione sui rischi connessi alla diffusione del virus.

5-01032 Marco Carra: Raccolta di cellule staminali da cordone ombelicale in modo autologo presso la Bamco (Banca Mantovana del Cordone Ombelicale).

Il viceministro Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (vedi allegato).

Marco CARRA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto, lamentando, in particolare, il fatto che la straordinaria esperienza mantovana, citata nell'atto di sindacato, sembri destinata ad esaurirsi.

5-01480 Barani e Di Virgilio: Iniziative per prevenire la diffusione del virus A/H1N1, responsabile dei casi di influenza suina.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, su richiesta del rappresentante del Governo, rinvia lo svolgimento dell'interrogazione in titolo ad altra seduta. Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

5-01032 Marco Carra: Raccolta di cellule staminali da cordone ombelicale in modo autologo presso la Bamco (Banca Mantovana del Cordone Ombelicale)

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'interrogazione parlamentare in esame, intendo prima di fornire la risposta richiesta, fare una breve premessa circa la « Banca Mantovana del Cordone ombelicale » BAMCO citata nelle premesse della presente interrogazione parlamentare.

La Regione Lombardia, come iniziativa autonoma regionale e senza alcun onere per il Servizio Sanitario Regionale, ha riconosciuto ed autorizzato, come sedi della Banca Regionale di Sangue Cordonale, due strutture, la « Milano Cord Blood Bank », presso l'Ospedale Policlinico Maggiore, Mangiagalli e Regina Elena e la « Pavia Cord Blood Bank » del Policlinico San Matteo; in entrambe le strutture la conservazione del sangue cordonale viene effettuata per gli scopi previsti dalla normativa vigente.

L'attività di raccolta e conservazione ad uso autologo viene svolta presso l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova dal 2002 con la collaborazione dell'Associazione Onlus BAMCO. Nel merito della questione posta dell'Interrogante preciso quanto segue.

L'Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 26 febbraio 2009 ha demandato ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro il 31 dicembre 2009, il compito di regolamentare l'attività di conservazione delle cellule staminali cordonali. Entro lo stesso termine del 31 dicembre 2009, ai sensi della legge 27 febbraio 2009, n. 14 deve essere adottato il decreto per l'istituzione della Rete nazionale delle banche di sangue cordonale.

Colgo l'occasione per comunicare che già da fine maggio lo schema di decreto in questione è stato trasmesso alla Conferenza Stato Regioni, perché conto di adottarlo entro il mese di luglio 2009.

Comunico, che è già all'esame della Conferenza Stato Regioni anche la bozza di Accordo, finalizzato a definire i requisiti minimi che devono possedere le banche per la conservazione del sangue cordonale.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 giugno 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.25.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	96
Esame di una proposta di modifica del regolamento interno del Comitato (Esame e	
approvazione)	96
ALLEGATO (Proposta di modifica del regolamento interno del Comitato)	97

Giovedì 11 giugno 2009. — Presidenza del presidente Francesco RUTELLI.

La seduta comincia alle 8.45.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE svolge alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori e su talune questioni di competenza del Comitato, in relazione alle quali si apre un dibattito nel quale intervengono, formulando osservazioni e proposte, i senatori CAFORIO, ESPOSITO, PASSONI e QUAGLIARIELLO e i deputati BRIGUGLIO, CICCHITTO, FIANO e ROSATO.

Esame di una proposta di modifica del regolamento interno del Comitato.

(Esame e approvazione).

Il presidente RUTELLI illustra una proposta di modifica al regolamento interno, predisposta sulla base delle intese intercorse con i componenti del Comitato.

Si apre, quindi, una discussione nella quale intervengono i senatori ESPOSITO, PASSONI e QUAGLIARIELLO e i deputati CICCHITTO, FIANO e ROSATO.

Il presidente RUTELLI pone, infine, in votazione il testo della proposta di modifica del regolamento interno.

Il Comitato approva all'unanimità.

La seduta termina alle 10.40.

ALLEGATO

Proposta di modifica del regolamento interno del Comitato.

Articolo 10-bis del Regolamento interno del Comitato.

(Attività in materia di segreto di Stato).

1. Il Comitato inizia l'esame delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri di apposizione, opposizione e conferma dell'opposizione del segreto di Stato entro trenta giorni dalla loro trasmissione.

- 2. Il Comitato fissa un termine per la conclusione dell'esame delle comunicazioni di cui al comma 1, in relazione alle quali può richiedere chiarimenti anche attraverso audizioni e acquisizioni di documenti.
- 3. Il Comitato, se ritiene infondata l'apposizione, l'opposizione o la conferma dell'opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

98

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 giugno 2009. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.35 alle 9.15.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 10-DIS, COMMA 0-DIS, DEL REGULAMENTO:	
Disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1441-ter/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (Parere alla Commissione X) (Esame e conclusione — Parere con condizioni, osservazioni	2
e raccomandazione)	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	
SEDE REFERENTE:	
Riforma delle professioni. C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano e C. 2239 Mantini (<i>Esame e rinvio</i>)	9
Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di gestione delle crisi aziendali. C. 1741 Governo (Esame e rinvio)	16
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Atto n. 79 (Seguito dell'esame e rinvio)	23
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
SEDE REFERENTE:	
Differimento del termine per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le elezioni politiche svoltesi nell'anno 2008. Nuovo testo C. 17 Brugger (Seguito dell'esame e conclusione)	27
ALLEGATO (Emendamenti)	30
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. C. 1694 cost. Nucara, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 1990 cost. Donadi, C. 2010 cost. Versace e C. 2264 cost. Pisicchio (Seguito dell'esame e rinvio)	28
Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali. C. 465 Anna Teresa Formisano (Seguito dell'esame e rinvio)	28
Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai (Seguito dell'esame e rinvio)	29
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI, della Lega delle autonomie locali e del Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici (CISIS) (Svolgimento e conclusione)	29
II Giustizia	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli (Esame e rinvio)	31
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	33
5-01497 Rossomando: Sul finanziamento delle attività del gratuito patrocinio e la liquidazione dei relativi onorari	37
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	43
5-01465 Nicola Molteni: Sul gratuito patrocinio per i reati commessi in danno di cittadini	27
italiani all'estero	37 45
ATTI COMUNITARI:	73
Libro verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la	
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(2009)175 def.).	
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM(2009)174 def.)	38
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:	
Comunicazioni del presidente	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
IV Difesa	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Capo Ufficio Sistemi per la Mobilità del IV Reparto logistico dello Stato Maggiore dell'Esercito, Gen. B. Vito dell'Edera, in relazione ai Programmi pluriennali di A/R n. SMD 4/2009 (Atto n. 84) e di A/R n. SMD 8/2009 (atto n. 88), del Vice Capo del VII Reparto del Sistema Nave Studi Progetti, Mezzi e Materiali dello Stato Maggiore della Marina, Contramm. Marco Scano, in relazione al Programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2009 (atto n. 85), del Capo del VI Reparto dello Stato Maggiore della Difesa, Amm. D. Filippo Maria Foffi, in relazione al Programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2009 (atto n. 86) e del Capo del IV Reparto dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, Gen. B.A. Gabriele Salvestroni, in relazione al Programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2009 (atto n. 87).	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Differimento del termine per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le elezioni politiche svoltesi nell'anno 2008. Nuovo testo C. 17 (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione)	49

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. C. 2468-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e rinvio)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
AVVERTENZA	56
VII Cultura, scienza e istruzione	
Comunicazioni del Presidente	58
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2009, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 70 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	61
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	64
AVVERTENZA	63
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
SEDE LEGISLATIVA: Sulla pubblicità dei lavori	65
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto e C. 2406	
Stasi (Discussione e rinvio)	65 72
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere	(7
alla X Commissione) (Esame e rinvio)	67
AUDIZIONI INFORMALI: Audizione delle associazioni dei Corpi di polizia municipale sul tema della sicurezza stradale .	71
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Seguito esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88
XI Lavoro pubblico e privato	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89

Giovedì 11 giugno 2009	_ 1	102			Indice	Generale
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDI	IATA .					89
5-01051 Damiano: Dati ufficiali sulla coper che perdono il posto di lavoro						
XII Affari sociali						
INTERROGAZIONI:						
5-01022 Zazzera: Provvedimenti per prever seguito dei nuovi casi verificatisi nel m	nondo					92
5-01032 Marco Carra: Raccolta di cellule s presso la Bamco (Banca Mantovana de						
ALLEGATO (Testo della risposta)						
5-01480 Barani e Di Virgilio: Iniziative responsabile dei casi di influenza suina						
XIV Politiche dell'Unione europea						
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO I	DAI RA	APPR	ESENTANTI	DEI GRUPPI		95
COMITATO PARLAMENTARE PER	LA S	ICUI	REZZA DE	LLA REPUB	BLICA	
Comunicazioni del Presidente						96
Esame di una proposta di modifica de approvazione)						
ALLEGATO (Proposta di modifica del rego	lamento	o inte	erno del Con	nitato)		97
COMMISSIONE PARLAMENTARE D CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUT		HIES	STA SULLI	E ATTIVITÀ I	LLECIT	E
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO I	DAI RA	APPR	ESENTANTI	DEI GRUPPI		98

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2009

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE . Pag. III

34



DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

Giovedì 11 giugno 2009. — Presidenza del presidente Riccardo MIGLIORI.

La seduta inizia alle 8.40.

Comunicazioni del Presidente.

Riccardo MIGLIORI, Presidente, sottolinea l'importanza della partecipazione dei componenti la Delegazione alla sessione annuale di Vilnius, dal 29 giugno al 3 luglio prossimi: si tratta dell'appuntamento annuale più importante dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, con una durata settimanale, nel corso della quale si fa il punto sulle attività svolte e da programmare, si approvano le risoluzioni generali delle Commissioni e le risoluzioni supplementari che confluiscono in un unico documento finale, si eleggono le cariche delle Commissioni e dell'Assemblea. Ricorda quindi, più specificamente, che nella giornata di lunedì 29 giugno vi sarà l'inaugurazione della sessione annuale, martedì 30 giugno egli illustrerà la sua risoluzione alla Commissione Affari politici e sicurezza sul tema « Emergenza alimentare e sicurezza nell'area OSCE», mercoledì 1° luglio e giovedì 2 luglio si voteranno gli emendamenti e i testi delle risoluzioni, nonché gli incarichi di Commissione, venerdì 3 luglio si eleggeranno le cariche dell'Assemblea. La sera di mercoledì 2 luglio la delegazione incontrerà l'Ambasciatore italiano a Vilnius.

Ricorda quindi che entro il 15 giugno devono essere presentati e sottoscritti gli emendamenti riferiti alle risoluzioni generali ed entro il 22 giugno devono essere presentati e sottoscritti gli emendamenti riferiti alle risoluzioni supplementari. Ritiene che, al fine di esaminare più approfonditamente i testi da esaminare e di pervenire possibilmente a posizioni unitarie della Delegazione italiana, sia utile che due componenti la Delegazione, uno di maggioranza ed uno di opposizione, svolgano la funzione di relatori, per riferire alla Delegazione, in particolare sui testi delle risoluzioni supplementari. Ritiene che possano svolgere tale funzione il deputato Picchi e il senatore Marcucci.

Osserva quindi che la missione a Vilnius potrà essere utile anche ai fini dei rapporti parlamentari bilaterali: in particolare, essendo egli stesso Presidente della sezione bilaterale di amicizia Italia-Paesi Baltici dell'Unione interparlamentare, potranno essere organizzati incontri in tale ambito.

Ricorda poi che il prossimo 28 giugno si svolgeranno le elezioni parlamentari in Albania e che alcuni componenti la Delegazione parteciperanno all'attività di osservazione internazionale delle elezioni, spostandosi successivamente direttamente da Tirana a Vilnius.

Avverte infine che il prossimo martedì 16 giugno si recederà a Palermo, per incontrare il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, al fine di predisporre i primi adempimenti organizzativi relativi alla riunione autunnale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE nel 2010.

Claudio D'AMICO (LNP) osserva che anche la partecipazione dei componenti la Delegazione all'osservazione internazionale delle elezioni in Albania potrà offrire l'occasione per incontri parlamentari bilaterali, possibilmente nel quadro della competente sezione bilaterale di amicizia dell'Unione interparlamentare.

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, condivide l'osservazione del deputato D'Amico. Ringrazia quindi i colleghi intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.30.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



16SMC0001880